

## GAZZETTA



## UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 dicembre 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85881

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 38.

Integrazione alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 9, concernente «Interventi a sostegno delle sedi universitarie». Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 39.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Piazzola sul Brenta e di Villafranca Padovana . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 40.

Norme in materia di polizia locale . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 41.

Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, concernente: «Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale». . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 42.

Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori. . . . . Pag. 7

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1988, n. 28.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1986 della regione Lazio. . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1988, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, concernente: Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1988, n. 30.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1988 (art. 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1988, n. 31.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1988. . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1988, n. 32.

Norme per la tutela del posto di lavoro del personale assunto dagli enti locali in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1988, n. 33.

Norme per consentire il definitivo recupero ad attività lavorativa del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, per carenza dei requisiti di accesso al pubblico impiego. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 34.

Modifiche ed integrazione alla legge regionale 23 marzo 1985, n. 27, concernente: «Subdelega alle province delle funzioni amministrative concernenti l'attività dei comitati provinciali prezzi delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 52, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616» . . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 35.

Proroga dei termini stabiliti dall'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8, per la redazione del piano di assetto del parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini», a norma dell'art. 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Pag. 15

**LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 36.**

**Iniziative culturali della regione Lazio in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci.** . . . . . Pag. 16

**LEGGE REGIONALE 22 giugno 1988, n. 37.**

**Interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione nei settori della cultura e dell'ambiente** . . . . . Pag. 16

**LEGGE REGIONALE 24 giugno 1988, n. 38.**

**Istituzione nel comune di Sutri del parco urbano denominato «Parco dell'antichissima città di Sutri»** . . . . . Pag. 17

**REGIONE MOLISE****LEGGE REGIONALE 10 agosto 1988, n. 17.**

**Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 1988** . Pag. 18

**LEGGE REGIONALE 10 agosto 1988, n. 18.**

**Bilancio annuale di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 1988. Bilancio pluriennale 1988-1990** . . . . . Pag. 19

**LEGGE REGIONALE 10 agosto 1988, n. 19.**

**Riordino delle norme regolanti le decorrenze delle indennità previste dalla legge regionale 31 marzo 1972, n. 3 e successive modifiche** . . . . . Pag. 19

**LEGGE REGIONALE 23 agosto 1988, n. 20.**

**Interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile.** . . . . . Pag. 19

**REGIONE MARCHE****LEGGE REGIONALE 22 agosto 1988, n. 35.**

**Riordino dell'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM).** . . . . . Pag. 23

**REGIONE PIEMONTE****LEGGE REGIONALE 19 maggio 1988, n. 24.**

**Sistema di controllo di qualità regionale sui laboratori di analisi cliniche** . . . . . Pag. 30

**LEGGE REGIONALE 19 maggio 1988, n. 25.**

**Norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale Parco Burcina - Felice Piacenza** . . . . . Pag. 31

**LEGGE REGIONALE 30 maggio 1988, n. 26.**

**Norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto** . . . . . Pag. 33

**LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 27.**

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 e relativi allegati** . . . . . Pag. 34

**LEGGE REGIONALE 9 giugno 1988, n. 28.**

**Prima legge di variazione al bilancio per l'anno finanziario 1988** . . . . . Pag. 34

**LEGGE REGIONALE 15 giugno 1988, n. 29.**

**Autorizzazione all'acquisto dell'immobile e delle collezioni in vivo del giardino botanico sperimentale REA di San Bernardino di Trana (Torino)** . . . . . Pag. 34

**LEGGE REGIONALE 15 giugno 1988, n. 30.**

**Norme relative alla proroga dei termini di validità del piano socio-sanitario della regione Piemonte per il triennio 1985-1987.** . . . . . Pag. 34

**LEGGE REGIONALE 6 luglio 1988, n. 31.**

**Ulteriori integrazioni della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 «Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi socio-assistenziali della regione Piemonte»** . . . . . Pag. 35

**LEGGE REGIONALE 12 luglio 1988, n. 32.**

**Proroga della gestione provvisoria dei comparti alpini di nuova determinazione** . . . . . Pag. 36

**LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 33.**

**Piano regionale sangue e plasma** . . . . . Pag. 36

**LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34.**

**Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31** . . . . . Pag. 37

**LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 35.**

**Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine** . . . . . Pag. 39

**LEGGE REGIONALE 21 luglio 1988, n. 36.**

**Modifica alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 - Disposizioni varie** . . . . . Pag. 39

**LEGGE REGIONALE 18 agosto 1988, n. 37.**

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1987.** . . . . . Pag. 40

**LEGGE REGIONALE 18 agosto 1988, n. 38.**

**Autorizzazione all'acquisto di immobili da destinare a sede del parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame . . . . .** Pag. 40

**REGIONE SARDEGNA****LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 32.**

**Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale . . . . .** Pag. 40

**REGIONE SICILIA****LEGGE 27 luglio 1988, n. 12.**

**Provvidenze per l'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo . . . . .** Pag. 46

**LEGGE 9 agosto 1988, n. 13.**

**Perequazione dei maggiori costi di energia elettrica in favore delle imprese agricole; provvedimenti relativi alla seconda conferenza regionale dell'agricoltura ed ulteriori provvidenze per danni derivanti da eventi calamitosi . . . . .** Pag. 46

**LEGGE 9 agosto 1988, n. 14.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: «Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali» . . . . .** Pag. 47

**LEGGE 9 agosto 1988, n. 15.**

**Interventi nei settori dell'edilizia scolastica e universitaria. . . . .** Pag. 58

**LEGGE 9 agosto 1988, n. 16.**

**Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1981. . . . .** Pag. 60

**LEGGE 9 agosto 1988, n. 17.**

**Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1982. . . . .** Pag. 60

**LEGGE 9 agosto 1988, n. 18.**

**Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1983. . . . .** Pag. 61

**LEGGE 9 agosto 1988, n. 19.**

**Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1984. . . . .** Pag. 61

**LEGGE 9 agosto 1988, n. 20.**

**Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1986. . . . .** Pag. 61

**LEGGE 9 agosto 1988, n. 21.**

**Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, relativa all'accelerazione delle procedure dei concorsi per l'assunzione del personale . . . . .** Pag. 61

## REGIONE VENETO

## LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 38.

**Integrazione alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 9, concernente «Interventi a sostegno delle sedi universitarie».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 47 del 12 agosto 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. All'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«La regione del Veneto interviene, tramite il comune di Feltre, anche a favore della sede di Feltre dell'Istituto universitario di lingue moderne, per la realizzazione di analoghe iniziative».

## Art. 2.

1. All'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

«Il comune di Feltre è autorizzato a inoltrare alla giunta regionale, con proprio motivato parere, analoga domanda formulata dal responsabile della sede di Feltre dell'Istituto universitario di lingue moderne, corredata dal programma descritto e dal relativo piano di spesa delle attrezzature e/o sussidi didattici, da utilizzare esclusivamente nell'ambito delle attività svolte dalla stessa sede, per il cui finanziamento si richiede l'intervento regionale.

La giunta regionale assegna il finanziamento al comune di Feltre determinandone l'importo in base ai programmi di miglioramento e ammodernamento delle attrezzature.

Il comune di Feltre eroga il contributo all'Istituto universitario di lingue moderne in una o più soluzioni presentando alla giunta regionale una relazione dimostrativa dell'impiego delle somme erogate attestante la destinazione delle stesse».

## Art. 3.

1. All'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

«All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1988 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 84100 «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988 e contemporanea iscrizione nel medesimo stato di previsione del cap. 71266 denominato «Contributo regionale per la realizzazione di programmi di miglioramento e di sviluppo della sede di Feltre dell'Istituto universitario di lingue moderne» con lo stanziamento di L. 200.000.000 per competenza e per cassa.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento del cap. 71266 verrà determinato dal provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali a norma dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 agosto 1988

BERNINI

88R00850

## LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 39.

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Piazzola sul Brenta e di Villafranca Padovana.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 47 del 12 agosto 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Al fine di favorire i cittadini residenti in via Gomiero (parte), via Villafranca (parte), via delle Rose e vicolo delle Rose di Piazzola sul Brenta all'accesso a tutti i servizi eliminando i disagi della lontananza, è disposta la modifica dei confini delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Piazzola sul Brenta e di Villafranca Padovana, secondo quanto risulta dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, allegate alla presente legge di cui costituiscono parte integrante.

## Art. 2.

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata, indetto a norma dell'art. 25 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, con decreto del presidente della giunta regionale n. 194 del 23 febbraio 1988, ha dato i seguenti risultati:

Elettori aventi diritto al voto	n. 132
Votanti	n. 126
Voti validamente espressi	n. 125
Voti favorevoli	n. 117
Voti contrari	n. 8

## Art. 3.

1. Alla definizione dei rapporti conseguenti la variazione disposta dall'art. 1 della presente legge, provvederà la provincia di Padova a norma dell'art. 15 della legge regionale 16 luglio 1973, n. 17.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 agosto 1988

BERNINI

*(Omissis).*

88R00851

**LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 40.****Norme in materia di polizia locale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 47  
del 12 agosto 1988)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I****SERVIZI DI POLIZIA LOCALE****Art. 1.***Funzioni di polizia locale*

1. I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza e in quelle a essi delegate.

**Art. 2.***Forme associative e di collaborazione*

1. La regione al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio di polizia locale, ne favorisce, a mezzo contributi, l'esercizio in forma associata, e l'eventuale delega alla comunità montana da parte dei comuni che ne fanno parte.

2. Nelle ipotesi di cui al comma primo lo statuto della associazione o del consorzio, o il regolamento nel caso della comunità montana, stabiliscono le norme relative agli aspetti organizzativi e strumentali e alla dipendenza organica e funzionale del personale addetto.

3. La regione incentiva, altresì, intese tra gli enti locali, al fine di favorire la collaborazione nella gestione dei servizi a carattere ricorrente, stagionale od occasionale relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio.

4. La giunta regionale, previo parere del comitato tecnico regionale di cui al successivo art. 11 e sentita la competente commissione consiliare, provvede al riparto dei contributi fra gli enti che entro il 30 giugno di ogni anno hanno presentato domanda corredata di piani di acquisto delle attrezzature ritenute necessarie per l'esercizio comune dell'attività di polizia locale.

**Art. 3.***Svolgimento del servizio sul territorio*

1. L'attività di polizia locale si svolge, di norma, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, o di quello presso cui il personale sia distaccato o comandato.

2. Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti al servizio di polizia locale, previa intesa tra gli enti interessati, con la quale sono altresì definiti la dipendenza funzionale e il potere disciplinare.

3. Nei casi di cui al comma secondo è data comunicazione al prefetto, allorché quando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza.

**Art. 4.***Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale*

1. Il personale addetto ai servizi di polizia locale, entro gli ambiti territoriali di cui all'art. 3, comma primo, ha il compito di:

prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale; vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della polizia locale, urbana e rurale;

svolgere i servizi di polizia stradale attribuiti dalla legge alla polizia municipale;

espletare i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti d'istituto;

vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;

prestare servizi d'ordine, vigilanza e scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliari di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;

prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e privati infortuni;

svolgere ogni altra funzione allo stesso demandata nei limiti di legge dai regolamenti locali.

2. Il personale di cui al comma primo, adempie, inoltre, ai compiti di polizia amministrativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.

**TITOLO II****POLIZIA MUNICIPALE****Art. 5.***Norme per l'istituzione del servizio*

1. L'ordinamento e la struttura dei servizi di polizia municipale, disciplinati con regolamento comunale nei limiti posti dalla legislazione vigente e nel rispetto delle indicazioni e dei parametri stabiliti con la presente legge, devono tenere presente i seguenti criteri:

a) previsione, di norma, di un addetto per ogni mille abitanti, esclusi i casi in cui il servizio è gestito in forma associata;

b) possibilità di istituire il corpo di polizia municipale nei comuni singoli o associati ove siano impiegati almeno sette operatori;

c) l'ordinamento del corpo di polizia municipale, salve diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93, si articola per i comuni di classe I/A, I/B II e III, indicate nella tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, in responsabile del corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili); per i comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili).

2. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, in conformità e sulla base dei seguenti criteri:

numero della popolazione residente;

estensione e suddivisione del territorio in circoscrizione o frazione;

sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;

sviluppo edilizio;

tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;

importanza turistica delle località e conseguente aumento stagionale della popolazione;

indice di motorizzazione;

caratteristiche socio-economiche del territorio;

ubicazione dei comuni in aree montane, collinare, di pianura o metropolitane;

presenza scolastica;

presenza di nodi stradali e/o di strutture portuali, aeroportuali;

presenza di uffici/organismi periferici dell'amministrazione statale; ogni altro criterio socio-economico di efficienza o funzionalità.

## Art. 6.

*Istituzione del servizio presso altri enti locali*

1. Per i consorzi di comuni e altre istituzioni associative di enti locali si applica l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

2. Le disposizioni di cui al precedente art. 5 possono essere applicate agli enti locali diversi dai comuni ove compatibili con le norme vigenti in materia e previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.

## TITOLO III

FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE  
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

## Art. 7.

*Iniziativa di formazione del personale  
da adibire ai servizi di polizia locale*

1. La Regione promuove corsi finalizzati alla formazione del personale da adibire a servizi di polizia locale.

2. I corsi hanno lo scopo di preparare coloro che intendono partecipare ai pubblici concorsi per la copertura di posti di addetti al servizio di polizia locale.

## Art. 8.

*Aggiornamento e riqualificazione  
del personale addetto ai servizi di polizia locale*

1. Al fine di assicurare in via continuativa un adeguato livello di professionalità del personale addetto al servizio di polizia locale, la Regione promuove annualmente corsi di aggiornamento e riqualificazione da svolgersi nelle città capoluogo di provincia o al livello sub provinciale.

2. I corsi possono essere svolti anche da enti convenzionati con la Regione.

## Art. 9.

*Programmazione e criteri di svolgimento dei corsi*

1. Nell'ambito del piano regionale della formazione professionale, la programmazione e i relativi criteri organizzativi dei corsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono definiti, previo parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 11, nelle forme e secondo le modalità di cui all'accordo regionale per la formazione e l'aggiornamento professionale stipulato in applicazione delle leggi di recepimento dell'accordo di lavoro per il comparto degli enti locali.

## Art. 10.

*Valutazione degli attestati di partecipazione ai corsi*

1. La frequenza e il superamento con profitto di uno dei corsi di cui all'art. 7 è titolo valutabile nelle prove selettive attitudinali di cui all'art. 4, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e nei pubblici concorsi per addetti al servizio di polizia locale.

2. La frequenza e il superamento con profitto di uno dei corsi di cui all'art. 8 è condizione necessaria per l'accesso al posto di istruttore di vigilanza a norma dell'art. 26, comma diciannovesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

## TITOLO IV

COMITATO TECNICO REGIONALE  
PER LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

## Art. 11.

*Composizione del comitato*

1. È istituito il comitato tecnico regionale per le funzioni di polizia locale composto da:

l'assessore regionale agli enti locali o suo delegato, che lo presiede;

il dirigente del dipartimento enti locali o suo delegato;

cinque esperti in materia nominati dalla giunta regionale di cui uno scelto tra i comandanti di polizia municipale e uno tra i vigili urbani operanti nel territorio regionale;

cinque rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Anci, uno dall'Upi e uno dall'Uncem;

tre rappresentanti sindacali esperti in materia designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura, esercitando le funzioni sino all'insediamento del nuovo comitato.

3. In caso di mancata designazione dei componenti esterni all'amministrazione regionale nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il presidente della giunta regionale provvederà egualmente alla nomina del comitato, che si intenderà pertanto costituito a tutti gli effetti dai componenti di espressione regionale e dai rappresentanti di altri enti e organismi designati nei termini. Sono fatte salve le successive integrazioni.

4. Le funzioni di segreteria del comitato tecnico sono svolte da un funzionario del dipartimento enti locali.

## Art. 12.

*Funzioni del comitato*

1. Il comitato tecnico regionale oltre alle funzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 9 fornisce alla Regione consulenza in materia di polizia locale, effettua studi per la migliore organizzazione del servizio e formula proposte per assicurare le migliori condizioni per l'espletamento dello stesso.

2. Il comitato delibera con l'intervento della metà dei componenti nominali e a maggioranza dei presenti.

3. Ai componenti estranei all'amministrazione regionale vengono corrisposti gettoni e rimborsi spesa conformemente alle disposizioni di cui alla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modifiche e integrazioni.

## TITOLO V

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 13.

*Uniformi, distintivi e strumenti*

1. Entro sei mesi dall'insediamento del comitato tecnico regionale e su indicazioni tecniche dello stesso, la regione provvede con legge all'attuazione di quanto disposto all'art. 6, comma secondo, punti 4) e 5) della legge 7 marzo 1986, n. 65.

## Art. 14.

*Nomine transitorie*

1. Gli enti locali provvedono, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri regolamenti alle norme in essa contenute.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande previste dall'art. 2, comma quarto, sono presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, e l'organizzazione dei corsi previsti dagli articoli 7 e 8 è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in deroga ai vincoli posti dall'art. 9.

## Art. 15.

*Norma finanziaria*

1. All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modifiche, mediante prelevamento di corrispondente importo dalla partita n. 2, formazione e aggiornamento del personale addetto alla polizia municipale, dal fondo globale per le spese correnti iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione sulla spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 sono iscritti i seguenti due capitoli di spesa:

1) cap. 5260 denominato «Contributi regionali per la promozione di forme associative per la gestione del servizio di polizia locale» con lo stanziamento di L. 100.000.000;

2) cap. 5262 denominato «Spese per l'istituzione dei corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alla polizia locale» con lo stanziamento di L. 100.000.000;

3. Per gli anni successivi, al finanziamento della presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio.

4. All'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico regionale di cui al precedente art. 9, si fa fronte con i fondi stanziati al cap. 3002 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 agosto 1988

BERNINI

88R0852

## LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 41.

**Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, concernente: «Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 47 del 12 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'estrazione e l'asporto di sabbia e ghiaie nello alveo e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, laddove si appalesi la necessità di attuare interventi per la sicurezza e la buona regimazione delle acque, è regolata da piani di estrazione predisposti dagli uffici regionali del genio civile e approvati dalla giunta regionale, sentito il comune e la comunità montana, ove esista, previo parere della commissione tecnica regionale di cui all'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 2.

1. Dopo l'approvazione dei piani, di cui al precedente articolo, l'estrazione e l'asporto di sabbie e ghiaie è autorizzata, sotto il profilo della compatibilità con il buon regime delle acque e in armonia coi piani stessi, dal direttore dell'ufficio regionale del genio civile competente per territorio fino a 5000 metri cubi e, oltre tale quantità, dal coordinatore del dipartimento dei lavori pubblici.

2. In assenza di piani estrattivi ovvero nelle more della loro approvazione, il limite è abbassato a 3000 metri cubi e le autorizzazioni sono soggette al parere favorevole, rispettivamente, della commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e della Commissione tecnica regionale, di cui all'art. 23 della stessa legge.

Le norme transitorie hanno la durata massima di tre anni.

3. L'autorizzazione regionale è rilasciata in vista del provvedimento concessorio di competenza statale.

Art. 3.

1. Le altre funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua, le relative pertinenze idrauliche, le spiagge e i fondali lacuali di competenza regionale, sono esercitate dal direttore dell'ufficio regionale del genio civile, competente per territorio.

2. Il rilascio di autorizzazioni è subordinato al parere favorevole della commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui al citato art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 4.

1. Le nuove inalveazioni e rettifiche dei corsi d'acqua di competenza regionale, nonché le permuthe e alienazioni dei relitti demaniali sono autorizzate sotto il profilo idraulico dal dirigente coordinatore del dipartimento dei lavori pubblici, previo parere favorevole della commissione tecnica regionale di cui all'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 5.

1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge è esercitata dagli uffici del genio civile e dai servizi forestali regionali competenti per territorio.

Art. 6.

1. La giunta regionale è autorizzata a restituire allo Stato le somme percepite dalla Regione a titolo di concessione, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, abrogata con la presente legge.

2. L'obbligo di restituzione decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 1986, n. 133.

Art. 7.

1. La legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, è abrogata.

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 agosto 1988

BERNINI

88R0853

## LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 42.

**Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 47 del 12 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione

1. È istituito nella regione Veneto l'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

2. Il pubblico tutore svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dalla presente legge.

#### Art. 2.

##### Funzioni

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le seguenti funzioni:

a) reperisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2 della legge n. 698/1975 che vengono delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;

c) promuovere, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;

d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;

f) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

#### Art. 3.

##### Struttura dell'ufficio

1. L'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha sede presso la giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede, sentito il pubblico tutore, la giunta regionale con propria deliberazione.

3. Per il funzionamento dell'ufficio nelle sedi decentrate il pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della giunta regionale, del personale amministrativo e dell'area psico-sociale-educativa della pianta organica di cui all'art. 5 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2, l'ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile dell'osservatorio permanente di cui all'art. 3 della legge regionale n. 29 del 28 giugno 1988 riguardante «Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani».

#### Art. 4.

##### Elezione

1. Il titolare dell'ufficio è eletto dal consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.

2. Dura in carica 5 anni.

3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all'insediamento del successore.

4. Il titolare dell'ufficio è rieleggibile una sola volta.

5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare dell'ufficio.

6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

#### Art. 5.

##### Requisiti, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, decadenza

1. Per l'elezione a titolare dell'ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipolenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.

2. Non sono eleggibili:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri degli organi di gestione delle unità locali socio-sanitarie;

b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;

c) i componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

d) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

e) i funzionari pubblici che, per regioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.

3. L'ufficio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

4. In caso di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

#### Art. 6.

##### Revoca

1. Il consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell'ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

2. Il titolare dell'ufficio, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

#### Art. 7.

##### Trattamento economico

1. Al titolare dell'ufficio spettano l'indennità di funzione e l'indennità di missione per i consiglieri regionali.

#### Art. 8.

##### Collegamenti istituzionali

1. L'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce periodicamente alla giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.

2. L'ufficio presenta al consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.

3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, l'ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.

4. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

#### Art. 9.

##### Rapporti con il difensore civico

1. Il difensore civico e il titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1988 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 84100 «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 61444 denominato «Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori» con lo stanziamento di lire 150 milioni per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento del cap. 61444 verrà determinato dal provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali a norma dell'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 agosto 1988

BERNINI

88R0854

## REGIONE LAZIO

## LEGGE REGIONALE 18 maggio 1988, n. 28.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1986 della regione Lazio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1988)

(Omissis).

88R0865

## LEGGE REGIONALE 3 giugno 1988, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, concernente: Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente art. 7, può concedere contributi supplementari alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni, per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 10, primo comma della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili e comunque nel rispetto dei limiti e dei divieti fissati dalla vigente normativa comunitaria e dagli articoli 92, 93 e 94 del trattato della Comunità economica europea in materia di esame di aiuti così come applicati dalla commissione C.E.E.

2. I contributi di cui al precedente comma sono concessi nei primi cinque anni successivi a quello del riconoscimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal comitato nazionale di cui all'art. 11, quarto, quinto e sesto comma, e all'art. 13, primo comma, della stessa legge n. 674 del 1978».

## Art. 2.

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 13 (*Norma transitoria*). — 1. Nelle more della costituzione del comitato regionale provvisorio di cui al precedente art. 11 e comunque fino e non oltre il 31 dicembre 1988 la giunta regionale provvede al riconoscimento delle associazioni e delle unioni a norma dell'art. 3 della presente legge ed alla concessione di contributi supplementari alle medesime di cui al precedente art. 1 anche in mancanza del parere del suddetto comitato, ma acquisito il parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 giugno 1988

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 maggio 1988.

88R0866

## LEGGE REGIONALE 10 giugno 1988, n. 30.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1988 (art. 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Limitatamente all'anno 1988, è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro «A».

## Art. 2.

1. Limitatamente all'anno 1988, è autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione, di provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato «B», concernenti interventi per i quali l'amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti legislativi ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

## Art. 3.

1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'articolo 1-*quater* della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, il quadro «C» allegato alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa afferenti l'attuazione del programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo per il triennio 1988-1990.

## Art. 4.

(Omissis).

## Art. 5.

1. Sono confermate, per l'anno 1988, le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31.

2. La facoltà prevista dall'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è sospesa per l'arco della durata del bilancio pluriennale allegato alla presente legge nei casi in cui la copertura finanziaria nell'intervento sia prevista mediante ricorso all'ipotesi di cui all'art. 36 della medesima legge regionale n. 15 del 1977 e la cui procedura non si sia realizzata nei termini previsti del ripetuto art. 36, terzo comma.

3. Agli effetti della copertura finanziaria delle leggi regionali recanti oneri a carico degli esercizi successivi, ma non previsti nel bilancio pluriennale allegato alla presente legge, la Regione Lazio recepisce nel proprio ordinamento, a decorrere dall'esercizio 1988, la disposizione di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Tale ultima disposizione assume carattere inderogabile e validità permanente nell'ambito dell'ordinamento contabile regionale.

5. Il maggior stanziamento di L. 3.000.000.00, previsto nel cap. 10102 del bilancio di previsione, di cui alle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 47 e 26 giugno 1980, n. 88, è destinato esclusivamente al finanziamento del completamento delle opere igieniche da realizzarsi in località «Valle Martella», «Santa Apollaria», «Scossite», «Pallavicina», comune di Zagarolo in provincia di Roma.

## Art. 6.

(Omissis).

## Art. 7.

1. In deroga alle procedure di cui alla legge regionale 22 novembre 1982, n. 51, il maggiore stanziamento di L. 1.000.000.000, previsto nel cap. 16851 del bilancio di previsione, di cui alla legge regionale n. 51 del 1982, è destinato esclusivamente al finanziamento del programma finalizzato al recupero di Palazzo Doria a Valmontone.

## Art. 8.

1. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000, previsto nel cap. 16851 del bilancio di previsione, di cui alla legge regionale 22 novembre 1982, n. 51, è destinata esclusivamente al finanziamento del programma finalizzato al riuso del complesso «La Legnara» e l'edificio denominato «Granarone» entrambi siti nel comune di Cerveteri.

## Art. 9.

1. Per la ristrutturazione e definitiva sistemazione nel centro abitato del comune di Velletri del tombamento del Fosso della Regina, ricadente nel bacino del fiume Astura, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di L. 4.500.000.000 da iscrivere nel cap. 11201 del bilancio regionale del medesimo anno. La predetta autorizzazione di spesa è integrativa dell'intervento per L. 1.800.000.000 iscritto al medesimo capitolo ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44, per il rimborso al medesimo comune di Velletri degli oneri per interventi urgenti anticipati a seguito del cedimento della preesistente struttura.

2. Per la realizzazione del progetto afferente la depurazione del lago di Nemi, di cui all'art. 2 della legge regionale 9 novembre 1981, n. 30, l'ammontare complessivo dell'onere finanziario è determinato in L. 12.000.000.000.

3. Tenuto conto dello stanziamento di L. 5.300.000.000, all'uopo iscritto nei bilanci di previsione, rispettivamente, dell'esercizio finanziario 1986 per L. 1.500.000.000 e dell'esercizio finanziario 1987, per L. 3.800.000.000 l'ulteriore onere è assunto a carico del bilancio pluriennale della regione Lazio per il triennio 1988-1990 in ragione di L. 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1988 e di L. 2.850.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990.

4. Al fine di adeguare la previsione di spesa prevista nella legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, per la realizzazione di opere viarie di particolare interesse regionale è disposta l'ulteriore integrazione di L. 30.000.000.000 in aggiunta all'autorizzazione di spesa di L. 20.700.000.000 prevista nella predetta legge regionale n. 22 del 1987 che viene iscritta in ragione di L. 15.000.000.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990 del bilancio pluriennale allegato alla legge di bilancio 1988.

5. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000 previsto nel cap. 11201, tabella «B», spesa, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 53, è destinato esclusivamente al risanamento del fosso Cava dei Selci e del fosso Cava di Peperino nel comune di Marino.

6. L'art. 1 della citata legge regionale 4 giugno 1985, n. 89, è così modificato:

## «Art. 1.

1. Per consentire la prosecuzione ed il completamento dei lavori relativi alla costruzione della nuova sede municipale rispettivamente nei comuni di Ciampino, di Lariano e di Ladispoli, la Regione è autorizzata a concedere ai predetti comuni contributi in conto capitale fino al 100 per cento della relativa spesa, nei limiti degli stanziamenti disponibili sul bilancio regionale.»

7. Per le finalità previste dalla legge regionale 4 giugno 1985, n. 89 e per consentire la prosecuzione ed il completamento dei lavori di costruzione della sede municipale di Ciampino, la Regione è autorizzata a concedere e ad erogare per il 1988 la somma di L. 1.000.000.000.

8. Per la costruzione della nuova sede municipale del comune di Ladispoli, la Regione è autorizzata a concedere e ad erogare per il 1988 la somma di L. 1.000.000.000.

9. Ai fini di cui ai precedenti commi settimo ed ottavo nel bilancio di previsione 1988 viene iscritto il cap. 11509, di nuova istituzione, con la dicitura «Contributi in conto capitale al comune di Ciampino ed al comune di Ladispoli per la costruzione della sede municipale», con uno stanziamento di L. 2.000.000.000.

10. Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto alla formale concessione dell'impegno delle somme previa presentazione, da parte dei comuni di Ciampino e di Ladispoli, della deliberazione di approvazione dello stato dei lavori compiuti e del progetto di completamento.

11. Alla copertura si provvede mediante aumento del capitolo «Entrate» n. 04101 (entrate derivanti da mutui).

12. All'onere derivante dal predetto incremento si provvede con ricorso al credito mediante integrazione dei capitoli n. 30114 (quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui) e n. 30999 (interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento di interventi nel settore degli investimenti) per un totale di L. 80.000.000 relativamente al secondo semestre 1988 e con un complessivo corrispondente prelievo dal cap. 31001 (fondo di riserva per le spese obbligatorie).

13. All'art. 1 della legge regionale 8 marzo 1975, n. 30, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Il consiglio regionale, con propria deliberazione, stabilisce le iniziative da finanziarsi e da realizzarsi, in ambito bibliografico e biblioteconomico e da individuarsi in base a convenzioni da stipulare tra la regione Lazio e le università degli studi del Lazio.»

14. A tal fine è istituito, nel bilancio di previsione per l'esercizio 1988, il cap. 16532 avente la seguente denominazione «Iniziativa nell'ambito bibliografico e biblioteconomico da realizzare ed individuare in base a convenzioni con le università del Lazio» finanziato per L. 300.000.000 attraverso riduzione di pari importo del capitolo n. 31001, spesa, fondo di riserva per spese obbligatorie, del bilancio 1988.

15. È rifinanziato il cap. 25166, tabella «B», spesa, del bilancio regionale di previsione 1988 denominato «Contributi ad enti locali e ad altri enti pubblici e privati per la celebrazione di ricorrenze di particolare interesse» (legge regionale 30 giugno 1984, n. 34).

16. Il cap. 25166 è finanziato per il corrente anno per L. 500.000.000 alla cui copertura si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 31001, spesa, fondo di riserva per spese obbligatorie.

## Art. 10.

1. L'erogazione della somma iscritta al cap. 14001 del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza pubblica, viene disposta dalla giunta regionale sulla base delle seguenti modalità e criteri:

a) una prima erogazione sarà pari all'ammontare dei finanziamenti ai comuni nell'anno 1987 per gli effetti della statuizione di cui all'art. 2, lettera a), della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44, maggiorati del 5 per cento;

b) una seconda erogazione, ad esaurimento totale del fondo, sarà ripartita sulla base di programmi che riguardino l'istituzione di nuovi servizi, il rifinanziamento di quelli esistenti, la riconversione e/o la trasformazione degli interventi socio-assistenziali in riguardo ai soggetti istituzionalizzati.

2. Per quanto riguarda i minori, dovranno essere prioritariamente finanziati i programmi riferiti all'applicazione della normativa statale vigente relativamente all'istituto dell'affidamento familiare.

3. In casi eccezionali è consentito un contributo aggiuntivo ai comuni che sostengono costi straordinari per soggetti istituzionalizzati nella comprovata ipotesi dell'impossibilità di trasformazione degli interventi socio-assistenziali a favore di tali soggetti.

4. L'erogazione di cui al precedente primo comma, lettera b), sarà disposta sulla base di piani di intervento approvati dalla giunta regionale, che li formulerà avvalendosi degli uffici delle amministrazioni provinciali, sentita la competente commissione consiliare permanente.

5. Con atti amministrativi la Regione fornirà alle amministrazioni provinciali indirizzi secondo i quali gli uffici provinciali dovranno operare, anche in ordine alle verifiche sullo stato e la realizzazione dei servizi socio-assistenziali dei comuni.

6. Un'aliquota non superiore all'8 per cento dei finanziamenti previsti al cap. 14100 del bilancio regionale, destinati ad interventi aggiuntivi in materia di assistenza pubblica, è riservata ad iniziative sperimentali nel campo dei servizi e delle iniziative sociali e per attività di studio e ricerca esercitata attraverso gli organi regionali e mediante convenzioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, enti, istituti ed esperti tramite deliberazioni della giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 12 giugno 1986, n. 22.

#### Art. 11.

(Omissis).

#### Art. 12.

1. Nel rispetto dei criteri definiti nell'art. 2, quarto comma, della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 1, l'autorizzazione di spesa finalizzata alla realizzazione di un processo di informatizzazione della struttura regionale, di cui all'art. 4 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, è ulteriormente elevato, per l'anno 1988, di L. 7.000.000.000.

2. Alla relativa copertura dell'onere provvederà la legge approvativa del bilancio con le modalità di cui all'art. 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

#### Art. 13.

1. L'85 per cento della somma iscritta al cap. 15000 per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza scolastica è assegnata dalla giunta regionale ai comuni incrementando del 4 per cento la somma agli stessi attribuita nell'anno 1987 con il piano di riparto di cui all'art. 15 della legge regionale 30 marzo 1983, n. 21.

2. Il rimanente 15 per cento sarà utilizzato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, per effettuare interventi perequativi per riequilibrare la distribuzione delle risorse, tenendo conto dei servizi svolti da ciascun comune dei fabbisogni e delle disponibilità finanziarie degli stessi.

#### Art. 14.

1. Per l'attuazione di interventi organici da realizzare nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, con particolare riguardo ai progetti di cui al capo IV della stessa legge, è autorizzato, nel rispetto dei limiti autorizzati dall'art. 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, lo stanziamento nel bilancio pluriennale della somma complessiva di L. 150.000.000.000, da iscriverne nei bilanci annuali degli anni 1988, 1989 e 1990, rispettivamente in ragione di L. 10.000.000.000, L. 70.000.000.000 e L. 70.000.000.000 per i medesimi anni, la cui utilizzazione è subordinata al rispetto delle procedure attuative di un accordo di programma tra la Regione e gli enti locali, relativo a progetti prioritari di rilevanza sovracomunale.

2. Al fine dell'individuazione degli interventi dovrà essere tenuto conto delle indicazioni contenute nelle relazioni di cui all'art. 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, delle elaborazioni, ancorché non ammesse a finanziamento, prodotte per la definizione degli interventi proposti dalla Comunità economica europea con il regolamento n. 2088/86, nonché dei progetti che, con riferimento al penultimo comma del presente articolo, saranno individuati dalle amministrazioni provinciali del Lazio e dai rispettivi comuni capoluogo.

3. Nella valutazione dei progetti da ammettere al finanziamento dovrà essere tenuto conto della conformità al programma presentato dalla giunta regionale ed alle caratteristiche previste nell'art. 18 della richiamata legge regionale 11 aprile 1986, n. 17. I risultati della valutazione saranno sottoposti all'approvazione del consiglio regionale.

4. Per le finalità previste dall'art. 28, secondo comma, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e, in coerenza con quanto disposto nel secondo comma del presente articolo: è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di L. 4.800.000.000 al cap. 26501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1988. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, disporrà il riparto e l'immediato trasferimento di tali fondi agli enti interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È posto divieto alla proposizione di atti finalizzati alla utilizzazione dello stanziamento previsto dal primo comma del presente articolo per finalità la cui procedura sia difforme da quella prevista nei successivi capoversi. Per la verifica dello stato di attuazione dei progetti di cui alla presente norma si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo I, della legge regionale n. 17 del 1986.

#### Art. 15.

(Omissis).

#### Art. 16.

1. L'ammontare dei trasferimenti per interventi operativi a favore dell'E.R.S.A.L. (ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) è stabilito per l'anno 1988 in L. 35.000.000.000, di cui L. 14.000.000.000 per l'assolvimento di obbligazioni a carattere pluriennale e L. 21.000.000.000 per il finanziamento di programmi da realizzare nel 1988, non aventi carattere di continuità pluriennale. (Omissis).

2. È confermata, per l'anno 1988, la disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 2, integrata con l'autorizzazione al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo di colture alternative.

3. L'E.R.S.A.L. è, altresì, autorizzato a concedere garanzie fidejussorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, punto 5), della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, fino alla concorrenza di L. 100.000.000.000. I fondi necessari all'assolvimento degli oneri connessi all'eventuale realizzazione del relativo rischio sono, a norma del citato art. 3, a carico della Regione che potrà farvi fronte mediante iscrizione delle somme occorrenti nel cap. 30200 da istituire nel bilancio 1988 con la seguente denominazione «Spese occorrenti per l'assolvimento degli obblighi assunti dall'E.R.S.A.L. in conseguenza della prestazione delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 3, punto 5), della legge regionale n. 10 del 1978», con stanziamento per memoria, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, ultimo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

4. (Omissis).

#### Art. 17.

1. (Omissis).

2. I mutui assistiti dal contributo regionale hanno una durata massima di dodici anni, il loro ammontare non può essere superiore a L. 50.000.000 per abitazione, sono garantiti per la loro durata da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e fruiscono delle garanzie sussidiarie della Regione per il rimborso integrale del capitale, interessi ed oneri accessori. Le garanzie sono prestate con l'emissione del decreto di concessione del contributo e si intendono primarie finché non diventa efficace l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, come convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Trova applicazione l'art. 10-ter della legge 16 ottobre 1975, n. 492.

3. (Omissis).

4. Nel bilancio regionale per l'anno 1988 sono, al riguardo, stanziati le seguenti somme:

a) L. 1.000.000.000, da iscriverne al cap. 08020, di nuova istituzione, con la seguente denominazione «Contributi regionali in conto interessi su mutui per la costruzione di abitazioni a favore di cooperative ed imprese edilizie e per il recupero edilizio»;

b) L. 1.000.000.000, da iscriverne al cap. 08021, di nuova istituzione, con la seguente denominazione «Garanzia sussidiaria su mutui contratti da cooperative ed imprese edilizie per la costruzione di abitazioni ammesse a contributo regionale».

#### Art. 18.

(Omissis).

#### Art. 19.

1. Le somme disponibili sul cap. 08007 del bilancio regionale saranno erogate a favore dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma secondo i criteri e le modalità stabiliti dal comitato per l'edilizia residenziale come da circolare 16 luglio 1979, n. 8728, per gli interventi di edilizia sovvenzionata. Il predetto istituto iscriverà nel proprio bilancio le somme riscosse in apposito capitolo in conto entrata ed in conto uscite.

2. È confermata per l'anno 1988 la disposizione di cui all'art. 4, primo comma, della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44.

3. (Omissis).

#### Art. 20.

(Omissis).

#### Art. 21.

1. (Omissis).

2. Lo stanziamento disposto con le richiamate leggi regionali n. 89 del 1980 e n. 61 del 1985 a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e finalizzato alla realizzazione dell'intervento di cui al comma precedente, è conseguentemente elevato da L. 30.441.000.000 a L. 31.741.000.000.

#### Art. 22.

1. Le provvidenze disposte con la legge regionale 2 aprile 1986, n. 15, sono estese al comune di Civitavecchia per il rimborso degli oneri sostenuti al fine di assicurare, nel periodo estivo, la deviazione, dalla strada statale n. 1 Aurelia all'autostrada A/12, del traffico pesante di attraversamento del territorio comunale.

2. La denominazione del cap. n. 09516 del bilancio regionale è, conseguentemente, modificata come segue «Rimborso ai comuni di Santa Marinella e di Civitavecchia degli oneri sostenuti per la deviazione del traffico pesante di attraversamento dei territori comunali».

3. (Omissis).

#### Art. 23.

1. Il programma delle opere acquedottistiche di cui all'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1986, n. 11, è integrato con la realizzazione della condotta Oriolo-Tolfa-Allumiere, per alimentare i suddetti comuni. I comuni di Civitavecchia e Santa Marinella saranno alimentati dalla condotta Torrimpietra-Civitavecchia in fase di realizzazione.

2. L'importo dell'opera è di L. 4.000.000.000 così ripartiti:

- a) L. 500.000.000 (studi, indagini, progettazioni ed espropri) per l'anno 1988;  
 b) L. 2.000.000.000 per l'anno 1989;  
 c) L. 1.500.000.000 per l'anno 1990.

#### Art. 24.

1. Il pagamento degli interessi sui prestiti contratti da cooperative e da consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici per l'acquisizione del capitale di esercizio loro occorrente ivi comprese la corresponsione di acconti ai conferenti di cui all'art. 1, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, compete anche alle cooperative orticole rapportato alla media annuale dei conferimenti dei soci.

#### Art. 25.

1. Il maggior stanziamento di L. 2.000.000.000 previsto nel cap. 10240 «Finanziamento ai comuni per interventi di costruzione di acquedotti (legge regionale 3 febbraio 1986, n. 11), tabella «B», spesa, è destinato esclusivamente al finanziamento straordinario per il comune di Monterotondo quale anticipo per la realizzazione dell'acquedotto intercomunale di cui al P.R.G.A. (Piano Regolatore Generale degli Acquedotti) e P.R.R.A. (Piano Regionale per il Risanamento delle Acque) (legge regionale n. 11 del 1986) lotto Peschiera-Mentana-Monterotondo».

#### Art. 26.

(Omissis).

#### Art. 27.

1. All'art. 1 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 51, concernente: «Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici» dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Gli interventi sperimentali destinati al recupero di immobili di interesse storico, artistico ed ambientale, di cui al presente articolo, si estendono anche all'acquisizione dell'immobile stesso, da parte di enti pubblici per le finalità indicate nel comma precedente».

2. Il finanziamento del cap. 16852 (legge regionale n. 51 del 1982) del bilancio di previsione 1988 è incrementato, in termini di competenza, per L. 2.000.000.000.

3. Al maggior onere derivante dalla variazione apportata dal precedente secondo comma si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 29852, lettera d), di cui all'elenco n. 4 del bilancio di previsione 1988.

#### Art. 28.

1. Parte dello stanziamento corrispondente a L. 300.000.000, previsto nel cap. 16590 del bilancio di previsione 1988, tabella «B», spesa, di cui alla legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, art. 1, lettera a), è destinato per primi interventi urgentissimi di consolidamento di «Palazzo Crescenzo» nel comune di Mentana, sede di biblioteca e di *antiquarium*.

#### Art. 29.

1. Parte del finanziamento di cui al cap. 15336 del bilancio di previsione 1988, tabella «B», spesa, «Interventi per potenziamento delle strutture per il diritto allo studio universitario, legge regionale 20 giugno 1984, n. 31 è destinato per quanto a L. 1.500.000.000 all'I.D.I.S.U. di Cassino e per quanto a L. 1.000.000.000 all'I.D.I.S.U. dell'università della Tuscia».

#### Art. 30.

1. Il maggior stanziamento di L. 25.000.000.000 previsto nel cap. 11230 «Esecuzione di infrastrutture varie» (legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22), comporta la rettifica dell'art. 6 della legge regionale n. 22 del 1987 nei termini seguenti:

a) intervento regionale per la superstrada Sora-Frosinone + L. 7.000.000.000;

b) realizzazione tangenziale alla strada statale n. 7 «Appia» in corrispondenza con i comuni dei Castelli Romani + L. 10.000.000.000;

c) ammodernamento strada «Tancia» + L. 4.000.000.000;

d) ammodernamento strada «Turanense» + L. 4.000.000.000.

## Art. 31.

1. All'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, sono aggiunte le seguenti lettere:

- «f) semianello viario tangenziale di Viterbo;  
g) intervento sulla strada statale n. 155 Frosinone-Alatri-Fiuggi».

2. All'art. 6 della legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, sono introdotte le seguenti variazioni:

«le lettere b2) ed e) sono integrate di L. 1.000.000.000 ciascuna».

Sono, altresì, aggiunte le seguenti lettere:

- «f) semianello viario tangenziale di Viterbo, L. 15.000.000.000;  
g) intervento sulla strada statale n. 155 Frosinone-Alatri-Fiuggi, L. 500.000.000».

3. All'art. 6 della legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

«2. All'affidamento dei lavori relativi alle predette strade sarà provveduto mediante affidamento in concessione con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 60».

## Art. 32.

1. Per il «Forte Castelsangallo» ubicato nel comune di Nettuno, di notevole pregio culturale, architettonico e storico, vincolato a norma delle vigenti disposizioni di legge emanate dal Ministero dei beni culturali e dalla sovrintendenza dei beni culturali del Lazio è stanziato l'importo di L. 1.500.000.000 iscritto al cap. n. 16852, da destinarsi al comune di Nettuno per concorrere all'indennità di esproprio, in corso, ed eventuale disponibilità della somma rimanente da destinarsi alla manutenzione e/o ristrutturazione del bene oggetto dell'esproprio.

## Art. 33.

1. Per gli interventi inseriti nel P.I.M. (Piano Integrato Mediterraneo) Lazio, in deroga alla legislazione regionale vigente, si determina che:

a) l'entità da corrispondere come quota pubblica a carico della Regione è quella prevista dalla C.E.E. (Comunità economica europea) sulle schede di misura di cui al contratto di programma, a norma del regolamento 2088/85;

b) le procedure di attuazione dei progetti saranno definite con apposito regolamento da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio regionale.

## Art. 34.

(Omissis).

## Art. 35.

1. (Omissis).

2. I predetti enti hanno l'obbligo di rimborsare le anticipazioni concesse non appena saranno state accertate nel bilancio degli enti stessi le economie realizzate per il suddetto titolo.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, è peraltro facoltizzata a conguagliare le anticipazioni di cui al presente articolo con le somme che dovessero essere attribuite agli enti predetti per il ripiano dei disavanzi pregressi relativi ad esercizi anche anteriori al 1988.

4. L'erogazione delle anticipazioni regionali è subordinata alla certificazione da parte del legale rappresentante dell'ente locale o consorzio, che attesti la corrispondenza dei benefici retributivi concessi, alla previsione di una economia di esercizio derivante da progetti concordati e comportanti recupero di produttività.

5. (Omissis).

## Art. 36.

(Omissis).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 giugno 1988

## LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 giugno 1988 salvo il rinvio al riesame del consiglio regionale disposto dal Governo per gli articoli 4, 6, 11, 15, 16 seconda parte primo comma e ultimo comma, 17 primo comma e terzo comma, 18, 19 terzo comma, 20, 21 primo comma, 22 terzo comma, 26, 34, 35 primo e quinto comma e 36.*

(Omissis).

88R0867

## LEGGE REGIONALE 10 giugno 1988, n. 31.

**Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1988.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1988)*

(Omissis).

88R0868

## LEGGE REGIONALE 10 giugno 1988, n. 32.

**Norme per la tutela del posto di lavoro del personale assunto dagli enti locali in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 18 del 30 giugno 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il personale della Regione e degli enti locali del Lazio utilizzato per la realizzazione di progetti di utilità sociale predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, non inquadrabile nei ruoli ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, non essendo i progetti medesimi ricompresi nel piano regionale approvato dal C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica), e che abbia partecipato alle prove di idoneità indette ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, è mantenuto in servizio presso gli enti gestori dei progetti ovvero presso gli enti ove prestava servizio alla data del 1° dicembre 1987, qualora questi ultimi ne facciano richiesta, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Le amministrazioni di cui al precedente comma non potranno procedere alla copertura dei posti disponibili nei propri ruoli organici limitatamente ai livelli ed al numero corrispondente al personale mantenuto in servizio a tempo indeterminato.

#### Art. 2.

1. La spesa per il trattamento economico al personale di cui al precedente articolo resta a carico delle amministrazioni che provvedono al mantenimento di lavoro a tempo indeterminato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 giugno 1988

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1988.*

88R0869

### LEGGE REGIONALE 10 giugno 1988, n. 33.

**Norme per consentire il definitivo recupero ad attività lavorativa del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, per carenza dei requisiti di accesso al pubblico impiego.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 18 del 30 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La Regione, al fine di consentire il definitivo recupero ad attività lavorative del personale assunto dagli enti locali per la realizzazione di progetti di utilità sociale predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, per il quale non è possibile l'inquadramento nei ruoli ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, per carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, interviene per favorire l'attuazione di progetti per opere e servizi di pubblica utilità, nelle materie di competenza regionale, da parte degli enti locali medesimi, da realizzare con l'utilizzazione del predetto personale attraverso contratti d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile ovvero convenzioni con cooperative costituite tra gli stessi soggetti.

#### Art. 2.

1. L'intervento regionale di cui al precedente articolo si sostanzia in un contributo in favore dell'ente locale proponente pari al 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione del progetto.

2. Al fine di ottenere il contributo di cui al precedente comma gli enti locali interessati sottopongono i progetti, unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, all'assessorato regionale competente in materia di problemi del lavoro, che provvede alla relativa istruttoria.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, approva i progetti e determina l'entità del contributo, nonché le modalità ed i tempi di erogazione.

4. Per ciascuna iniziativa realizzata con i contributi di cui alla presente legge, l'ente beneficiario presenta apposito rendiconto finale sull'utilizzazione delle somme ottenute.

#### Art. 3.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, la spesa di L. 1.000.000.000.

2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1988 e triennale 1988/1990 viene istituito il cap. n. 07006 denominato «Contributi agli enti locali per il finanziamento di progetti per opere e servizi di utilità sociale nei quali impiegare il personale utilizzato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, non immesso nei ruoli per carenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego» con lo stanziamento di L. 1.000.000.000.

3. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. n. 02015 del medesimo bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 giugno 1988

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1988.*

88R0870

### LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 34.

**Modifiche ed integrazione alla legge regionale 23 marzo 1985, n. 27, concernente: «Subdelega alle province delle funzioni amministrative concernenti l'attività dei comitati provinciali prezzi delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 52, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 del 9 luglio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. L'art. 4 della legge regionale 23 marzo 1985, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. Commissione consultiva provinciale. — 1. I comitati provinciali prezzi si avvalgono di una commissione consultiva provinciale articolata in:

- a) una sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari;
- b) una sottocommissione per le fonti di energia ed i prodotti minerali, industriali e chimici e per i servizi di carattere pubblico.

2. Le sottocommissioni di cui al precedente comma sono rispettivamente presiedute dall'assessore provinciale per l'agricoltura e dall'assessore provinciale per l'industria.

3. La sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari è composta da:

- a) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura;
- b) un rappresentante dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato;
- c) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

d) un rappresentante della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni degli imprenditori agricoli più rappresentative su scala provinciale;

f) un rappresentante della C.G.I.L.;

g) un rappresentante della C.I.S.L.;

h) un rappresentante della U.I.L.;

i) un rappresentante dei consumatori designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative, su scala provinciale, direttamente interessate alla tutela dei consumatori stessi;

l) due esperti del settore economico interessato, nominati dal consiglio provinciale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

m) un rappresentante per ciascuna delle associazioni più rappresentative, su scala provinciale, del settore delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli;

n) tre rappresentanti delle organizzazioni dell'autotrasporto merci;

o) tre rappresentanti delle organizzazioni agricole e rappresentanti di organizzazioni ambientaliste;

p) tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello provinciale.

4. La sottocommissione per le fonti di energia ed i prodotti minerali, industriali, chimici e per i servizi di carattere pubblico è composta da:

a) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di industria;

b) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di turismo;

c) un rappresentante dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato;

d) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) un rappresentante della camera di commercio, industria ed artigianato;

f) un rappresentante della C.I.S.P.E.L. (Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali) a livello provinciale;

g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni più rappresentative, su scala provinciale, del settore dell'industria;

h) un rappresentante per ciascuna delle associazioni più rappresentative, su scala provinciale, del settore del commercio;

i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni più rappresentative, su scala provinciale, del settore dell'artigianato;

l) un rappresentante per ciascuna delle associazioni più rappresentative, su scala provinciale, del settore degli alberghi e delle pensioni;

m) un rappresentante della C.G.I.L.;

n) un rappresentante della C.I.S.L.;

o) un rappresentante della U.I.L.;

p) un rappresentante dei consumatori designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative, su scala provinciale, direttamente interessate alla tutela dei consumatori stessi;

q) due esperti dei settori economici interessati, nominati dal consiglio provinciale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

r) tre rappresentanti delle organizzazioni dell'autotrasporto merci;

s) tre rappresentanti delle organizzazioni agricole e rappresentanti delle organizzazioni ambientaliste;

t) tre rappresentanti del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello provinciale.

5. I presidenti delle sottocommissioni nominano, fra i membri delle relative sottocommissioni, i rispettivi vice presidenti che li sostituiscono in caso di assenza od impedimento.

6. L'assegnazione degli affari a ciascuna sottocommissione è stabilita dall'ufficio di presidenza della commissione consultiva provinciale di cui al precedente primo comma, costituito dai presidenti e dai vice presidenti delle sottocommissioni stesse e presieduto, a rotazione semestrale, da uno dei due presidenti.

7. L'ufficio di presidenza della commissione consultiva provinciale può convocare riunioni congiunte delle sottocommissioni tecniche per la trattazione di questioni di interesse generale e per il coordinamento della loro attività.

8. Le sottocommissioni operano su richiesta del comitato provinciale prezzi ed hanno in particolare il compito di accertare gli elementi singoli costituenti il costo di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione delle merci, dei prodotti e dei servizi nonché compiti di proposta al comitato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

9. Alle funzioni di segreteria della commissione e delle sottocommissioni tecniche provvede la segreteria del comitato provinciale prezzi.

#### Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 23 marzo 1985, n. 27, è sostituito dal seguente:

1. «I comitati provinciali prezzi operano nel rispetto delle direttive emanate, a norma dell'ordinamento vigente, dal Governo, dal C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dal C.I.P. (Comitato interministeriale prezzi)».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 giugno 1988

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1988.*  
88R0871

### LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 35.

**Proroga dei termini stabiliti dall'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8, per la redazione del piano di assetto del parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini», a norma dell'art. 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 del 9 luglio 1988)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Sono prorogati i termini per la redazione del piano di assetto del parco naturale dell'Appennino «Monti Simbruini» dalla data di scadenza stabilita dall'art. 1 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 74, fino ai successivi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 21 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 giugno 1988

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 giugno 1988.*

88R0872

**LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 36.**

**Iniziativa culturale della regione Lazio in occasione del cinquantenario anniversario della morte di Antonio Gramsci.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 del 9 luglio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di promuovere una più approfondita conoscenza sui valori storici e di pensiero dell'opera di Antonio Gramsci la regione cura l'attuazione di programmi di attività culturali e di interventi con particolare riferimento a:

a) l'organizzazione a Formia, in collaborazione con il comune di un convegno internazionale di studi sull'attuale dell'opera di Antonio Gramsci, con la guida scientifica dell'istituto «Gramsci» di Roma e l'apporto di qualificati istituti di ricerca e di studio;

b) l'organizzazione di un concorso nazionale per la progettazione di un'opera commemorativa di Antonio Gramsci da collocarsi nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Formia e la realizzazione dell'opera stessa in collaborazione con il comune di Formia.

Art. 2.

1. I programmi di cui all'articolo precedente sono predisposti dall'assessorato regionale alla cultura e sono approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1988.

2. La suddetta somma è iscritta in termini di competenza al cap. 16593 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 con la seguente denominazione «Iniziativa culturale della regione Lazio in occasione del cinquantenario anniversario della morte di Antonio Gramsci».

3. Alla copertura della somma occorrente si fa fronte mediante riduzione dell'importo di lire 600 milioni del cap. 29851, lettera d), elenco n. 4 «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti relativo alle spese correnti del quinto programma».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 giugno 1988

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 giugno 1988.*

88R0873

**LEGGE REGIONALE 22 giugno 1988, n. 37.**

**Interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione nei settori della cultura e dell'ambiente.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 del 9 luglio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

**DISCIPLINA GENERALE PER LA FORMULAZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE IN MATERIA DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.**

Art. 1.

*Finalità e progetti operativi*

1. La Regione persegue lo sviluppo dell'occupazione anche attraverso la politica di salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali.

2. A tal fine la Regione promuove, attraverso avvisi pubblici, la formulazione di progetti riferiti ad apposite specificazioni definite con deliberazione della giunta regionale in base ad orientamenti, indirizzi e criteri stabiliti con deliberazione del consiglio regionale su proposta della stessa giunta.

Art. 2.

*Soggetti abilitati alla presentazione ed all'attuazione dei progetti*

1. I progetti di cui al precedente articolo possono essere presentati ed attuati da enti locali e loro consorzi nonché da cooperative, da imprese, sotto qualsiasi forma societaria costituite, e loro consorzi.

Art. 3.

*Presentazione dei progetti*

1. I progetti di cui al precedente art. 1, nei modi e nei tempi stabiliti negli avvisi pubblici, saranno presentati all'assessorato regionale competente in materia di cultura.

Art. 4.

*Procedura per l'esame e la formazione della graduatoria dei progetti. Attuazione dei progetti*

1. L'esame dei progetti di cui ai precedenti articoli verrà effettuato da un'apposita commissione presieduta dall'assessore regionale alla cultura e nominata con deliberazione della giunta regionale.

2. La commissione sarà composta da rappresentanti degli enti locali, dai competenti sovrintendenti del Ministero per i beni culturali ed, eventualmente, da esperti nelle materie trattate nei progetti.

3. La commissione di cui ai precedenti commi, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle strutture dell'assessorato regionale alla cultura.

4. La commissione elabora una relazione conclusiva del proprio lavoro che costituisce momento istruttorio per le determinazioni della giunta regionale.

5. La giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale, con propria deliberazione, determina la graduatoria dei progetti esaminati dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo e procede all'affidamento per la relativa attuazione.

6. L'affidamento è disciplinato da apposita convenzione approvata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

7. Nella convenzione è previsto il procedimento di realizzazione e valutazione in corso d'opera del progetto, al quale partecipano i soggetti istituzionali che hanno composto la commissione d'esame.

## Art. 5.

*Contenuto dei progetti*

1. Per il conseguimento delle finalità indicate nel precedente art. 1 assumono particolare rilievo i progetti diretti alla gestione dei servizi culturali degli enti locali ed alla migliore fruizione delle aree di interesse naturale, nonché dei complessi archeologici e monumentali, nel rispetto delle competenze statali fissate dalla vigente normativa in materia di beni culturali.

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## Art. 6.

*Utilizzazione stanziamento*

1. L'utilizzazione dello stanziamento di L. 10.000.000.000 previsto dagli articoli 17 e 18, lettera *h*), della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19, avviene in base a quanto indicato nei successivi articoli e nel rispetto delle procedure previste nel titolo I.

2. Sono soppressi i progetti «circuiti museale centrale», «parco produttivo del litorale romano» e «parco archeologico di Ostia e Fiumicino».

## Art. 7.

*Progetto «aree archeologiche centrali»*

1. Il progetto «aree archeologiche centrali», si propone, nel comune di Roma, l'avvio della realizzazione di parchi archeologici con la riqualificazione delle aree di proprietà comunale consistente in indagini di scavo e relativi restauri, sistemazioni ambientali ed integrazione di infrastrutture urbane.

## Art. 8.

*Progetto «Etruria meridionale»*

1. Il progetto relativo all'Etruria meridionale si propone, anche in connessione alla realizzazione del «progetto Etruschi», di valorizzare l'intera area garantendo nell'ambito delle competenze regionali la gestione e la fruizione di musei, aree archeologiche, complessi monumentali, biblioteche, archivi storici affidati agli enti locali, parchi e riserve naturali.

2. A tal fine l'assessorato alla cultura della Regione provvede ad individuare, anche mediante opportune consultazioni, le esigenze gestionali ed i profili professionali necessari per la formulazione degli avvisi pubblici.

## Art. 9.

*Progetto «area di Tivoli» e «area Castelli Romani»*

1. Il progetto «area di Tivoli» riguarda l'area ad est di Roma imperniata su Tivoli ed estesa alla Valle dell'Aniene, all'area Prenestina ed al Sublancense.

2. Il progetto «area Castelli Romani» si riferisce ai comuni compresi nel territorio così denominato.

3. Ambedue i progetti si propongono la valorizzazione delle relative aree mediante interventi finalizzati ad assicurare lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale (musei, biblioteche, centri culturali, strutture di spettacolo).

4. Gli interventi possono riguardare opere edilizie per la ristrutturazione delle sedi ed acquisto di beni per il loro allestimento.

5. Gli enti proprietari devono offrire idonee garanzie per la loro gestione e per la pubblica fruizione, assicurando:

- a) l'apertura al pubblico;
- b) la gestione del servizio con personale idoneo;
- c) la disponibilità a concedere alla Regione l'uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa;
- d) l'accesso gratuito a biblioteche e centri culturali;
- e) l'accesso gratuito ai musei per esigenze didattiche.

6. La valutazione dei progetti, ai sensi dell'art. 4 della presente legge, deve tener conto dei riflessi occupazionali connessi al funzionamento delle strutture oggetto degli interventi.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

## Art. 10.

*Stanzamenti*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per l'anno 1988 vengono istituiti i seguenti capitoli di bilancio e stanziati i seguenti importi:

cap. 16601 «Interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione nei settori della cultura e dell'ambiente con riferimento al progetto «Etruria meridionale», L. 3.000.000.000;

cap. 16651 «Investimenti finalizzati allo sviluppo della occupazione con riferimento alla realizzazione di parchi archeologici nel comune di Roma», L. 4.000.000.000;

cap. 16652 «Investimenti finalizzati allo sviluppo della occupazione con riferimento ai progetti «Area di Tivoli» ed «Area Castelli Romani», L. 3.000.000.000.

2. Il progetto di cui al precedente art. 7 è finanziato sul cap. 16651, quello di cui al precedente art. 8 sul cap. 16601 e quello di cui al precedente art. 9 sul cap. 16652.

## Art. 11.

*Copertura finanziaria*

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per L. 7.000.000.000 mediante utilizzo dei fondi iscritti al cap. 29802, lettera *i*) e per L. 3.000.000.000 mediante utilizzo dei fondi iscritti al cap. 29851, lettera *b*) del bilancio 1987 ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 giugno 1988

## LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 giugno 1988.*

88R0874

## LEGGE REGIONALE 24 giugno 1988, n. 38.

**Istituzione nel comune di Sutri del parco urbano denominato «Parco dell'antichissima città di Sutri».**

*(Pubblicata nel supp. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 del 9 luglio 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione in conformità ai principi generali enunciati nella legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, istituisce nel comune di Sutri il parco urbano denominato «Parco dell'antichissima città di Sutri».

2. Il parco è delimitato dai confini riportati nella cartografia scala 1:2000 che fa parte integrante della presente legge.

## Art. 2.

1. La gestione del parco di cui al precedente articolo è affidata al comune di Sutri che, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, approva il programma di valorizzazione e definisce l'utilizzazione degli immobili in esso esistenti. Gli eventuali introiti derivanti dal pagamento di una somma per accedere al parco od ai servizi in esso esistenti o per la gestione dei servizi inframuseali e/o collaterali alla fruizione dei monumenti devono essere finalizzati al contenimento delle spese di gestione.

2. Entro sei mesi dall'approvazione del programma di attuazione del parco deve essere altresì predisposto, da parte del comune, il regolamento di attuazione secondo quanto previsto nell'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

## Art. 3.

1. Nel territorio del parco, già ricompreso dal vigente piano regolatore generale, nella sottozona G1 destinata a creazione di parchi e giardini pubblici, è vietato edificare.

2. Il comune, con decisione motivata, può realizzare strutture finalizzate alla migliore fruizione pubblica del parco e gli impianti igienici che si rendessero necessari.

## Art. 4.

1. Il comune procede all'acquisizione o all'esproprio dei terreni e degli immobili compresi nel perimetro del parco secondo la normativa in vigore, nazionale e regionale.

2. Le opere e le acquisizioni, comunque destinate alla valorizzazione del parco, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

## Art. 5.

1. L'ente gestore è autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organizzazioni di ricerca e con organismi a base associativa, per la gestione di tutti i servizi generali e collaterali ivi comprese le attività progettuali, necessarie alla conduzione ed al funzionamento ordinario del parco.

2. L'ente gestore è autorizzato, altresì a stipulare convenzioni con il Ministero per i beni culturali ed ambientali al fine di pervenire alla più ampia fruibilità ed all'organico inserimento nel parco dei monumenti archeologici posti sotto la tutela degli organi periferici dello stesso Ministero.

## Art. 6.

1. Il comune istituisce nel proprio bilancio di previsione un capitolo denominato «Gestione e valorizzazione del parco dell'antichissima città di Sutri».

2. Il comune, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, discute ed approva una relazione sulla gestione del parco e sull'attuazione del programma di valorizzazione che può essere aggiornato e modificato.

## Art. 7.

1. La Regione, per le finalità della presente legge, concede al comune un contributo straordinario per l'anno 1988 di L. 1.000.000.000.

2. La Regione, a partire dall'anno 1988, concorre alle spese di gestione e di valorizzazione del parco con un contributo annuo di L. 100.000.000, rivalutabile secondo il variare dell'indice di inflazione, secondo i dati dell'ISTAT (Istituto centrale di statistica).

## Art. 8.

1. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 è istituito il cap. n. 21051 denominato «Contributo straordinario al comune di Sutri per l'acquisizione e l'esproprio di terreni ed immobili compresi nel parco dell'antichissima città di Sutri» con dotazione di L. 1.000.000.000.

2. A copertura della spesa di L. 1.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede con pari riduzione del cap. n. 29852, elenco n. 4, lettera e), dell'assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1987, legge regionale 9 gennaio 1988, n. 2, che presenta la necessaria disponibilità.

3. Nei bilanci di previsione della Regione, a partire dall'esercizio 1989, è finanziato il cap. n. 21051 «Contributo annuale al comune di Sutri per la gestione e la valorizzazione del parco dell'antichissima città di Sutri» con dotazione di L. 100.000.000 annui alla cui copertura si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 giugno 1988

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 giugno 1988.*

*(Omissis).*

88R0875

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1988, n. 17.

**Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 1988.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 15 del 16 agosto 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1988 è autorizzato il finanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato «A» nella misura a fianco di ciascun intervento indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

Art. 2.

Per l'anno 1988 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato «B» concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

## Art. 3.

Per l'anno 1988 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato «C» annesso alla presente legge.

## Art. 4.

Per l'anno 1988 è assegnata all'Ente regionale di sviluppo agricolo del Molise, ai sensi della lett. «C» dell'art. 19 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40 il contributo di L. 6.500.000.000 iscritta al cap. di spesa n. 43800.

## Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 10 agosto 1988

DI LAURA FRATTURA

(Omissis).

88R0877

## LEGGE REGIONALE 10 agosto 1988, n. 18.

**Bilancio annuale di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 1988. Bilancio pluriennale 1988-1990.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 15 del 16 agosto 1988)

(Omissis).

88R0878

## LEGGE REGIONALE 10 agosto 1988, n. 19.

**Riordino delle norme regolanti le decorrenze delle indennità previste dalla legge regionale 31 marzo 1972, n. 3 e successive modifiche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 15 del 16 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La corresponsione dell'indennità di carica, di presenza e di missione ai consiglieri regionali, decorre dal giorno della loro proclamazione e cessa il giorno precedente quella dei nuovi eletti.

Ai consiglieri che cessano dalla carica, le indennità di cui al primo comma sono corrisposte, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.

Il trattamento spettante ai consiglieri che svolgono una delle funzioni previste dall'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 3, è corrisposto a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

## Art. 2.

La norma di cui all'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 3, prima parte, va interpretata nel senso di riferirsi soltanto ai consiglieri eletti per la prima volta, e non ai consiglieri già in carica e rieletti, per i quali non sussiste soluzione di continuità nel mandato.

## Art. 3.

Tutte le norme incompatibili con l'art. 1, della presente legge sono abrogate.

## Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 10 agosto 1988

DI LAURA FRATTURA

88R0879

## LEGGE REGIONALE 23 agosto 1988, n. 20.

**Interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 16 del 1° settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

INTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ  
IN SETTORI SOCIALMENTE UTILI

## Art. 1.

*Istituzione del fondo triennale regionale*

La regione Molise, al fine di rendere effettivo di diritto al lavoro dei cittadini residenti nel territorio regionale e per concorrere al superamento della grave crisi occupazionale esistente, in applicazione dell'art. 4 dello statuto, con la presente legge istituisce il Fondo triennale regionale per l'occupazione giovanile.

Il fondo è rivolto al finanziamento di progetti finalizzati alla produzione di servizi nei seguenti settori: gestione e manutenzione di opere infrastrutturali; valorizzazione, manutenzione e fruizione di beni turistici e culturali; salvaguardia del territorio e dell'ambiente; servizi di utilità sociale e servizi reali forniti alle imprese di ogni settore. Possono accedere al suddetto fondo:

a) cooperative e società aventi le caratteristiche di cui alla presente legge per la promozione dell'occupazione e imprenditorialità giovanile;

b) comuni singoli, o associati, province, Comunità montane, i quali utilizzino, per l'attuazione dei progetti i soggetti di cui alla lettera precedente.

Dei finanziamenti del fondo possono usufruire anche progetti di portata regionale o di carattere intersettoriale definiti dalla Regione.

Il fondo è rivolto altresì al finanziamento dei progetti finalizzati al sostegno dell'apprendistato nel settore artigianale ed all'acquisizione di nuove professionalità. Possono quindi accedere al fondo per l'occupazione giovanile;

c) aziende artigiane che assumono giovani apprendisti con particolare attenzione per portatori di handicaps e a rischio di emarginazione;

d) enti, società, cooperative e aziende artigiane che, in base alle rispettive e reali necessità vogliono assumere, previo svolgimento di corsi e/o stages aziendali sia in Italia che all'estero.

#### Art. 2.

##### *Piano annuale di interventi*

Il consiglio regionale entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta della giunta regionale, approva il piano annuale di interventi per l'occupazione giovanile.

Nel finanziamento dei progetti si terrà conto del tasso di disoccupazione esistente nei comuni, dell'incremento occupazionale assicurato dagli interventi, della durata del progetto, del livello di utilizzazione di eventuali precedenti finanziamenti da parte dei richiedenti nonché della capacità di riequilibrio occupazionale tra i sessi nel rispetto della legge sulle pari opportunità.

#### Art. 3.

##### *Progetti degli enti locali*

I comuni singoli o associati, le province e le Comunità montane per usufruire di contributi per la realizzazione dei progetti affidano in convenzione l'attuazione degli stessi a cooperative o società aventi i requisiti di cui alla presente legge.

Le domande di finanziamento devono essere presentate alla Regione, corredate del progetto approvato dai rispettivi organi competenti, entro il 31 marzo di ogni anno.

Le relative modalità saranno stabilite dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I suddetti enti possono richiedere il finanziamento dei progetti fino al massimo del 60% dell'importo totale in conto capitale a condizione di impegnare i propri fondi destinati alla copertura dei costi residui. Essi sono tenuti a dare pubblico avviso delle iniziative che intendono promuovere ai sensi della presente legge, specificando la durata del progetto e il numero delle unità che si impiegheranno.

#### Art. 4.

##### *Requisiti delle imprese, cooperative e delle società*

Le cooperative e società che possono usufruire degli interventi previsti nella presente legge devono essere costituite in misura non inferiore al 51% del numero dei soci da giovani iscritti nelle liste di collocamento in età compresa, all'atto della costituzione della cooperativa, tra i 18 e i 35 anni.

Le cooperative di cui alla presente legge devono ispirarsi ai principi della mutualità richiamati nei rispettivi statuti con riferimento all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, e devono essere in possesso, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni per l'espletamento delle attività.

Le società ammesse ai benefici della presente legge devono essere costituite secondo le norme del Codice civile. Sono escluse le S.p.A. e le Società di fatto.

I soci non possono far parte di più di una cooperativa o società che usufruisca delle agevolazioni previste dalla presente legge e sono tenuti a partecipare all'effettivo svolgimento delle attività nella misura indicata dai programmi approvati e finanziati.

Qualora le cooperative e le società ammesse ai contributi della presente legge abbiano un numero di soci non inferiore ad un terzo costituito da lavoratori ex emigrati, che abbiano svolto attività lavorativa all'estero per un periodo non inferiore ad un anno negli ultimi cinque anni, hanno titolo di priorità nel piano annuale di cui all'art. 2 della presente legge.

#### Art. 5.

##### *Procedure*

Le domande volte ad ottenere i benefici di cui alla presente legge, devono essere inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno alla giunta regionale corredate della documentazione richiesta dalle leggi di settore e del progetto che si intende realizzare.

Il progetto deve contenere l'indicazione della relativa localizzazione dei livelli occupazionali iniziali e che si prevede di raggiungere a regime, un piano tecnico finanziario che individui le caratteristiche, gli obiettivi, l'ammontare e la durata del programma di investimento, gli spazi di mercato che si intendono coprire e la presumibile entità delle commesse e delle utenze. Al progetto, che deve individuare distintamente le spese relative alla fase di elaborazione dell'iniziativa, di investimento, di attività di formazione, qualificazione professionale e quelle funzionali alla realizzazione del progetto deve essere altresì allegata la documentazione seguente:

a) estratto libri soci;

b) atto costitutivo e statuto omologato e trascritto;

c) «curriculum» dei soci della cooperativa o della Società che dimostri l'adeguata professionalità degli stessi in relazione al settore operativo e al programma di attività previsto in progetto;

d) bilanci e flussi di cassa preventivi riferiti almeno ai primi tre anni del programma di investimento.

Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale propone al consiglio regionale il piano annuale d'intervento con il quale si ripartiscono le somme disponibili in bilancio.

#### Art. 6.

##### *Benefici*

Ai beneficiari di cui all'art. 1 lettera a) della presente legge sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese di investimento di attrezzature fino al limite massimo del 60% delle spese medesime ritenute ammissibili e nell'ambito di un fondo complessivo stabilito dal piano annuale di cui al precedente art. 2;

b) Contributi in conto interessi su un mutuo di importo pari al 30% delle spese riconosciute ammissibili ai sensi della precedente lettera, da contrarre con Istituti di credito convenzionati con la regione Molise. Detti contributi sono concessi per un mutuo della durata massima di cinque anni, di cui un anno di preammortamento, ed in misura tale che il tasso a carico dei soggetti beneficiari non sia superiore al tasso di riferimento stabilito dalla normativa statale in materia di credito agevolato.

Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre previste dalle leggi statali vigenti.

Non sono riconosciuti ammissibili a tali agevolazioni le spese per acquisto e la locazione finanziaria di beni immobili.

#### Art. 7.

##### *Modalità di erogazione dei contributi*

I finanziamenti di cui al primo comma, lettera a) del precedente articolo 6 sono erogati ai soggetti beneficiari in forma di anticipazione nella misura del 70% ed in forma di saldo per il restante 30% a seguito dell'invio del rendiconto e del collaudo approvato dalla Regione.

#### Art. 8.

##### *Fidejussioni*

La regione autorizza la finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise Finmolise S.p.A. a garantire con rilascio di fidejussioni, ai soggetti beneficiari della presente legge che non dispongono di garanzie reali o personali sufficienti alla copertura del rischio, i mutui stipulati ai sensi del precedente art. 6.

Ciascuna fidejussione non può superare l'importo di L. 50.000.000 e la durata di anni cinque.

A tale scopo la Regione costituisce un fondo speciale di garanzia, gestito dalla Finmolise, per i rischi alla stessa derivanti dalle inadempienze dei soggetti mutuatari.

Gli interessi maturati sulla disponibilità di cassa del predetto fondo speciale sono accreditati allo stesso fondo.

I rapporti tra la Regione e la Finmolise, in relazione alla costituzione di detto fondo, sono disciplinati da apposita convenzione, da approvarsi con delibera di giunta regionale.

#### Art. 9.

##### *Anticipazioni*

Al fine di consentire il superamento delle iniziali carenze di mezzi finanziari da parte dei soggetti che siano in attesa di ottenere l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge ed alla legge 28 febbraio 1986 n. 44, la Regione autorizza la Finmolise a concedere ai soggetti medesimi prestiti commisurati alla natura e caratteristiche del progetto approvato.

Il prestito è subordinato all'emissione del decreto di concessione del contributo da parte dell'organo competente che ne costituisce garanzia.

Ciascun prestito non può superare l'ammontare di L. 100.000.000, la durata di un anno ed il tasso a carico dei beneficiari non può essere inferiore a quello agevolato stabilito, per il settore d'appartenenza, dalla normativa statale.

I rapporti tra la Regione e la Finmolise, in relazione alle operazioni di finanziamento, sono regolati da apposita convenzione da approvarsi dalla giunta regionale.

#### Art. 10.

##### *Contributo integrativo per fitto locali*

Alle cooperative e società aventi i requisiti stabiliti nel precedente art. 5 che intraprendano iniziative nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale viene concesso, per un massimo di due anni, un contributo pari al 50% del canone di affitto dei locali adibiti a laboratori e mostre, risultante da contratto stipulato e registrato a norma delle leggi vigenti.

### TITOLO II

#### PROVVIDENZE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO E DI NUOVE PROFESSIONALITÀ

#### Art. 11.

##### *Interventi per l'assunzione di apprendisti*

Allo scopo di favorire il rilancio di particolari settori dell'artigianato tradizionale e artistico locale, in attesa di riorganizzare il complesso degli interventi in materia, la regione Molise concede i contributi alle aziende artigiane, ubicate nel territorio regionale, che assumano alle proprie dipendenze giovani apprendisti ai sensi della normativa vigente.

Per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge occorre che l'imprenditore artigiano dimostri di aver assolto agli obblighi previsti dalla legge 3 luglio 1956, n. 706, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1688, della legge 2 aprile 1968, n. 424 e di corrispondere all'apprendista una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, stipulati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti nelle C.N.E.L.

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo le aziende artigiane che svolgono le attività individuate annualmente con la formazione del piano di cui al precedente art. 2.

#### Art. 12.

##### *Misure dei contributi*

Il contributo regionale di cui all'art. 11 è fissato:

L. 3.600.000 annue per ogni apprendista per un massimo di tre unità e per non più di tre anni per ogni azienda artigiana.

Tale contributo è raddoppiato per l'apprendista che sia portatore di handicaps riconosciuto ai sensi del successivo art. 13.

Tale contributo, computato a consuntivo, sarà maggiorato del 50% nel caso in cui, terminato il suddetto periodo, l'azienda assuma il lavoratore portatore di handicaps a tempo indeterminato.

per le aziende artigiane ricadenti nelle aree classificate montane viene elevato del 25%.

#### Art. 13.

##### *Interventi a favore di soggetti portatori di handicaps*

Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti che presentano una menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche, psichiche e sensoriali riconosciuta dalla competente struttura del servizio sanitario nazionale, la Regione incentiva l'assunzione attraverso l'erogazione di contributi a favore di piccole e medie aziende nei settori di competenza regionale.

Alle aziende che assumono in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro soggetti portatori di handicaps è concesso, a domanda delle stesse un contributo di L. 400.000 per ogni mensilità di retribuzione ad essi corrisposta.

Il periodo di assunzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a mesi 24 e superiore a mesi 36.

#### Art. 14.

##### *Interventi a favore dei giovani a rischio di emarginazione*

Al fine di agevolare il recupero e il riadattamento sociale dei tossico-dipendenti, dei giovani in difficoltà per problemi socio-familiari esclusi dal normale circuito scolastico, nonché dei giovani ricadenti nell'area penale quali minori già ristretti negli istituti penitenziari minorili o dimessi da questi per concessione di misura alternativa alla detenzione, la Regione favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, incentivandone l'assunzione e l'apprendistato attraverso l'erogazione di contributo a favore di piccole e medie aziende nei settori di competenza regionale.

Alle aziende che assumono i tossico-dipendenti e i giovani in difficoltà socio-familiari o ricadenti nell'area penale in età compresa tra i 15 e i 35 anni sono concessi contributi nelle misure in cui agli articoli 12 e 13.

Il periodo di assunzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a mesi 24 e superiore a mesi 36.

Il contributo di cui all'art. 12, primo comma computato a consuntivo, sarà maggiorato del 30% nel caso in cui, terminato l'apprendistato, l'azienda assuma il lavoratore di cui trattasi a tempo indeterminato.

#### Art. 15.

##### *Condizioni*

Per concorrere all'assegnazione dei benefici di cui agli articoli 12, 13 e 14 della presente legge le aziende devono:

a) corrispondere ai giovani una retribuzione pari a quella prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) non avere effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti la pubblicazione della presente legge nonché nel periodo successivo alla data di pubblicazione della stessa;

c) non interrompere il rapporto di lavoro con i giovani assunti per i quali sono assegnati i contributi della presente legge per l'intero periodo di concessione dei benefici.

#### Art. 16.

##### *Modalità di erogazione*

I contributi previsti dal titolo II della presente legge sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa giunta. Essi sono erogati nella misura del 25% della richiesta formulata dai beneficiari, previa acquisizione di parere del settore lavoro. A presentazione del rendiconto quadrimestrale il presidente, su conforme deliberazione della giunta regionale disporrà l'erogazione a saldo.

Quadrimestralmente la giunta regionale trasmettè alla presidenza del consiglio l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma del presente articolo.

#### Art. 17.

##### *Contributi per l'acquisizione di nuove professionalità*

Allo scopo di favorire l'acquisizione di nuove professionalità da parte di giovani di età non superiore a 35 anni la Regione concede, ai soggetti di cui all'art. 1, comma terzo, punto *d*, della presente legge ed a domanda degli stessi da inoltrare alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, contributi per agevolare la frequenza di corsi e/o stages aziendali aventi particolare contenuto scientifico e/o tecnologico da attuarsi presso aziende, Enti pubblici e privati che abbiano scopi formativi.

Ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980, la Regione può stipulare apposite convenzioni con le Università per la concessione di borse di studio.

#### Art. 18.

##### *Modalità e criteri di assegnazione di contributi per l'acquisizione di nuove professionalità*

L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 17 della presente legge è subordinata alla presentazione di un analitico programma di attuazione contenente l'indicazione degli enti o aziende presso cui saranno realizzati i programmi e i relativi costi previsti; dovranno essere altresì documentate opportunamente le esigenze delle realtà aziendali circa la professionalità da acquisire.

Ogni programma formativo non potrà superare i mesi dodici.

I contributi concessi sono erogati in rate successive e con eventuale acconto iniziale non superiore al 30% della misura totale del contributo concesso.

#### Art. 19.

##### *Programma per lo sviluppo di nuove professionalità*

Unitamente al piano annuale di cui all'art. 2 della presente legge è approvato il programma annuale per lo sviluppo di nuove professionalità. Il programma individuerà, tenuto conto dell'evoluzione della domanda di lavoro nei settori di competenza regionale, i campi nei quali deve essere favorita l'acquisizione di nuove professionalità. Lo stesso programma potrà individuare anche le tipologie professionali per le quali si ravvisa una precisa priorità di orientamento e dovrà contenere le modalità di verifica dei programmi approvati.

Il contributo concesso, fino al 90% dei costi riconosciuti, non può essere superiore in ogni caso a L. 10.000.000 per ogni unità prevista riferito a una annualità.

### TITOLO III

#### COORDINAMENTO, VIGILANZA E DIVULGAZIONE

#### Art. 20.

##### *Coordinamento*

L'assessorato regionale al lavoro cura l'istruttoria degli atti di competenza della giunta regionale e coordina gli interventi previsti dalla presente legge.

#### Art. 21.

##### *Nucleo di valutazione*

Con decreto del presidente della giunta regionale è costituito il nucleo di valutazione dei progetti, composto dall'assessore regionale al lavoro, che lo presiede, da sei esperti nel campo della programmazione economica, dell'analisi tecnico-finanziaria, dei progetti delle politiche del lavoro nominati dal consiglio regionale con voto limitato a quattro.

Il nucleo di valutazione esprime pareri, che devono essere allegati alla proposta della giunta regionale sulla validità tecnica economica ed imprenditoriale dei progetti e sulla loro congruità finanziaria.

Per la nomina degli esperti non si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 33/1976 e successive modificazioni.

Le funzioni di segretario del nucleo sono svolte dal responsabile del settore lavoro.

Per ogni seduta del nucleo di valutazione, ai componenti esterni, oltre alle indennità di missioni e al rimborso delle spese di viaggio, compete un gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7.

#### Art. 22.

##### *Vigilanza e controllo*

La Regione provvede ad effettuare controlli circa l'attuazione dei progetti e la permanenza dei soggetti beneficiari dei requisiti di cui alla presente legge per l'eventuale decisione di sospensione o revoca dei benefici.

In ogni caso di scioglimento della cooperativa o della società si farà luogo al recupero dei contributi non utilizzati.

#### Art. 23.

##### *Conferenza regionale sull'occupazione giovanile*

Al fine di condurre una verifica complessiva dei problemi inerenti all'attuazione della presente legge, la giunta regionale convoca ogni anno una conferenza regionale per l'occupazione giovanile, con la partecipazione dei rappresentanti di movimenti e federazioni giovanili, delle forze sociali e imprenditoriali, delle autonomie locali, degli organismi associativi giovanili più significativi su scala regionale, dell'articolazioni regionali del Ministero del Lavoro, di Enti Economici e di ricerca.

#### Art. 24.

##### *Aggiornamento professionale*

Al fine di assistere nel modo più organico le iniziative volte alla creazione di una nuova imprenditorialità giovanile, la regione Molise secondo le procedure previste all'art. 10 della legge regionale n. 3 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni promuove seminari di aggiornamento per i giovani soci di cooperative e società che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge.

#### Art. 25.

##### *Iniziative di divulgazione*

La regione Molise realizza adeguate iniziative onde facilitare le operazioni di diffusione e di informazione riguardanti le iniziative a favore dell'occupazione giovanile e per favorire un maggior scambio di informazione fra domanda e offerta di lavoro.

A tal fine la Regione utilizza, anche tramite rapporti di convenzionamento, le strutture periferiche del sistema della formazione professionale, nonché associazioni senza fini di lucro costituite prevalentemente da giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni che svolgono attività per favorire nuova occupazione e che ne facciano richiesta.

#### Art. 26.

##### *Norma transitoria*

Nella fase di prima applicazione della presente legge si prescinde dai termini di cui agli articoli 3 e 5 e 17.

Il termine della presentazione dei progetti verrà indicato dalla giunta regionale con apposito avviso pubblico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 27.

##### *Norma finanziaria*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il triennio 1988/1990 in lire 10.500 milioni si farà fronte con quota parte delle somme rivenienti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 nonché di quelle che saranno attribuite ai sensi della legge 1° marzo 1986 n. 64.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Per gli esercizi 1989 e 1990 le stesse leggi approvative dei bilanci quantificheranno gli oneri annuali derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 28.

*Esecutività*

Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, la presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 23 agosto 1988.

DI LAURA FRATTURA

88R0880

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1988, n. 35.

**Riordino dell'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 100 del 22 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

*Natura e finalità dell'ente*

1. In attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386 e in conformità all'art. 52 dello Statuto regionale, l'ente di sviluppo nelle Marche, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253 e trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, assume la denominazione di Ente di sviluppo agricolo nelle Marche ed è ente regionale di diritto pubblico.

2. L'ente è strumento operativo della Regione ed esercita le sue attribuzioni nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive della Regione.

3. L'ente presta altresì, su richiesta, consulenza e assistenza per studi e progettazioni in materia agricola alle comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti in agricoltura.

4. L'ente opera in tutta la regione e ha sede in Ancona.

Art. 2

*Interventi per lo sviluppo agricolo e funzioni di organismo fondiario*

1. L'ente fornisce servizi nel campo dell'assistenza tecnica, della divulgazione agricola e sperimentazione agraria, con specifica attenzione per l'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Svolge le attività di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 20 e successive modificazioni.

3. Cura, altresì, la predisposizione e la diffusione dell'uso delle carte geopedologiche, gli adempimenti connessi alle attività agrometeorologiche, la sperimentazione e divulgazione delle energie alternative.

4. Esercita sul territorio regionale le funzioni in materia di fitopatologia già di competenza dell'Osservatorio delle malattie delle piante di Pescara.

5. Esercita le funzioni di organismo fondiario previste dalla legislazione statale e regionale.

6. Favorisce la formazione, l'organizzazione e il consolidamento di imprese familiari coltivatrici, singole o associate. In particolare promuove iniziative e strutture che favoriscano l'inserimento dei giovani nell'attività agricola.

7. Realizza, ai sensi del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1968, n. 948 e in armonia con i piani zonal, piani di riordino fondiario approvati dalla Regione; a tal fine assiste le imprese nella progettazione ed esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria e di organizzazione aziendale.

8. All'ente, inoltre, sono affidati i compiti spettanti alla Regione per gli interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina nel territorio delle Marche.

Art. 3

*Sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo produttivo in agricoltura*

1. L'ente collabora con le organizzazioni cooperative, professionali, sindacali e dei produttori, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative intese a promuovere e sviluppare la cooperazione e le altre forme associative. Può pertanto:

a) fornire alle cooperative e alle associazioni riconosciute dei produttori agricoli assistenza tecnica e amministrativa e favorire l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse comune;

b) assistere e favorire le cooperative nella realizzazione, acquisto, miglioramento e ammodernamento degli impianti e delle attrezzature;

c) fornire alle cooperative ed alle associazioni agricole, su provvedimento della giunta regionale, assistenza economica e finanziaria, anche mediante anticipazioni per la realizzazione di impianti ed attrezzature e sulla concessione di prestiti e contributi agricoli;

d) partecipare, su richiesta delle cooperative agricole, al collegio dei revisori dei conti delle stesse;

e) assumere, previa autorizzazione della giunta regionale, quote di partecipazione in società di interesse agricolo.

2. Qualora siano carenti o inadeguate le iniziative dei produttori rispetto ai piani e programmi regionali e comprensoriali, la giunta regionale può affidare all'ente la realizzazione degli impianti, attrezzature e servizi di interesse comune previsti nei piani e programmi e autorizzarne la gestione nella fase di avviamento.

3. La giunta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente, può autorizzare l'ente a gestire direttamente impianti e servizi di interesse comune per i produttori agricoli in caso di grave difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi che li gestiscono.

4. In ogni caso la gestione degli impianti o servizi deve essere affidata o riaffidata entro tre anni a produttori associati.

5. Le gestioni dirette di impianti collettivi e di servizi da parte dell'ente sono considerate ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 386/76 imprese agricole a tutti gli effetti.

6. L'ente può far ricorso al credito agrario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 4

*Attività promozionale e valorizzazione dei prodotti agricoli*

1. L'Ente promuove le attività volte alla individualizzazione, presentazione, promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli.

2. Partecipa direttamente e con i produttori agricoli alle manifestazioni, in Italia ed all'estero, volte alla valorizzazione delle produzioni agricole.

3. Favorisce la partecipazione a fiere e mercati dei produttori agricoli, specialmente nella fase della prima introduzione.

4. Svolge indagini e studi al fine di conoscere la evoluzione dei mercati e di programmare le attività promozionali conseguenti.

#### Art. 5

##### *Organi statuari*

Gli organi dell'ente sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 6

##### *Composizione del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto, oltre che dal presidente dell'ente, da:

- a) 10 consiglieri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a sette;
- b) 3 consiglieri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi e designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c) 12 consiglieri designati dalle organizzazioni professionali sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e in proporzione alla effettiva rappresentatività di ciascuna di esse a livello regionale;
- d) 1 consigliere in rappresentanza del personale in servizio designato mediante assemblea convocata dal presidente dell'ente.

2. Il consiglio di amministrazione scade con il consiglio regionale. Esso viene rinnovato entro i successivi quattro mesi e, comunque, rimane in carica fino al suo rinnovo.

3. Le modalità relative alla identificazione delle organizzazioni regionali più rappresentative e alla ripartizione della rappresentanza fra le stesse sono definite dal consiglio regionale, su proposta della giunta, almeno tre mesi prima della scadenza del consiglio di amministrazione dell'ente.

4. In mancanza della designazione dei rappresentanti da parte degli organismi indicati alla lettera c) del comma 1, entro quaranta giorni dalla richiesta dei competenti organi regionali, il consiglio di amministrazione può essere nominato e insediato con pienezza di poteri purché siano stati designati almeno 2/3 dei membri assegnati.

#### Art. 7

##### *Compiti del consiglio di amministrazione*

1. Spetta al consiglio deliberare:

- a) i piani e programmi dell'ente;
- b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- c) i regolamenti dell'ente;
- d) i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'ente;
- e) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- f) l'accettazione e la cancellazione di ipoteche;
- g) l'accettazione di donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione della giunta regionale;
- h) le transazioni;
- i) le spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
- l) l'assunzione, previa autorizzazione della giunta regionale, di quote di partecipazione in società di interesse agricolo;
- m) gli acquisti, le alienazioni, gli appalti e, in generale, tutti i contratti che superino per valore il limite di lire centocinquanta milioni.

2. Gli atti di cui ai punti a), b), c) e d) sono di competenza esclusiva del consiglio e non sono delegabili.

#### Art. 8

##### *Funzionamento del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce in via straordinaria ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri o di due componenti del comitato esecutivo o del presidente del collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio stesso. Si riunisce altresì su motivata richiesta del presidente della giunta regionale.

2. Le riunioni del consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Art. 9

##### *Il presidente*

1. Il presidente e il vicepresidente sono eletti dal consiglio regionale e sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale. Il presidente e il vicepresidente durano in carica quanto il consiglio di amministrazione.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni, compie gli atti esecutivi necessari per l'attuazione dei compiti dell'ente e sovrintende alla gestione dell'ente stesso. Compie, altresì, tutti gli atti di amministrazione che gli vengono demandati dal consiglio e dal comitato esecutivo dell'ente, nonché dalla giunta regionale, nei limiti e con le modalità che i suddetti organi stabiliscono di volta in volta.

3. Il vice presidente esercita le suddette funzioni in caso di assenza o di impedimento del presidente.

#### Art. 10

##### *Il comitato esecutivo*

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione con voto limitato a tre.

2. Il comitato esecutivo è l'organo propulsivo e di preparazione dell'attività del consiglio; ne attua gli indirizzi e le deliberazioni; adotta i provvedimenti connessi con le attribuzioni ad esso delegate dal consiglio; compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge e dai regolamenti al consiglio.

3. Gli atti assunti dal comitato esecutivo sono comunicati dal presidente al consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

4. Il comitato può assumere, nei casi di comprovata necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, esclusi quelli attinenti alle competenze esclusive e indelegabili del consiglio stesso. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti a ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

#### Art. 11

##### *Il collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da:

- a) presidente e due membri effettivi eletti dal consiglio regionale con votazioni separate e, per ciò che concerne i membri effettivi, con voto limitato a uno;
- b) 2 membri supplenti eletti con la procedura di cui sopra;
- c) 2 membri effettivi designati rispettivamente dal ministro dell'agricoltura e foreste e dal ministro del tesoro.

2. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

## 3. Il collegio dei revisori dei conti:

- a) esamina il bilancio, il rendiconto generale e le relazioni che li accompagnano;
- b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;
- c) elabora una relazione semestrale sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente, da trasmettere, con le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione, alla giunta regionale.

4. Il collegio dei revisori si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni due mesi; i relativi verbali con le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione, sono trasmessi anche alla giunta regionale.

5. I membri del collegio dei revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

6. Il presidente del collegio può altresì partecipare, sempre senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo.

## Art. 12

*Incompatibilità e decadenza*

1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti non possono avere parte in aziende e imprese che, anche operando al di fuori della regione, forniscano beni o prestino servizi all'ente stesso.

2. Non possono far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti: i consiglieri regionali, i sindaci ed assessori comunali, i presidenti e gli assessori provinciali, i presidenti delle associazioni dei comuni e delle comunità montane e i membri degli organi esecutivi di tali enti, i componenti dei consigli di amministrazione di altri enti regionali.

3. Non possono altresì far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti i dipendenti regionali e comunque in servizio presso l'ente, ad eccezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 6, lettera d).

4. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ente che non partecipino, nel corso dell'anno, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del rispettivo organo, decadono dall'ufficio. Le cause sopravvenute di incompatibilità previste dal presente articolo comportano egualmente la decadenza a norma dei successivi commi.

5. La causa di decadenza è contestata dal presidente della giunta regionale all'interessato, previa comunicazione dell'organo di cui fa parte, con facoltà di controdeduzioni nei dieci giorni successivi.

6. La decadenza dei componenti elettivi è pronunciata dal consiglio regionale, su proposta motivata del presidente della giunta, previa delibera della giunta medesima. La dichiarazione di decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 6, lettere c), d) e dei membri del collegio dei revisori dei conti di designazione ministeriale è pronunciata, previa delibera della giunta regionale, dal presidente della giunta e comunicata agli organismi di designazione e ai ministeri competenti.

7. La sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione e dei collegi dei revisori dei conti avviene con la stessa procedura prevista per la nomina e rispettando le proporzioni previste dalla presente legge.

## Art. 13

*Indennità*

1. Al presidente, al vicepresidente ed ai componenti del comitato esecutivo compete una indennità mensile pari rispettivamente a L. 2.500.000, a L. 1.500.000 ed a L. 900.000.

2. Ai medesimi, residenti in comuni distanti più di 15 chilometri dalla sede dell'ente, è corrisposto per ogni seduta un rimborso forfetario mensile delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo della benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per la percorrenza media pari al doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente arrotondato per eccesso alla decina di chilometri.

3. Agli altri componenti del consiglio di amministrazione spetta una indennità di presenza per ogni giornata seduta di L. 50.000.

4. Ai medesimi, residenti in comuni distanti più di 15 chilometri dalla sede dell'ente, è corrisposta per ogni giornata seduta una indennità di missione forfetaria di L. 15.000 oltre al rimborso forfetario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo della benzina super vigente nel tempo moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente.

5. Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori dei conti, compete un emolumento mensile pari rispettivamente al 40% e al 25% dell'indennità di carica attribuita al presidente dell'ente. Ai medesimi compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo.

6. Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, per le missioni effettuate in relazione alla funzione esercitata, spetta il trattamento previsto a favore dei consiglieri regionali.

## Art. 14.

*Programmi di attività e ordinamento contabile*

1. L'ente opera sulla base di programmi di attività annuali e pluriennali da sottoporsi all'approvazione della Regione contestualmente alla deliberazione di adozione dei bilanci preventivi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'ente, in conformità alle norme contenute nella legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, disciplina con apposito regolamento di contabilità la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo, la gestione finanziaria, con particolare riguardo alla definizione degli atti di impegno, alla conservazione in bilancio dei residui, alla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, alla responsabilità degli amministratori e dei capi degli uffici, all'amministrazione del patrimonio e ai contratti.

## Art. 15

*Approvazione delle delibere*

1. Tutte le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, anche se delegate al comitato esecutivo, e quelle di competenza del comitato esecutivo concernenti il personale e il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 21 della presente legge sono soggette ad approvazione della giunta regionale.

2. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, le deliberazioni indicate nel comma 1 diventano esecutive, se nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle medesime, la giunta regionale non abbia adottato un provvedimento di annullamento.

3. Il termine è interrotto se, prima della scadenza, la giunta regionale, chieda il riesame dell'atto, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

4. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso all'unanimità dei componenti. In tal caso l'atto viene trasmesso alla giunta regionale entro tre giorni dalla sua adozione.

5. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono approvati con le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

6. In deroga all'art. 53 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, le variazioni al bilancio di previsione sono approvate dalla giunta regionale e sono comunicate, entro dieci giorni, alla commissione consultiva competente in materia finanziaria.

7. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo della giunta regionale con le procedure di seguito fissate.

8. L'elenco di tutti i provvedimenti di cui al precedente comma deve essere trasmesso alla giunta regionale che può chiedere copia dei medesimi nei dieci giorni successivi alla ricezione.

9. Gli atti richiesti possono essere annullati dalla giunta regionale nei successivi venti giorni.

10. Entro lo stesso termine la giunta regionale può, altresì, chiedere all'ente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

11. Qualora, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'elenco, la giunta non richieda copia degli atti, essi diventano esecutivi.

Art. 16  
*Vigilanza*

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'ente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, e ne coordina le attività affidate con quelle delegate agli enti locali.

2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza il presidente della giunta regionale, sentita la medesima, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente;

b) provvedere, previa diffida agli organi dell'ente, al compimento degli atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ne ritardino l'adempimento.

3. Può inoltre sciogliere il consiglio di amministrazione dell'ente, su conforme deliberazione della giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze per atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per altre attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente. Con la procedura di cui sopra può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi. Su conforme deliberazione del consiglio regionale, può revocare il presidente dell'ente per violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempimenti per atti dovuti e per accertare gravi irregolarità.

Art. 17.  
*Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'ente è costituito da:

- a) attività e passività finanziarie;
- b) beni mobili e immobili, crediti, titoli di credito, beni di natura;
- c) beni destinati al servizio dell'ente e altre attività non disponibili;
- d) passività consolidate e passività diverse;
- e) fondo di dotazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253.

2. I beni costituenti il patrimonio dell'ente sono descritti in appositi inventari indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore.

Art. 18.  
*Struttura operativa*

1. La struttura operativa dell'ente è articolata in:

- a) direzione generale;
- b) servizi;
- c) uffici;
- d) sezioni.

Art. 19.  
*Direttore generale*

1. Il direttore generale è nominato dalla giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente e dura in carica quanto il consiglio medesimo.

2. Il direttore generale è scelto fra il personale del ruolo unico regionale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale ed in possesso dei comprovati requisiti tecnico-professionali.

3. L'incarico di direttore generale può essere revocato con provvedimento motivato con le stesse modalità previste per la nomina.

4. Al direttore spetta, per la durata dell'incarico, una indennità pari a quella prevista dalla lettera a) dell'art. 78 della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31.

5. L'incarico di direttore generale, con le stesse modalità fissate dal comma 1, può essere conferito con contratto a termine di durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione, a un esperto o professionista estraneo all'amministrazione.

6. In tal caso è attribuito all'incaricato un compenso onnicomprensivo annuo pari alla retribuzione iniziale prevista per il personale regionale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, aumentata di una somma non superiore al 20% e dell'importo corrispondente alla indennità integrativa speciale.

7. Il direttore è responsabile della direzione generale, esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e firma, congiuntamente al presidente, i relativi verbali. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma del presidente e del direttore generale.

8. Il direttore generale è responsabile del personale e del buon funzionamento della struttura operativa, sovrintende all'attività dei servizi anche mediante riunioni periodiche dei responsabili, predispone i piani ed i programmi di attività, cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, gli adempimenti per l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'ente stesso.

9. In caso di assenza e/o impedimento del direttore generale, le sue funzioni sono svolte dal dirigente della seconda qualifica funzionale con maggiore anzianità di qualifica tra quelli assegnati all'ente e in caso di parità di anzianità di qualifica, dal dirigente più anziano di età.

Art. 20.  
*Competenze dei servizi*

1. La struttura operativa dell'ente si compone:

a) del SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO

Il servizio ha competenza in materia di assistenza tecnica, comprese la difesa fitosanitaria e l'agrometeorologia, di divulgazione agricola, sperimentazione agraria ed attività fondiaria;

b) del SERVIZIO COOPERAZIONE

Il servizio collabora con il sistema cooperativo ed associativo per la realizzazione dei programmi e di iniziative volti allo sviluppo e al consolidamento dell'associazionismo, fornendo, tra l'altro, assistenza amministrativa, fiscale ed imprenditoriale. Attua tutte le iniziative volte alla miglior organizzazione della produzione ed alla esaltazione della qualità;

c) del SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

Il servizio promuove le attività nel campo della individuazione, presentazione e valorizzazione della produzione agricola.

2. Il consiglio di amministrazione stabilisce l'articolazione della direzione generale e dei servizi in uffici e sezioni e ne determina le competenze. Può istituire centri di intervento periferici. I relativi provvedimenti sono sottoposti ad approvazione della giunta regionale.

3. Il comitato esecutivo può costituire, anche tra il personale assegnato a servizi ed uffici diversi, gruppi di lavoro per la redazione di piani e progetti necessari per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente.

Art. 21.  
*Consulenze*

1. Il comitato esecutivo, con deliberazione motivata, può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti, per l'esecuzione di particolari indagini o studi connessi alle attribuzioni affidate all'ente e che non possono essere svolti dai propri uffici.

Art. 22.  
*Formazione degli atti*

1. Ai fini della individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni, ogni provvedimento amministrativo di competenza del presidente e del comitato esecutivo, è oggetto di istruttoria da parte del competente ufficio.

2. Il responsabile dell'ufficio rimette, tramite il dirigente del servizio, al direttore generale una o più proposte di atto amministrativo da lui sottoscritte con allegati i pareri necessari a norma di legge, ovvero la documentazione della avvenuta richiesta.

3. Il responsabile del servizio provvede a dar corso alle proposte ovvero ne dispone la restituzione all'ufficio per l'ulteriore istruttoria, con le indicazioni che ritenga eventualmente necessarie. Le operazioni e le valutazioni tecniche coinvolgono esclusivamente la responsabilità di coloro che le hanno poste in essere.

4. Il dirigente del servizio è responsabile della proposta di atto amministrativo trasmessa al direttore generale.

5. Il direttore generale correda la proposta del proprio parere e la trasmette al presidente; può altresì presentare direttamente proprie proposte.

6. I provvedimenti del comitato esecutivo dell'ente assunti in difformità alle proposte del responsabile del servizio competente e/o del direttore esentano costoro dalle relative responsabilità.

7. È fatta salva la possibilità che il comitato esecutivo deliberi indipendentemente da ogni istruttoria o proposta da parte del servizio competente e/o della direzione generale. Di tale circostanza è fatta menzione in delibera.

#### Art. 23.

##### *Responsabilità dei servizi, degli uffici e delle sezioni*

1. La responsabilità dei servizi è affidata a dipendenti del ruolo unico regionale, inquadrati nella seconda qualifica funzionale dirigenziale. La responsabilità dei servizi è attribuita dalla giunta regionale su proposta del comitato esecutivo dell'ente, sentito il direttore generale.

2. La responsabilità degli uffici è affidata a dipendenti del ruolo unico regionale, assegnati funzionalmente all'ente, inquadrati nella prima qualifica funzionale dirigenziale; essa viene attribuita dal comitato esecutivo, su proposta del presidente, sentito il responsabile del servizio competente ed il direttore generale.

3. La responsabilità delle sezioni è affidata a dipendenti del ruolo unico regionale, assegnati funzionalmente all'ente, inquadrati nell'ottava qualifica funzionale — funzionario —; essa viene attribuita dal comitato esecutivo, su proposta del presidente, sentito il responsabile del servizio competente ed il direttore generale.

4. La revoca degli incarichi avviene con le stesse procedure del conferimento.

5. Ai responsabili del servizio o dell'ufficio può essere conferita rispettivamente anche la responsabilità di uno degli uffici o di una delle sezioni in cui si articola il servizio o l'ufficio medesimo.

6. Le attribuzioni, i compiti e le responsabilità dei dirigenti dei servizi e degli uffici dell'ente sono quelli stabiliti per i dirigenti dei servizi ed uffici regionali dalla legge regionale sulla organizzazione amministrativa e dalla legge regionale sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali.

#### Art. 24

##### *Contingente del personale*

1. Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 8 giugno 1983, n. 13 è sostituito dal seguente:

«nell'ambito del ruolo unico del personale regionale, il contingente assegnato all'ente è fissato in numero di 141 unità, di cui:

- a) n. 4 alla seconda qualifica funzionale dirigenziale;
- b) n. 10 alla prima qualifica funzionale dirigenziale;
- c) n. 29 all'ottava qualifica funzionale;
- d) n. 34 alla settima qualifica funzionale;
- e) n. 41 alla sesta qualifica funzionale;
- f) n. 5 alla quinta qualifica funzionale;
- g) n. 12 alla quarta qualifica funzionale;
- h) n. 6 alla terza qualifica funzionale;

2. Ferma restando la dotazione organica complessiva del personale di n. 1986 unità, la tabella B allegata alla legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31 viene modificata come segue:

a) la dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale viene fissata in n. 53 unità;

b) la dotazione organica della prima qualifica funzionale viene fissata in n. 2 unità.

3. Il contingente del personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, di cui al comma 1 è comprensivo del posto di direttore generale dell'ente.

4. L'assegnazione del personale all'ente è effettuata dalla giunta regionale nell'ambito del contingente di cui al comma 1, numericamente ripartito nelle qualifiche e figure professionali elencate nell'allegato alla presente legge.

5. A seguito della sostituzione dei «livelli retributivi funzionali» con le «qualifiche funzionali» le figure individuate nei vari livelli ed attribuite ai dipendenti regionali ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 13 costituiscono articolazioni delle corrispondenti qualifiche funzionali fino alla determinazione di nuovi profili professionali.

6. Il contingente della ottava qualifica funzionale, figura professionale 8.6 «assistente in controllo di gestione» previsto all'allegato alla presente legge in complessive numero quattro unità, viene ripartito per specifiche mansioni e titolo di studio come segue:

a) n. 1 per «assistente esperto in marketing» in possesso di diploma di laurea in economia e commercio per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente, lo svolgimento delle attività:

a1) in materia di consulenza su qualsiasi tipo di impresa agricola, a livello industriale o commerciale, per la migliore organizzazione di vendita dei prodotti agricoli;

a2) nella determinazione dei piani di produzione;

a3) in ricerche di mercato;

a4) nei mezzi pubblicitari;

a5) nella ricerca dei canali di distribuzione;

a6) nelle forme di confezione;

a7) nei sistemi di trasporto;

a8) nell'attività di vendita ed acquisti;

a9) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

b) n. 1 per «assistente esperto in politiche di mercato» in possesso del diploma di laurea in economia e commercio per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività:

b1) nel campo delle analisi di mercato;

b2) nel campo della circolazione dei prodotti agricoli all'interno della Regione, sul territorio nazionale, nell'ambito della comunità europea e nei paesi extracomunitari;

b3) nelle discipline legislative nazionali, comunitarie ed extracomunitarie regolanti il movimento dei prodotti agricoli;

b4) nel campo delle negoziazioni;

b5) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze;

c) n. 2 «assistenti esperti in controllo di gestione» in possesso di laurea in economia e commercio per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività:

c1) nel campo della programmazione operativa in materia di organizzazione aziendale;

c2) in materia di contabilità aziendale agricola;

c3) in analisi di produttività e costi;

c4) in materia di controllo dei consumi;

c5) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze.

7. Il contingente dell'ottava qualifica funzionale, figura professionale 8.10 «assistente in materie ecologiche» previste all'allegato alla presente legge in complessive dodici unità viene ripartito per specifiche mansioni e titolo di studio come segue:

a) n. 2 «assistenti in pedologia» in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie e geologia per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività:

a1) nel campo delle discipline sulle componenti fisiche, chimiche, mineralogiche, biologiche, morfologiche ed evolutive del suolo;

a2) in materia di classificazione dei suoli e cartografia dei suoli;  
 a3) in materia di bonifica;  
 a4) in materia di proprietà fisico-meccaniche del terreno agrario;  
 a5) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

b) n. 2 «assistenti chimico-agrari» in possesso di diploma di laurea in chimica per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività:

b1) nel campo delle discipline in chimica-agraria;  
 b2) in materia di costituenti chimici del terreno agrario e sue proprietà;  
 b3) in materia di concimazioni e fertilizzanti;  
 b4) in materia di economia della fertilità del terreno e delle piante;  
 b5) in materia di prodotti chimici diserbanti;  
 b6) in materia di prodotti antiparassitari, anticrittogamici ed insetticidi;

b7) in altre materie assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

c) n. 2 «assistenti in materia biologiche» in possesso di diploma di laurea in biologia per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività:

c1) nel campo delle discipline della biologia applicata in agricoltura;  
 c2) nel campo delle discipline idrogeologiche;  
 c3) nel campo delle discipline limnologiche;  
 c4) nel capo della biologia del suolo;  
 c5) in materia di innesti nei vegetali e del miglioramento dei vegetali;  
 c6) in materia di parassitismo;  
 c7) in materia di ambiente montano e sua vita vegetale;  
 c8) in materia di ambiente montano e sua vita animale;  
 c9) in materia di conservazione del patrimonio di variabilità genetica;  
 c10) in altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze;

d) n. 2 «assistenti in enologia» in possesso di laurea in scienze agrarie oppure chimica per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività:

d1) in tema di ricerca, sperimentazione ed analisi dei vini;  
 d2) nella tecnica di fabbricazione, conservazione e miglioramento dei vini;  
 d3) in tema di consulenza alle cantine sociali ed alle organizzazioni collettive dei viticoltori e degli enopoli gestiti da consorzi o associazioni dei produttori per l'attivazione di un'enologia moderna e razionale per la produzione dei vini genuini e di qualità;  
 d4) in altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

e) n. 2 «assistenti fitopatologi» in possesso di laurea in scienze agrarie, in scienze naturali, in scienze biologiche per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività:

e1) nel campo delle discipline in patologia vegetale;  
 e2) nel campo della entomologia agraria;  
 e3) in altre assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza;

f) n. 1 «assistente geologo» in possesso di laurea in geologia, per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività;

f1) nel campo delle discipline geomorfologiche;  
 f2) in materia di azione morfogenetica delle acque correnti;  
 f3) in materia di riserva ed utilizzo delle acque sotterranee;  
 f4) in materia di conservazione e protezione dell'ambiente fluviale e dei torrenti;  
 f5) altre assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza;

g) n. 1 «assistente meteorologo» in possesso di laure in fisica per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività;

g1) in materia di climatologia ed azione sulla vegetazione del territorio marchigiano;  
 g2) in materia di radiazioni ed effetti sulla vegetazione;  
 g3) in materia di meteorologia;  
 g4) altre assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza.

8. Il personale regionale di ruolo adibito alle funzioni di cui al comma 4 del precedente articolo 2 è assegnato funzionalmente alle dipendenze dell'Ente di Sviluppo Agricolo, fermo rimane il contingente organico di cui al comma 1.

#### Art. 25

##### Finanziamenti

1. Alle spese per il funzionamento e le attività dell'ente si provvede:

a) con le rendite patrimoniali;  
 b) con i contributi stanziati nel bilancio della Regione per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi annuali di attività;  
 c) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività e di opere previste dalle leggi regionali, statali e comunitarie;  
 d) con i proventi riscossi per servizi e attività;  
 e) con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e da privati.

#### Art. 26

##### Disposizioni transitorie

1. In attesa della attivazione di consorzi e cooperative agricole di garanzia e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, l'ente può prestare garanzie fidejussorie sui mutui di miglioramento.

#### Art. 27

##### Abrogazioni e rinvio

1. Sono abrogate la legge regionale 26 marzo 1975, n. 20 e la legge regionale 24 novembre 1979, n. 41 e successive modificazioni; è altresì abrogato l'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50.

2. Alla tabella «A» allegata alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni è soppressa la parte riferita all'ente di sviluppo nelle Marche.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1976, n. 386.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 agosto 1988

MASSI

ALLEGATO

**FIGURE PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI  
DELL'ENTE DI SVILUPPO IN AGRICOLTURA DELLE MARCHE**

QUALIFICA	FIGURA	DESCRIZIONE	CONTINGENTE	TOTALE
3°	3.01	Operatore tecnico . . . . .	5	6
	3.02	Operatore di stamperia . . . . .	1	
4°	4.01	Stenodattilografo archivistica . . . . .	5	12
	4.02	Centralinista . . . . .	1	
	4.05	Autista-meccanico . . . . .	5	
	4.07	Tecnico di registrazione e documentarista . . . . .	1	
5°	5.01	Operatore dei servizi generali . . . . .	3	5
	5.02	Operatore tecnico . . . . .	1	
	5.03	Operatore di elaborazione dati . . . . .	1	
6°	6.01	Collaboratore amministrativo . . . . .	11	41
	6.02	Contabile . . . . .	3	
	6.03	Collaboratore in materia di elaborazione dati . . . . .	1	
	6.04	Geometra - Perito agrario . . . . .	20	
	6.05	Perito industriale: — indirizzo chimico, posti 3 — indirizzo elettronico, posti 2	5	
	6.07	Tecnico di stampa . . . . .	1	
	7°	7.01	Istruttore . . . . .	
7.03	Istruttore in materie economiche e contabili . . . . .	2		
7.04	Istruttore analista di organizzazione e di sistemi informativi . . . . .	2		
7.05	Istruttore agronomo-alimentarista . . . . .	6		
7.06	Istruttore in materie ecologiche . . . . .	2		
7.07	Istruttore tecnico . . . . .	18		
8°	8.01	Assistente amministrativo . . . . .	4	29
	8.02	Assistente legale . . . . .	1	
	8.05	Assistente in materie contabili economiche e finanziarie . . . . .	2	
	8.06	Assistente in controllo di gestione, di cui: — n. 1 esperto in marketing — n. 1 esperto in politiche di mercato — n. 2 esperti in controllo di gestione	4	
	8.07	Analista di organizzazione e di informatica . . . . .	1	
	8.09	Agronomo-alimentarista . . . . .	4	
	8.10	Assistente in materie ecologiche di cui: — n. 2 esperti in pedologia — n. 2 esperti in biologia — n. 2 esperti in chimica agraria — n. 2 esperti in enologia — n. 2 esperti in fitopatologia — n. 1 esperto in geologia — n. 1 esperto in meteorologia	12	
	8.11	Ingegnere . . . . .	1	

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1988, n. 24.

**Sistema di controllo di qualità regionale sui laboratori di analisi cliniche.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 21 del 25 maggio 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità ed obiettivi*

1. In ottemperanza agli articoli 13, 14, 15, 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984 viene predisposto un programma di controllo di qualità regionale sui laboratori di analisi cliniche, articolato in un controllo di qualità interlaboratori ed in un controllo di qualità intralaboratorio, al quale debbono partecipare, obbligatoriamente, tutti i laboratori pubblici e privati identificati all'art. 2 del citato decreto.

2. Il controllo di qualità ha lo scopo di garantire la attendibilità dei risultati analitici e deve essere considerato innanzitutto come strumento educativo per un miglioramento globale della qualità delle prestazioni, anche attraverso la consuetudine ad una autovalutazione.

3. L'esecuzione dei controlli di qualità regionali è requisito necessario per svolgere attività di laboratorio ed il mancato adeguamento, nei termini previsti dalla presente legge, comporta automaticamente la applicazione delle sanzioni previste nel terzo comma dell'art. 18 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

## Art. 2.

*Controllo di qualità interlaboratori*

1. Il controllo di qualità interlaboratori è un controllo di accuratezza eseguito su materiale ignoto ai laboratori partecipanti, distribuito a carico dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte con l'eventuale concorso di industrie private che partecipano alle gare d'appalto indette ogni anno dagli uffici competenti dell'assessorato.

2. La giunta regionale, annualmente e su indicazione della commissione tecnico-consulativa di cui al successivo art. 5, determina il calendario secondo il quale tutti i laboratori dovranno esaminare il materiale di controllo, i parametri da esaminare, le caratteristiche del materiale di controllo, le modalità di distribuzione dello stesso secondo una corretta tecnica random, le elaborazioni statistiche a cui debbono essere sottoposti i risultati ed i tempi e le modalità di distribuzione dei relativi tabulati.

## Art. 3.

*Controllo di qualità intralaboratorio*

1. Il controllo di qualità intralaboratorio è un controllo di precisione e di accuratezza giornaliero, a cui sono tenuti obbligatoriamente tutti i laboratori pubblici e privati della Regione.

2. Il controllo di qualità intralaboratorio viene eseguito mediante l'acquisto, in proprio, di materiale di controllo fra quelli esistenti in commercio, tarati o non tarati; al fine di consentire elaborazioni statistiche significative, debbono essere impiegati almeno 3 campioni, per ogni serie analitica, degli stessi parametri su cui si effettua il controllo di qualità interlaboratori.

3. Il controllo di qualità deve essere supportato da mezzi di calcolo capaci di dare rapidamente i risultati di medie e deviazioni standard e deve essere organizzato in modo da consentire interventi correttivi prima della consegna dei referti.

4. Debbono essere allestite carte di controllo di qualità distinte per precisione e accuratezza.

5. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, tutti i laboratori pubblici e privati debbono allestire controlli di qualità intralaboratorio su materiale con livello normale di valori.

6. Su proposta della commissione tecnico-consulativa regionale di cui al successivo art. 5, la giunta regionale può rendere obbligatorio l'impiego settimanale di materiale di livello patologico, al fine di verificare la linearità dei metodi impiegati.

## Art. 4.

*Compiti del direttore responsabile*

1. Il direttore responsabile del laboratorio, come indicato nell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, è tenuto ad organizzare il controllo di qualità del laboratorio da lui diretto.

2. A tal fine, sceglie il materiale per il controllo, predispone i calcoli statistici e cura l'allestimento e l'aggiornamento delle carte di controllo di qualità intralaboratorio.

3. I risultati e le relative carte di controllo, nonché gli elaborati del controllo di qualità interlaboratori regionale debbono essere conservati a cura del direttore responsabile almeno per un anno.

4. Il direttore responsabile è tenuto a dare comunicazione dell'avvio del controllo di qualità intralaboratorio all'assessorato regionale alla sanità, il quale, tramite la commissione tecnico-consulativa di cui al successivo art. 5, si riserva di verificare le modalità di esecuzione ed i risultati, tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984 circa la segretezza dei dati.

## Art. 5.

*Commissione tecnico-consulativa regionale*

1. In ottemperanza all'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, alla commissione tecnico-consulativa di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, vengono altresì affidati i seguenti compiti:

verifica dell'esecuzione dei controlli di qualità previsti dalla presente legge per i laboratori;

segnalazione agli organi competenti della mancata esecuzione dei programmi di controllo di qualità, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984;

proposta annuale alla giunta regionale dei parametri su cui eseguire il controllo di qualità ed i criteri per la scelta del materiale di controllo e per l'elaborazione statistica dei risultati, da inserire nel capitolato per le apposite gare d'appalto;

ricezione copia dei risultati del controllo di qualità interlaboratori che devono essere conservati almeno per un anno, come previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, e valutazioni dei risultati;

nel caso di risultati non adeguati, può intervenire tecnicamente anche mediante ispezioni in loco, per individuare le cause e consigliare appropriati correttivi, finalizzati al miglioramento della qualità delle prestazioni, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5 ed 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984 sulla dotazione strumentale minima e sull'organico e qualificazione del personale e dal comma secondo dell'art. 17 dello stesso decreto circa l'adeguamento dei medesimi in relazione al carico di lavoro, considerati altresì i tempi di adeguamento previsti dall'art. 18 del citato decreto.

2. La commissione deve in ogni caso garantire l'osservanza del segreto professionale sui dati analitici e su ogni altra notizia riguardante l'attività dei laboratori impegnati nei programmi di controllo di qualità, così come disposto dall'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 maggio 1988

BELTRAMI

88R0881

## LEGGE REGIONALE 19 maggio 1988, n. 25.

**Norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale Parco Burcina - Felice Piacenza.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 21 del 25 maggio 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione della riserva naturale speciale del Parco Burcina - Felice Piacenza, istituita con legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, così come modificata ed integrata con legge regionale 28 marzo 1985, n. 27.

## Art. 2.

*Accesso alla riserva naturale e circolazione con mezzi motorizzati*

1. L'accesso pedonale alla riserva naturale è libero e consentito tutti i giorni senza limite di orario: la circolazione pedonale è limitata ai percorsi appositamente indicati e segnalati.

2. È sempre vietato l'accesso nei luoghi e negli edifici non aperti al pubblico e non appositamente segnalati.

3. La circolazione con i mezzi motorizzati è regolamentata con apposita ordinanza del sindaco del comune di Biella.

4. Durante i periodi di chiusura dei cancelli il transito è consentito esclusivamente ai possessori dei permessi di circolazione rilasciati dal comune di Biella, sentito il parere del direttore della riserva naturale: i permessi di circolazione non sono dovuti per i mezzi di servizio delle pubbliche amministrazioni.

5. La velocità massima consentita all'interno della riserva naturale è di 15 chilometri orari.

6. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 3.

*Abbandono piccoli rifiuti*

1. È vietato l'abbandono, anche temporaneo di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic e di carta e rifiuti di altro genere al di fuori degli appositi contenitori.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

3. La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

## Art. 4.

*Accensione fuochi*

1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

## Art. 5.

*Abbruciamenti*

1. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dal bosco superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ed arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.

2. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

## Art. 6.

*Raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco*

1. La raccolta dei funghi epigei e dei prodotti del sottobosco è consentita esclusivamente nei giorni di martedì e venerdì ed è regolamentata nei modi e nei tempi di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

2. La raccolta delle castagne non è consentita ai visitatori nelle aree di proprietà o conduzione privata, ma esclusivamente in quelle di proprietà comunale appositamente segnalate.

3. Le violazioni alla norma di cui al comma primo del presente articolo comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e successive modificazioni.

4. Le violazioni alla norma di cui al comma secondo del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 7.

*Tutela della flora*

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento (anche mediante calpestio dei prati coltivati appositamente segnalati o attraverso la pratica dello sci d'erba) o la detenzione della flora erbacea ed arbustiva, anche solo di parti di essa, sono sempre vietati.

2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole o selvicolturali.

3. Le violazioni alla norma di cui al comma primo del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'art. 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'art. 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si applicano le sanzioni previste all'art. 38 sub g) della legge medesima, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.

## Art. 8.

*Raccolta della fauna minore*

1. La raccolta, la cattura, l'asportazione e l'uccisione volontaria di molluschi, di anfibi, di rettili e di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietate.

2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.

3. Le violazioni alle norme di cui al precedente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 9.

*Uso di fitofarmaci*

1. L'uso di fitofarmaci deve essere preventivamente autorizzato dalla direzione della riserva naturale, sentita l'apposita struttura dell'U.S.L.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 10.

*Introduzione di animali*

1. L'introduzione di animali di qualsiasi specie, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, è vietata.
2. È consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché al guinzaglio e sulle strade e sui sentieri.
3. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi precedenti gli animali domestici di proprietà degli abitanti all'interno della riserva naturale.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 11.

*Danneggiamenti*

1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi della riserva naturale comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facoltà del comune di Biella di rivalersi dei danni subiti.
2. Eventuali danneggiamenti fortuiti conseguenti ad operazioni agricole e selvicolturali non sono soggetti a sanzioni.

## Art. 12.

*Disturbo alla quiete naturale*

1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili è vietato.
2. È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso le abitazioni private.
3. Le violazioni alla norma di cui al comma primo del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 13.

*Esercizio della pesca*

1. L'esercizio della pesca nei corsi d'acqua scorrenti all'interno della riserva naturale è vietato.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano le sanzioni da L. 20.000 a L. 200.000.

## Art. 14.

*Campeggio*

1. All'interno della riserva naturale è vietata qualsiasi forma di campeggio, anche temporaneo.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 15.

*Commercio ambulante*

1. È vietato il commercio ambulante di qualsiasi genere, fatto salvo quello regolarmente autorizzato dalla direzione della riserva naturale e dai comuni di Biella e di Pollone.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 16.

*Pascolo degli animali*

1. Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie è vietato.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma è consentito il pascolo sotto il controllo dei titolari di regolari contratti d'affitto dal 21 marzo al 25 novembre: i titolari dei contratti d'affitto hanno l'obbligo di sorvegliare il bestiame, al fine di impedire il danneggiamento di alberi e di arbusti, di evitare l'eccessivo carico di bestiame (limitato ad un massimo di un capo per ogni ettaro in 8 mesi), di evitare il degrado del pascolo.

3. Le violazioni alla norma di cui al comma primo del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 4.000 a L. 40.000 per ogni capo di bestiame; le violazioni alla norma di cui al comma secondo, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre al ritiro definitivo della concessione.

## Art. 17.

*Attraversamento con mandrie di bestiame*

1. L'attraversamento con mandrie di bestiame è consentito esclusivamente ai residenti e può avvenire unicamente lungo le strade carrozzabili evitando sbandamenti dai quali possano derivare danni alla vegetazione ed alle proprietà limitrofe.
2. L'attraversamento deve avvenire esclusivamente nelle ore diurne e nel più breve tempo possibile.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni capo di bestiame.

## Art. 18.

*Deroghe*

1. Il comune di Biella può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, tecnici e connessi alle funzioni di vigilanza, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri organi e autorità.

Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

2. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.
3. Il personale della riserva naturale può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del consiglio comunale.

## Art. 19.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza addetto alla riserva naturale ed ai soggetti di cui all'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, previa convenzione con il Comune di Biella.

## Art. 20.

*Procedure*

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui al precedente art. 11, saranno introitate nel bilancio della Riserva naturale per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 maggio 1988

BELTRAMI

88R0882

**LEGGE REGIONALE 30 maggio 1988, n. 26.****Norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 23 dell'8 giugno 1988)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità**

1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, istituita con legge regionale 25 marzo 1985, n. 23.

**Art. 2.****Accesso alla riserva naturale**

1. L'accesso e la circolazione dei visitatori alla riserva naturale sono consentiti tutti i giorni dall'alba al tramonto a piedi e lungo i sentieri appositamente indicati.

2. Le comitive organizzate e le scolaresche possono effettuare la visita della riserva solo se accompagnate dal personale messo a disposizione dal comune di Asti ed avente funzioni di vigilanza e di guida: a tal fine gli organizzatori delle visite debbono provvedere ad avvisare con giusto anticipo circa il giorno e l'ora della visita gli uffici del comune di Asti.

3. Il comune di Asti può impedire temporaneamente l'accesso a particolari e limitate zone al fine di ricerche paleontologiche e/o naturalistiche: tali zone debbono essere indicate con apposite tabelle. Il divieto di cui al presente comma non si applica ai proprietari dei terreni ed agli aventi titolo.

4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

**Art. 3.****Raccolta reperti paleontologici**

1. La ricerca e la raccolta dei reperti paleontologici sono regolate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

**Art. 4.****Abbandono piccoli rifiuti**

1. È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

3. La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

**Art. 5.****Accensione fuochi**

1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

**Art. 6.****Abbruciamanti**

1. L'abbruciamiento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito quando la distanza dal bosco superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, e comunque a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamiento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.

2. Durante l'abbruciamiento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

**Art. 7.****Raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco, della flora spontanea e della fauna minore**

1. La raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco, della flora spontanea, della fauna minore è regolata in base alle norme di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni.

**Art. 8.****Introduzione di cani**

1. È consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché al guinzaglio e sulle strade e sui sentieri.

2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma i cani di proprietà degli abitanti all'interno della Riserva naturale.

3. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

**Art. 9.****Danneggiamenti**

1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi della riserva naturale comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facoltà del comune di Asti di rivalersi dei danni subiti.

2. Eventuali danneggiamenti fortuiti conseguenti ad operazioni agricole e selvicolturali non sono soggetti a sanzioni.

**Art. 10.****Disturbo alla quiete naturale**

1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili è vietato.

2. È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso le abitazioni private.

3. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

**Art. 11.****Attività fotografica**

1. L'attività fotografica è consentita liberamente, limitatamente ai percorsi stabiliti dal comune di Asti e nel rispetto delle proprietà private e dell'ambiente naturale.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 12.

*Deroghe*

1. Il comune di Asti può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, tecnici e connessi alle funzioni di vigilanza, purchè non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi e Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

2. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.

3. Il personale della riserva naturale può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del consiglio comunale.

## Art. 13.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al personale di vigilanza addetto alla riserva naturale ed ai soggetti di cui all'art. 10 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23, previa convenzione con il Comune di Asti.

## Art. 14.

*Procedure*

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui al precedente articolo 11, saranno introitate nel bilancio della riserva naturale per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la concessione al trasgressore della cosa danneggiata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 maggio 1988

BELTRAMI

88R0883

## LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 27.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 e relativi allegati.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Piemonte* n. 23 dell'8 giugno 1988)

(Omissis).

88R0884

## LEGGE REGIONALE 9 giugno 1988, n. 28.

**Prima legge di variazione al bilancio per l'anno finanziario 1988.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Piemonte* n. 24 del 15 giugno 1988)

(Omissis).

88R0885

## LEGGE REGIONALE 15 giugno 1988, n. 29.

**Autorizzazione all'acquisto dell'immobile e delle collezioni in vivo del giardino botanico sperimentale REA di San Bernardino di Trana (Torino).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Piemonte* n. 25 del 22 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzato l'acquisto dell'immobile e delle collezioni in vivo del giardino botanico sperimentale REA di San Bernardino di Trana (Torino) per il prezzo di L. 285.000.000 al netto delle spese e degli oneri fiscali.

2. Il giardino botanico sperimentale REA è destinato a divenire parte integrante del museo regionale di Scienze naturali.

Art. 2.

1. All'onere di L. 285.000.000 di cui al precedente articolo si provvede con il finanziamento di cui al cap. 1000 del bilancio 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 15 giugno 1988

BELTRAMI

88R0886

## LEGGE REGIONALE 15 giugno 1988, n. 30.

**Norme relative alla proroga dei termini di validità del piano socio-sanitario della regione Piemonte per il triennio 1985-1987.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Piemonte* n. 25 del 22 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di validità del piano socio-sanitario della regione Piemonte per il triennio 1985-87 approvato con legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, è prorogato sino alla data del 31 dicembre 1988.

## Art. 2.

La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45, sesto comma dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 15 giugno 1988

BELTRAMI

88R0887

## LEGGE REGIONALE 6 luglio 1988, n. 31.

**Ulteriori integrazioni della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 «Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi socio-assistenziali della regione Piemonte».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 28 del 13 luglio 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

All'art. 24-bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, così come integrata dall'art. 5 della legge regionale 7 marzo 1988, n. 12, è aggiunto il seguente ultimo comma:

«Qualora il destinatario delle prestazioni provenga da comune appartenente ad altra Regione si applica la normativa nazionale vigente in materia di domicilio di soccorso».

Il titolo dell'art. 31-bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, così come integrata dall'art. 8 della legge regionale 7 marzo 1988, n. 12, è così sostituito:

«Art. 31-bis - *Definizione della pianta organica funzionale del Servizio socio-assistenziale*».

Il sesto comma dello stesso articolo è così modificato:

«La pianta organica va modificata con le procedure di cui al precedente comma ai fini dell'assegnazione del personale dipendente da II.P.P.A.B., nel caso di estinzione e di suo trasferimento al comune, qualora tale personale sia addetto alle prestazioni socio-assistenziali gestite dalla Unità socio-sanitaria locale».

All'art. 33-bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, così come integrata dall'art. 12 della legge regionale 7 marzo 1988, n. 12, dopo le parole «apposita delibera» è soppressa la parola «quadro» e dopo il termine «approvata» è aggiunto il seguente inciso «in conformità agli indirizzi emanati dal consiglio Regionale».

## Art. 2.

Alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, così come modificata dalla legge regionale 7 marzo 1988, n. 12, è aggiunto il seguente articolo 31-ter.

Art. 31-ter - *Copertura dei posti*. — È assegnato alla pianta organica di cui al precedente articolo il personale di ruolo in servizio presso i comuni o i loro eventuali consorzi, destinato esclusivamente o prevalentemente ai Servizi socio-assistenziali gestiti dalla Unità socio-sanitaria locale.

Alla pianta organica del Servizio socio-assistenziale presso le Unità socio-sanitarie locali sub-comunali di Torino è assegnato il personale di ruolo in servizio presso l'amministrazione comunale, destinato esclusivamente o prevalentemente ai servizi socio-assistenziali gestiti dalle medesime Unità socio-sanitarie locali ai sensi del successivo art. 36.

In ogni caso rimarrà inserito nella pianta organica del comune ed in servizio presso il medesimo il personale addetto alle funzioni di coordinamento di cui all'art. 4 della legge regionale 11 febbraio 1985, n. 9, così come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 35.

Può essere altresì assegnato alla pianta organica dell'associazione dei comuni il personale messo a disposizione delle Comunità montane a seguito di convenzione, di intesa con le Comunità montane stesse e con gli interessati.

Analoga procedura può essere attivata per il personale messo a disposizione dalla province a seguito della convenzione di cui al 2° comma del precedente art. 13.

Il personale di cui ai commi precedenti e al punto 2) del successivo comma, che conserva il rapporto di impiego con l'Ente o l'Unità socio-sanitaria locale di appartenenza, è assegnato solo funzionalmente al servizio sociale.

I posti vacanti sono coperti dal comitato di gestione:

1) mediante assunzioni secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni, fatta salva per la prima attuazione l'applicazione di quanto previsto dal successivo 9° comma;

2) avvalendosi di personale comandato dagli Enti locali, dalle II.P.P.A.B. dalla Regione e dalle U.U.S.S.L.L. ai sensi della normativa vigente.

Il personale assunto direttamente dall'associazione dei comuni rientra nel comparto del personale degli enti locali e in tale ambito sono fatti salvi i processi di mobilità secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e successive integrazioni e modificazioni.

Nella fase di prima attuazione, la pianta organica, fino al 50% dei posti complessivamente disponibili nella medesima, può essere coperta attraverso concorsi riservati al personale in servizio nel settore socio-assistenziale in base a rapporto instaurato con atto formale dell'Ente con orario non inferiore a 28 ore settimanali e con anzianità di servizio di almeno 2 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per il posto messo a concorso, fatta eccezione per il limite massimo di età per il quale si fa riferimento alla data di instaurazione del rapporto.

Fino alla attuazione dei concorsi di cui al precedente comma restano prorogati i rapporti di cui al comma medesimo.

Il personale che non avrà superato le prove concorsuali cesserà il rapporto di lavoro dalla data di approvazione delle graduatorie.

Alla copertura delle spese per il personale di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse finanziarie di cui al successivo art. 32.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 luglio 1988

BELTRAMI

88R0888

**LEGGE REGIONALE 12 luglio 1988, n. 32.****Proroga della gestione provvisoria dei comparti alpini di nuova determinazione.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 20 luglio 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

La gestione provvisoria dei comparti alpini di nuova determinazione di cui all'articolo unico della legge regionale 2 luglio 1987, n. 35, è prorogata fino al 31 dicembre 1988.

**Art. 2.**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello statuto della regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 luglio 1988

**BELTRAMI****88R0689****LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 33.****Piano regionale sangue e plasma.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 20 luglio 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità**

1. La Regione assicura il soddisfacimento nel proprio territorio del fabbisogno di sangue, emocomponenti e plasmaderivati.

2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente la Regione:

a) detta norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di immunoematologia e trasfusionali (S.I.T.) e loro articolazioni operative, come previsti dalla presente legge e secondo gli ambiti territoriali definiti dalle leggi regionali di piano socio-sanitario;

b) riconosce ed afferma la funzione civica della donazione volontaria e gratuita del sangue, favorendo le attività delle associazioni di volontariato in attuazione dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, anche attraverso una idonea azione di informazione e di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;

c) promuove la preparazione e l'aggiornamento degli operatori sui problemi della raccolta, preparazione, conservazione, distribuzione e corretto utilizzo del sangue e sue componenti, anche mediante l'organizzazione di appositi corsi.

**Art. 2:****Strutture**

1. I servizi di immunoematologia e trasfusionali assicurano tutte le prestazioni concernenti la donazione di sangue e la preparazione e distribuzione degli emocomponenti, nonché i supporti necessari per la terapia trasfusionale e la diagnosi immunoematologica; per svolgere tali funzioni si possono avvalere di articolazioni operative denominate antenne o sezioni trasfusionali, emoteche, centri di raccolta.

2. Le antenne o sezioni trasfusionali hanno organico proprio e sede nei presidi ospedalieri in cui operano divisioni o servizi ad indirizzo ematologico o ad alto utilizzo di emocomponenti e svolgono le funzioni che il S.I.T. territorialmente competente e da cui dipendono loro domanda.

3. Le emoteche, prive di organico proprio, sono ubicate nei presidi ospedalieri a basso utilizzo di emocomponenti e poste sotto la vigilanza del servizio assistenza sanitaria integrativa di base o del direttore sanitario della casa di cura, se trattasi di struttura privata; al rifornimento dell'emoteca provvede il S.I.T. territorialmente competente in modo diretto o tramite una propria antenna/sezione.

4. I centri di raccolta possono essere fissi o mobili e provvedono, previo accertamento dell'idoneità alla donazione, alle operazioni di raccolta sangue umano totale per uso trasfusionale ed al suo successivo trasferimento al S.I.T. o ad una sua antenna/sezione cui sono collegati e da cui dipendono sotto il profilo tecnico.

5. La giunta regionale, sulla base dello schema di convenzione tipo di cui all'art. 6 della presente legge e sentita la commissione di cui al successivo art. 10, può autorizzare le associazioni o le federazioni di donatori volontari alla istituzione di centri di raccolta, fissi o mobili, gestiti con le modalità di cui al precedente comma.

**Art. 3.****Prelevi in aferesi**

1. «Ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza regionale degli emocomponenti e dei plasmaderivati, il consiglio regionale, sentita la commissione di cui al successivo art. 10, emana apposite norme per i prelevi in aferesi ed i requisiti minimi in personale, locali ed attrezzature necessarie in conformità con la legislazione vigente».

**Art. 4.****Utilizzo del sangue**

1. Per il miglior utilizzo del sangue, l'assessorato regionale alla sanità, sentita la commissione di cui al successivo art. 10, emana apposite direttive e protocolli terapeutici finalizzate al raggiungimento dell'indice di separazione di almeno il 90% del sangue raccolto e la conseguente cessione, da parte dei S.I.T., di sole emocomponenti anziché di sangue intero.

**Art. 5.****Costi di raccolta e di separazione del sangue ed emocomponenti**

1. La determinazione dei costi di raccolta e di preparazione del sangue ed emocomponenti, nonché la quota riservata alle associazioni di donatori volontari di cui alla legge 14 luglio 1967, n. 592 e relativo regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, è effettuata, salvo diversa disciplina a livello nazionale, in misura unica per l'intero territorio regionale, dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 10 della presente legge, entro il 31 dicembre di ogni anno e le relative tariffe entrano in vigore l'anno successivo.

2. La giunta regionale può altresì, entro il 31 dicembre, prorogare la validità delle tariffe in corso nell'anno fino all'assunzione di nuovo provvedimento, che avrà comunque valore dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le tariffe relative all'anno 1988, con decorrenza 1° gennaio 1988, sono determinate dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui al successivo art. 10, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 6.

##### *Convenzioni con le Associazioni donatori volontari*

1. In attesa dell'emanazione del piano sangue e plasma nazionale e vista la legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, la giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione di cui al successivo art. 10, emana schemi-tipo di convenzioni fra le UU.SS.SS.LL. sedi di S.I.T. e le associazioni di donatori volontari operanti sul territorio afferente al S.I.T., o tra associazioni e regione qualora l'associazione stessa sia presente su tutto il territorio regionale, e schemi tipo di convenzioni fra le UU.SS.SS.LL. e associazioni per l'eventuale gestione di centri di raccolta fissi o mobili di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

#### Art. 7.

##### *Frazionamento del plasma e produzione dei suoi derivati*

1. Nelle more della definizione di un piano plasma nazionale e della eventuale realizzazione di una struttura pubblica regionale o interregionale per la produzione di plasmaderivati, la giunta regionale individua, mediante appalto-concorso, una industria operante nel settore della produzione di frazione plasmatiche, che assicuri idonee garanzie di qualità dei prodotti ottenuti con la lavorazione del plasma prodotto dai S.I.T. della Regione Piemonte.

2. La giunta regionale con propria deliberazione, individua una o più UU.SS.SS.LL. che, per i fini previsti dall'art. 74 della legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2, stipulino un contratto con la ditta vincitrice, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla giunta regionale.

#### Art. 8.

##### *Distribuzione dei plasmaderivati*

1. Visto l'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le UU.SS.SS.LL. utilizzano in via prioritaria i plasmaderivati ottenuti secondo le modalità di cui all'art. 7 della presente legge.

2. A tal fine, le UU.SS.SS.LL. sede di S.I.T. provvederanno a fornire, secondo il fabbisogno e la disponibilità dei prodotti, i plasmaderivati alle UU.SS.SS.LL. afferenti per territorio.

#### Art. 9.

##### *Standard di controllo di qualità e rilevazione dell'attività*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione di cui al successivo art. 10, approva i programmi per il controllo di qualità sugli emocomponenti e per le indagini di immunematologia, nonché la rilevazione periodica dei dati sull'attività delle strutture trasfusionali.

#### Art. 10.

##### *Commissione tecnico-consulativa*

1. La commissione tecnico-consulativa è quella istituita dalla legge regionale 28 dicembre 1987, n. 67.

#### Art. 11.

##### *Norme finanziarie - Adeguamento degli organici e delle attrezzature dei S.I.T.*

1. Le UU.SS.SS.LL., in applicazione della presente legge, devono adeguare i propri servizi alle nuove esigenze, tenuto conto dei carichi di lavoro preesistenti e del risparmio sulla spesa occorrente per l'acquisto dei plasmaderivati.

2. Gli oneri relativi al personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale necessario per le finalità previste dalla presente legge e gli oneri derivanti dalle convenzioni tra le UU.SS.SS.LL. e le associazioni di donatori volontari di sangue e tra le UU.SS.SS.LL. ed i centri trasfusionali A.V.I.S. di Torino e banca del sangue e del plasma della città di Torino sono posti a carico del fondo sanitario regionale di parte corrente.

3. Gli oneri relativi all'acquisto di attrezzature per la separazione del sangue in emocomponenti e per la produzione di plasma, stimati in L. 1.000.000.000 sono posti a carico del fondo sanitario regionale destinato alle spese in conto capitale.

#### Art. 12.

##### *Norme transitorie*

1. Nelle more dell'emanazione del piano nazionale sangue e plasma, l'A.V.I.S. e la banca del sangue e del plasma della città di Torino, che gestiscono strutture trasfusionali con sede negli ospedali S. Anna e S. Giovanni (Molinette) di Torino, appartenenti alla rete regionale dei S.I.T., precedentemente autorizzate e convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, devono ottemperare alle disposizioni della presente legge e sono equiparati ai S.I.T. pubblici.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 14 luglio 1988

BELTRAMI

88R0890

### LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34.

**Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 20 luglio 1988).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Le norme concernenti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle camere da letto e degli appartamenti o delle unità abitative di alberghi, residenze turistico-alberghiere, esercizi di affittacamere, alloggi agrituristici, case e appartamenti per vacanze di cui alle leggi regionali 16 giugno 1981, n. 21 e 15 aprile 1985, n. 31, sono integrate e modificate dalle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

*Superfici delle camere da letto*

1. Le camere da letto devono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq. 8 se con un posto letto e di mq. 14 se con due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie minima della camera a due posti letto deve essere aumentata di mq. 6.

2. Per le strutture ubicate ad altitudine superiore a 700 metri, le superfici minime di cui al comma precedente sono ridotte a mq. 12 per le camere con due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie minima delle camere a due posti letto deve essere aumentata di mq. 4.

3. Ciascuna camera da letto non può essere dotata di più di 4 posti letto.

4. In deroga ai limiti di superficie indicati ai commi precedenti è consentito aggiungere un posto letto nelle camere, nel caso in cui venga utilizzato da una persona di età inferiore a 15 anni.

### Art. 3.

#### *Superfici delle unità abitative*

1. Le unità abitative composte da monolocale attrezzato per il pernottamento e per il soggiorno-pranzo-cucina devono avere una superficie minima, al netto di ogni ambiente accessorio, di mq. 12 se con un posto letto e di mq. 18 se con due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie minima del locale deve essere aumentata di mq. 6.

2. Per le strutture ubicate ad altitudine superiore a 700 metri, le superfici minime delle unità abitative di cui al comma primo sono ridotte a mq. 10 per le unità abitative con un posto letto, ed a mq. 16 per quelle con due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie deve essere aumentata di mq. 6.

3. Ciascuna unità abitativa composta da monolocale non può essere dotata di più di 4 posti letto.

4. Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto devono avere le seguenti superfici minime al netto di ogni ambiente accessorio:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8, cui deve essere aggiunto 1 mq. per ogni posto letto installato nelle camere da letto, eccedente i primi due;

b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 13 se con un posto letto, mq. 20 se con due posti letto e mq. 27 se con tre posti letto, cui deve essere aggiunto 1 mq. per ogni posto letto installato nelle camere da letto;

c) camere da letto: mq. 8, cui devono essere aggiunti mq. 6 per ogni posto letto, fino ad un massimo di 4 posti letto.

5. Per le strutture ubicate ad altitudine superiore a 700 metri, le superfici di cui al comma precedente sono così ridotte:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 11 se con un posto letto, mq. 16 se con due posti letto, mq. 21 se con tre posti letto, cui deve essere aggiunto 1 mq. per ogni posto letto installato nelle camere da letto;

b) camere da letto: mq. 8, cui devono essere aggiunti mq. 4 per ogni posto letto, fino ad un massimo di 4 posti letto.

6. In deroga ai limiti di superficie indicati ai commi precedenti, è consentito aggiungere un posto letto nell'unità abitativa nel caso in cui venga utilizzato da una persona di età inferiore a 15 anni.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, per la cessione in uso transitorio ai turisti di case e appartamenti per vacanze si applicano i rapporti di intensità e utilizzo indicati nel presente articolo.

### \*Art. 4.

#### *Altezza e volume*

1. L'altezza minima delle camere da letto e delle unità abitative è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

2. Deve in ogni caso essere garantita un'altezza minima interna utile dei locali di m. 2,70, riducibile a m. 2,40 per i vani accessori.

3. Nei comuni montani al di sopra dei 1.000 metri sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55, ulteriormente riducibili a m. 2,40 per le strutture esistenti.

4. Nel caso di altezze non uniformi, ogni locale deve avere un'altezza media non inferiore ai limiti stabiliti ai commi precedenti.

5. Il volume minimo delle camere da letto e dei locali soggiorno-pranzo-cucina è determinato dal prodotto tra superfici e altezze minime di cui alla presente legge.

### Art. 5.

#### *Soppalchi*

1. Qualora l'unità abitativa sia realizzata su due livelli mediante soppalco dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

a) l'altezza minima di ognuno dei due vani non deve essere inferiore a m. 2,20;

b) la superficie soppalcata non deve essere superiore al 50% della superficie totale;

c) il soppalco non deve interessare le superfici finestrate;

d) di volume minimo non deve essere inferiore a quello per unità abitative sistemate su un unico livello.

### Art. 6.

#### *Posti di cottura*

1. Il posto di cottura annesso al locale soggiorno-pranzo delle unità abitative non dotate di apposito locale cucina deve comunicare ampiamente con lo stesso e deve essere munito di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli, nel rispetto comunque delle norme previste dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

2. Le pareti dei posti di cottura o le eventuali cucine monoblocco dovranno essere rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile ed impermeabile.

### Art. 7.

#### *Servizi igienico-sanitari*

1. I servizi igienico-sanitari annessi alle camere da letto possono comunicare direttamente con le camere stesse e devono essere dotati di ventilazione naturale o forzata meccanica; la ventilazione forzata deve avere un funzionamento che garantisca un adeguato ricambio orario d'aria, eventualmente modulato in due diverse intensità di estrazione, una minimale continua o a intermittenza temporale e l'altra intensificata al momento dell'utilizzazione del servizio.

2. I servizi igienico-sanitari comuni a quelli ad uso delle unità abitative devono essere dotati di anti-w.c., qualora si acceda direttamente da aree abitabili; sia il w.c. che l'anti-w.c. devono essere dotati di ventilazione naturale o forzata.

3. Le pareti dei servizi igienico-sanitari devono essere rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile ed impermeabile, preferibilmente di piastrelle in ceramica.

4. Le unità abitative devono essere dotate di un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto o frazione di 8 superiore a 2.

5. I servizi igienico-sanitari privati o comuni delle unità abitative e delle camere da letto delle strutture ricettive di cui all'art. 1 si intendono completi se dotati di w.c. con cacciata d'acqua, lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati.

### Art. 8.

#### *Norme transitorie e finali*

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina perché il relativo numero di posti letto non superi il 40% della ricettività totale.

2. Le unità abitative degli alberghi devono avere le caratteristiche previste per quelle delle residenze turistiche alberghiere di pari classe.

3. L'autorizzazione a fini igienico-sanitari e l'autorizzazione a fini di polizia amministrativa per l'apertura e l'esercizio delle strutture disciplinate dalla presente legge sono rilasciate dal comune con unico provvedimento o, in subordine, con provvedimenti contestuali.

4. Le unità abitative destinate ad uso turistico-ricettivo antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge e in possesso della prescritta abitabilità, possono essere autorizzate a mantenere l'uso turistico-ricettivo anche se hanno altezze inferiori a quelle previste dall'art. 4 ed anche se i w.c. non sono dotati di anti-w.c. Tali unità abitative dovranno in ogni caso avere le superfici minime indicate all'art. 3 ed un volume minimo pari a quello risultante dal rapporto tra la superficie minima richiesta e l'altezza indicata all'art. 4.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano più in Piemonte le disposizioni di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 e con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437 che siano in contrasto con le norme della presente legge.

6. A decorrere dalla stessa data sono altresì abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 16 giugno 1981, n. 21, modificata con leggi regionali 31 dicembre 1981, n. 59 e 30 agosto 1984, n. 46 ed alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 in contrasto con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 14 luglio 1988

BELTRAMI

88R0891

## LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 35.

**Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 20 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Certificazione di garanzia di produzione delle carni bovine*

Al fine di tutelare la qualificazione sanitaria della carne bovina a favore della salute dei cittadini e dell'espansione dei consumi, assicurando nel contempo un più incisivo controllo sulla salubrità delle produzioni, viene istituito il «Certificato di garanzia di produzione delle carni bovine», che documenta, per ogni singolo capo, le modalità di allevamento e di produzione.

Il certificato, di cui al precedente comma, si configura come uno strumento per una più completa applicazione delle norme statali in materia, senza sovrapporsi alle iniziative di tutela della qualità della carne e può essere rilasciato dai consorzi di valorizzazione o dalle associazioni dei produttori del settore zootecnico-carni, nonché direttamente da parte dei singoli produttori, che si impegnano a rispettare le condizioni di produzione di cui al regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della stessa. La dichiarazione, ad avallo della sua veridicità, deve essere sottoscritta dal veterinario d'azienda.

Art. 2.

*Macellazione di bovini certificati*

Gli animali in possesso del certificato di garanzia dovranno essere macellati in stabilimenti per i quali il servizio veterinario regionale attesti il possesso degli adatti requisiti strutturali e di valide condizioni igieniche di lavorazione.

Il veterinario ispettore, dopo visita sanitaria favorevole, apporrà sul certificato di garanzia apposito timbro di riconoscimento del macello. Alle certificazioni sprovviste di timbro non viene riconosciuto alcun valore.

Art. 3.

*Condizioni di vendita delle carni*

Gli esercizi di vendita delle carni aderenti all'iniziativa devono vendere, per quanto si riferisce alla specie bovina, esclusivamente carni garantite ed esporre in modo ben visibile il certificato di garanzia.

Art. 4.

*Attività promozionali*

L'amministrazione regionale può promuovere campagne per la qualificazione delle carni bovine certificate, anche avvalendosi dei consorzi di valorizzazione, delle associazioni dei produttori e dei consumatori, delle associazioni dei dettaglianti e di altri Enti e organismi idonei.

Art. 5.

*Sanzioni*

La regione Piemonte, tramite gli operatori del Servizio sanitario nazionale ed altri organismi pubblici appositamente individuati, esercita l'indispensabile azione di controllo e vigilanza, sia nella fase di produzione sia in quella di commercializzazione.

I trasgressori, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, perderanno, per un periodo variabile da sei mesi a due anni, la possibilità di certificare la produzione, di commercializzarla nell'ambito dell'iniziativa, nonché eventuali provvidenze derivanti da leggi regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 14 luglio 1988

BELTRAMI

88R0892

## LEGGE REGIONALE 21 luglio 1988, n. 36.

**Modifica alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 - Disposizioni varie.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 30 del 27 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 11 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Dotazione organica e assegnazione del personale*). Alla determinazione della dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale regionale si provvede con legge regionale.

Alla articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali ed alla articolazione degli organici nei settori, nonché alla assegnazione del personale ai profili ed alle dotazioni organiche si provvede con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto dei contenuti delle declaratorie relative alle qualifiche funzionali regionali.

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e delle qualifiche dirigenziali sono le seguenti:

2ª qualifica .....	—
3ª qualifica .....	100
4ª qualifica .....	300
5ª qualifica .....	80
6ª qualifica .....	676
7ª qualifica .....	1.060
8ª qualifica .....	800
1ª qualifica dirig. ....	378
2ª qualifica dirig. ....	100 »

Art. 2.

1. Sono fatti salvi gli incrementi di dotazione organica complessiva di 7ª qualifica previsti dall'art. 3, 1º comma, della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 luglio 1988

BELTRAMI

88R0893

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1988, n. 37.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1987.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 34 del 24 agosto 1988)

(Omissis).

88R0894

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1988, n. 38.

**Autorizzazione all'acquisto di immobili da destinare a sede del parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 34 del 24 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È autorizzato l'acquisto degli immobili siti in Albano Vercellese (VC), distinti a Catasto rurale al Foglio VI, partita 945, particelle 170 e 247, ed a Catasto urbano al Foglio VI, partita 136, particelle 363 e 396, da destinare a sede del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame, al prezzo complessivo di L. 360.000.000.

La giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del contratto per l'acquisto degli immobili di cui al precedente comma.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, valutato in L. 360.000.000 per l'anno 1988, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante una riduzione dello stanziamento di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 per L. 120.000.000, con riferimento all'accantonamento disposto per il finanziamento del disegno di legge avente per oggetto «Istituzione del parco dell'Asta fluviale del Po», mediante una riduzione dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 per L. 240.000.000 e con l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione «Spese per l'acquisizione di fabbricato da destinare a sede del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 360.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 agosto 1988

BELTRAMI

88R0895

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 32.

**Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 33 del 6 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Livelli di coordinamento e nomina dei coordinatori*

1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale sono individuati tre livelli funzionali di coordinamento:

- coordinatore generale;
- coordinatore di servizio;
- coordinatore di settore.

2. Le funzioni di coordinatore generale sono conferite, con decreto dell'assessore regionale competente in materia di personale, su proposta motivata del componente della giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione, previa conforme deliberazione della giunta medesima, ad un impiegato del ruolo unico dell'amministrazione regionale appartenente alla qualifica funzionale dirigenziale, che abbia almeno tre anni di anzianità di servizio effettivamente prestato presso la stessa amministrazione regionale.

3. Le funzioni di coordinatore di servizio sono conferite, con decreto dell'assessore regionale competente in materia di personale, su proposta motivata del componente della giunta competente nel ramo dell'amministrazione, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale, previa conforme deliberazione della giunta regionale, a scelta tra gli impiegati del ruolo unico dell'amministrazione regionale appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale o all'ottava qualifica funzionale, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio.

4. Con la medesima procedura di cui al precedente comma sono conferite le funzioni di coordinatore di settore agli impiegati del ruolo unico dell'Amministrazione regionale appartenenti a qualifica funzionale non inferiore alla settima, che abbiano almeno 3 anni di anzianità di servizio.

5. La scelta di cui al terzo e quarto comma è effettuata avendo riguardo allo stato di servizio, alla capacità professionale e alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione.

6. Gli incarichi di coordinatore hanno durata triennale e, nel corso del triennio, possono essere revocati con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

7. Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

8. Ai coordinatori è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità di coordinamento la cui misura è determinata con i procedimenti e gli accordi contemplati dall'art. 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

#### Art. 2.

##### *Nomina dei sostituti*

1. Al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, con decreto del componente della giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione ed entro trenta giorni dalla relativa nomina, si provvede alla nomina dei sostituti per le ipotesi di assenza, impedimento o vacanza sopravveniente, come in appresso:

a) per il coordinatore generale, tra i coordinatori di servizio del ramo dell'amministrazione;

b) per il coordinatore di servizio, tra i coordinatori dei settori nei quali il servizio stesso è articolato;

c) per il coordinatore di settore, tra gli altri coordinatori dei settori nei quali il servizio stesso è articolato.

2. Qualora ulteriori circostanze di assenza, impedimento o vacanza sopravveniente avessero a verificarsi nei confronti dei sostituti nominati ai sensi del precedente comma, le relative funzioni di coordinamento sono interinalmente assunte dal coordinatore generale e, nel caso in cui le ragioni ostative lo riguardino, dal suo sostituto.

3. In caso di assenza dal servizio, a qualunque titolo, per un periodo continuativo superiore a novanta giorni, l'incarico di coordinamento è sospeso per il tempo eccedente detto periodo, con esclusione del diritto alla relativa indennità. In tale circostanza ai coordinatori che svolgono le funzioni sostitutive di cui alle lettere a) e b) del primo comma è attribuita una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra quella spettante al coordinatore sostituito e quella in godimento.

#### Art. 3.

##### *Ambiti di competenza dei componenti della Giunta e dei coordinatori*

1. I coordinatori esercitano le funzioni sotto la direzione politica del componente della giunta regionale dal quale dipendono, che indica gli obiettivi da raggiungere, definisce le relative scale di priorità, emana, anche con riferimento alle singole leggi da applicare, le direttive generali e di massima, per il raggiungimento degli obiettivi programmati, verifica i risultati conseguiti, può loro muovere ogni opportuno rilievo o contestazione.

2. Compete ai coordinatori, secondo il ramo di amministrazione e nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale tra i livelli di coordinamento, la titolarità delle scelte operative conseguenti agli atti ed alle direttive di cui ai precedenti commi, concernenti l'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per il conseguimento degli obiettivi indicati dal componente della giunta regionale, garantendo l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione secondo i principi della legalità, dell'efficacia, della tempestività e dell'economicità della gestione.

#### Art. 4.

##### *Delega delle attribuzioni del componente della Giunta e delega delle funzioni dei coordinatori*

1. Oltre alle attribuzioni loro spettanti ai sensi della presente legge, i coordinatori esercitano le attribuzioni che ad essi vengono delegate in tutto o in parte, con propri decreti, dal presidente della giunta regionale e dagli assessori.

2. Non sono comunque delegabili ai coordinatori le attribuzioni che la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, assegna al presidente della giunta regionale ed agli assessori, fatta eccezione per quelle indicate dalla lettera h) dell'art. 2 e dalle lettere c) e h) dell'art. 6 della legge medesima.

3. Il coordinatore di settore esercita altresì le attribuzioni di cui alle lettere f), g), h), i), l) dell'art. 15 che il coordinatore di servizio deleghi in tutto o in parte, con proprio decreto, previa autorizzazione del componente della giunta competente nel ramo dell'amministrazione.

4. I decreti che dispongono la delega sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

#### Art. 5.

##### *Responsabilità dei coordinatori*

1. Oltre alla responsabilità prevista per tutti gli impiegati regionali, i coordinatori sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

2. In particolare i coordinatori sono responsabili dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dalla giunta regionale o dall'assessore per la branca di competenza; rispondono altresì della rigorosa osservanza dei termini e delle norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

3. I risultati negativi eventualmente rilevati nell'organizzazione del lavoro e nell'attività dei servizi e dei settori sono contestati:

a) ai coordinatori di servizio e di settore dal coordinatore generale;

b) ai coordinatori generali dal presidente della giunta regionale o dall'assessore, a seconda delle rispettive competenze.

#### Art. 6.

##### *Modalità per la comunicazione dei provvedimenti adottati dai coordinatori*

1. I provvedimenti adottati dai coordinatori, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto del presidente della giunta regionale, adottato su conforme deliberazione della giunta medesima e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono contestualmente comunicati, per quanto di competenza, al presidente della giunta regionale ed agli assessori, con le modalità stabilite nello stesso decreto.

2. Fino all'emanazione di detto decreto i coordinatori sono tenuti a comunicare al componente della giunta regionale competente, contestualmente alla loro adozione, gli atti disposti nell'esercizio delle attribuzioni proprie e delegate.

3. Tutti gli atti adottati dai coordinatori di servizio e di settore sono comunicati al coordinatore generale del competente ramo dell'amministrazione.

#### Art. 7.

##### *Annullamento, revoca e riforma dei provvedimenti dei coordinatori*

1. Il presidente della giunta regionale e gli assessori hanno facoltà di disporre d'ufficio, entro quaranta giorni dall'emanazione, la revoca o la riforma, per motivi di merito, degli atti emanati dai coordinatori. Essi, in sede di autotutela, hanno facoltà di procedere all'annullamento degli atti emanati dai coordinatori in ogni tempo per vizi di legittimità. Parimenti hanno facoltà di revocare o modificare, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, rinnovabili o prorogabili, adottati dai coordinatori.

2. I provvedimenti del presidente della giunta regionale e degli assessori di cui al precedente comma sono adottati con decreto motivato, sentito il coordinamento che ha emanato l'atto.

3. Contro i provvedimenti adottati dai coordinatori è ammesso ricorso alla giunta regionale, che decide con decreto del suo presidente.

#### Art. 8.

##### *Responsabilità del procedimento*

1. Nell'ambito delle attribuzioni indicate dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge il coordinatore del servizio o del settore responsabile della conduzione del procedimento provvede ad assegnare a sé, o ad altro funzionario o impiegato addetto alla struttura di competenza, la responsabilità della conduzione e dell'istruttoria del singolo procedimento entro i termini eventualmente fissati ai sensi del comma successivo.

2. Ai fini di una maggiore tempestività dell'azione dell'Amministrazione regionale il presidente della giunta o gli assessori, nell'ambito delle rispettive competenze, sentito il coordinatore generale, possono proporre alla giunta regionale la fissazione di un termine entro il quale deve concludersi uno specifico procedimento, qualora detto termine non sia direttamente fissato per legge, per regolamento o per programma. Nella stessa delibera la giunta regionale determina anche la dotazione del personale e degli strumenti necessari.

3. Per la realizzazione di particolari procedimenti ovvero di programmi di intervento che coinvolgano la competenza di più uffici o branche dell'amministrazione, la giunta regionale, su proposta del presidente o, su sua delega, dell'assessore degli affari generali, determina, con propria motivata deliberazione, sulla base del principio della competenza prevalente, la branca dell'amministrazione e lo specifico servizio responsabile della predetta realizzazione e dell'eventuale adozione, nel rispetto dei distinti ambiti di attribuzioni disciplinari dalla presente legge, dei relativi provvedimenti finali, nonché l'ordine generale di priorità dell'istruttoria, il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso ed il personale allo scopo necessario.

4. Agli interessati che ne facciano richiesta è comunicato il servizio o settore responsabile del singolo procedimento con l'eventuale indicazione del funzionario specificamente preposto. In caso di mancata indicazione del funzionario preposto gli interessati possono rivolgersi direttamente al coordinatore del servizio o del settore competente.

5. Con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sarda è data notizia, a chiunque vi abbia interesse, delle disposizioni organizzative e procedurali di cui ai precedenti commi, nonché dell'esatta denominazione del servizio e dei relativi settori incaricati della realizzazione del procedimento, con utili indicazioni anche di recapito.

6. Nelle more dell'applicazione dei precedenti commi, saranno considerati responsabili del procedimento a norma del presente articolo il servizio o il settore competenti per materia ed il funzionario ad esso preposto, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

#### 7. Il responsabile del procedimento:

a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) indice, previa intesa con il coordinatore generale, le conferenze di servizi o di settori ritenute opportune al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento; le conferenze sono obbligatoriamente indette qualora il servizio o il settore precedente debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri uffici dell'amministrazione regionale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutti gli uffici dell'amministrazione regionale convocati ed il provvedimento emanato dall'organo precedente tiene conto degli atti predetti;

d) partecipa alle conferenze di servizi o di settori indette da altre amministrazioni;

e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) adotta, in quanto previsto, il provvedimento conclusivo nei termini di cui al secondo e al terzo comma ovvero, negli stessi termini, propone all'organo competente ad adottarlo uno o più progetti di provvedimento. L'organo competente, ove lo ritenga necessario, può disporre un supplemento di istruttoria, fissando a tal uopo un congruo termine al responsabile del procedimento. In ogni caso l'organo competente adotta il provvedimento entro i successivi trenta giorni dalla definitiva conclusione dell'istruttoria, con l'obbligo di puntuale motivazione sulle ragioni del dissenso ove intenda discostarsi dalle proposte del responsabile del procedimento.

8. Tutti gli uffici che ne siano richiesti sono tenuti a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento.

#### Art. 9.

##### *Attribuzioni del coordinatore generale*

1. Il coordinatore generale garantisce la coerenza dell'azione amministrativa con gli indirizzi politico-programmatici, formulando proposte sulle iniziative necessarie, quando queste rientrino nell'ambito della sfera politica.

2. In rappresentanza del componente della giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione, può essere delegato a presiedere gli organi collegiali dell'amministrazione o a parteciparvi, fatta eccezione per le sedute della giunta regionale e dei dipartimenti.

3. Per il perseguimento degli obiettivi programmati e nel rispetto delle direttive generali e di massima impartite dal componente della giunta regionale e delle indicazioni formulate dal medesimo componente in ordine alle scale di priorità, il coordinatore generale:

a) adotta tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell'amministrazione, rientranti nei limiti della competenza per valore superiore a 400.000.000 di lire;

b) adotta, a secondo le modalità predeterminate dalla giunta regionale qualora non siano direttamente stabilite per legge, regolamento o programma, le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio della Regione, a favore di enti e persone, per valore superiore a L. 400.000.000 e fino all'importo di L. 1.000.000.000 e propone all'Assessore competente le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

c) esercita, assumendone le responsabilità, le funzioni di propulsione, coordinazione, direttiva e controllo delle strutture di più limitata competenza; promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei servizi, l'economicità e l'efficienza dei medesimi, l'imparzialità e regolarità dell'attività amministrativa;

d) cura il coordinamento organizzativo e funzionale fra i servizi e verifica i risultati conseguiti;

e) in caso di inadeguata operatività dei settori nell'espletamento delle proprie attività specifiche e nella attuazione dei programmi affidati, il coordinatore generale sollecita il competente coordinatore di servizio ad assumere le necessarie iniziative; rimasto senza esito il richiamo, interviene nell'esercizio del potere sostitutivo assumendo direttamente tutte le iniziative atte a rimuovere i motivi della disfunzione;

f) promuove, secondo motivate valutazioni sul rapporto costo-beneficio; il parere del comitato per l'organizzazione ed il personale per la istituzione, modificazione o soppressione delle strutture organizzative nel ramo dell'amministrazione;

g) provvede all'assegnazione e al trasferimento del personale tra i diversi servizi del ramo dell'amministrazione, avendo riguardo alle esigenze operative delle strutture predette; ove il trasferimento comporti mutamento di sede, resta fermo l'obbligo di sentire il dipendente. Dei predetti atti è comunque data comunicazione al servizio di organizzazione e metodo e del personale;

h) dispone sulle domande di congedo ordinario dei coordinatori di servizio, avuto riguardo alle esigenze operative del ramo dell'amministrazione;

i) formula richieste di parere agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi istruttori dell'organo di controllo sugli atti propri e dei dipendenti coordinatori di servizio e di settore;

l) coadiuva il componente della giunta regionale nella predisposizione delle direttive politico-amministrative alla cui osservanza sono tenute le strutture dipendenti, nonché nella predisposizione dei programmi o degli obiettivi prioritari da perseguire entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

m) predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

n) predispone gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'amministrazione;

o) riferisce periodicamente al componente della giunta regionale sui risultati dell'azione amministrativa, sulle iniziative assunte per assicurare la coerenza della stessa con gli atti politici della programmazione e sulle inadeguatezze riscontrate negli obiettivi e nei mezzi a disposizione per il conseguimento degli stessi.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il coordinatore generale si avvale di un ufficio costituito da un numero di impiegati appartenenti al ruolo unico regionale non superiore a sei unità.

#### Art. 10.

##### *Attribuzioni specifiche del coordinatore generale della presidenza della giunta*

1. Il coordinatore generale della presidenza della giunta regionale coadiuva il presidente nell'attività di coordinamento dei dipartimenti di cui all'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e nella predisposizione dell'ordine del giorno della giunta regionale, presenza alle sedute della giunta e sovrintende all'attività di collegamento tra i dipartimenti, tra questi e la giunta, nonché tra i servizi dell'amministrazione anche impartendo idonee disposizioni.

#### Art. 11.

##### *Attribuzioni specifiche del coordinatore generale del servizio legislativo*

1. Tutti gli atti inerenti liti attive e passive nanti la Magistratura ordinaria vengono adottati dal coordinatore generale del servizio legislativo quando il valore della controversia sia contenuto in L. 50.000.000 salvo che l'amministrazione regionale non decida di avvalersi dell'assistenza legale dell'avvocatura dello Stato.

2. Quando il valore della controversia superi detto limite o sia indeterminabile ed altresì in relazione ai giudizi nanti la Magistratura amministrativa o la Corte costituzionale, il coordinatore generale del Servizio legislativo riferisce per iscritto alla giunta regionale, la quale assumerà le proprie determinazioni in ordine all'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione avvalendosi, ove necessario, del patrocinio di avvocati esterni.

3. Nella ipotesi in cui l'amministrazione in virtù di quanto disposto al primo comma od a seguito di deliberazione della giunta regionale negli altri casi, sia rappresentata in giudizio dal servizio legislativo, i diritti ed onorari liquidati a favore dell'amministrazione regionale in sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovuti nella misura del 40 per cento ai componenti del Servizio legislativo. La ripartizione fra gli aventi diritto sarà disciplinata con apposito regolamento.

4. Il coordinatore generale del servizio legislativo in relazione agli atti di cui al primo comma ripartisce i relativi incarichi tra gli avvocati ed i procuratori addetti.

#### Art. 12.

##### *Attribuzioni specifiche del coordinatore generale della ragioneria*

1. Al coordinatore generale della ragioneria generale della Regione, oltre alle attribuzioni previste dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, spetta:

a) apporre il visto sugli atti con cui si provvede ad accertare entrate, ad assumere impegni a carico del bilancio e delle contabilità speciali ed a sottoscrivere i relativi titoli di spesa per importi superiori a 300 milioni di lire;

b) apporre il visto sugli atti che non comportano impegno di spesa;

c) sottoscrivere il referto sugli atti di impegno e di liquidazione che si ritiene non possano aver corso;

d) apporre il visto sugli atti di impegno e sottoscrivere i titoli di spesa ai quali si debba dare conio e l'esecuzione ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 11;

e) provvedere con propria determinazione ad accertare le somme da conservarsi nel conto dei residui, nonché le eventuali economie e maggiori spese;

f) promuovere il trasferimento delle quote di giacenze esistenti sui conti di tesoreria, secondo le disposizioni della legge regionale 1º settembre 1977, n. 38, e della legge 29 ottobre 1984, n. 730, nonché l'attuazione delle determinazioni adottate in tal senso dal competente organo regionale.

#### Art. 13.

##### *Attribuzioni specifiche del coordinatore generale del servizio di organizzazione e metodo e del personale*

1. Il coordinatore generale del servizio di organizzazione e metodo e del personale, oltre alle competenze previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, dispone:

a) la nomina in prova previa deliberazione della giunta regionale, dei vincitori dei concorsi pubblici e degli assunti per obblighi di legge, nonché la successiva conferma in ruolo;

b) l'inquadramento del personale del ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali e l'attribuzione dei profili professionali secondo le prescrizioni della vigente normativa;

c) il riconoscimento, al personale nominato in ruolo, dei servizi resi anteriormente;

d) la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa;

e) la cessazione dal servizio del personale regionale, previa deliberazione della giunta regionale.

2. Restano comunque riservate all'assessore regionale competente in materia di personale:

a) la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa ai coordinatori generali, per le quali si prescinde dai pareri amministrativi prescritti per il restante personale;

b) i provvedimenti relativi al personale che comportano trasferimento a diverso ramo dell'amministrazione;

c) l'irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alle note di demerito;

d) i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.

#### Art. 14.

##### *Attribuzioni dei coordinatori di servizio e di settore*

1. I coordinatori di servizio e di settore hanno funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle articolazioni della organizzazione amministrativa cui sono preposti.

2. Curano la realizzazione dei programmi di lavoro elaborati ed in perseguimento degli obiettivi stabiliti nel rispetto dell'indirizzo politico-amministrativo impartito dagli organi di governo della Regione.

3. Esercitano ogni altra attribuzione funzionale o delegata, anche di rilievo esterno, determinata dalle leggi o dai regolamenti.

#### Art. 15.

##### *Attribuzioni specifiche dei coordinatori di servizio*

1. Il coordinatore di servizio:

a) collabora con il coordinatore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti;

b) assicura l'impiego della struttura per il perseguimento degli obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi superiori nonché delle scale di priorità degli stessi indicate;

c) promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e riferisce periodicamente al coordinatore generale sull'andamento dell'azione amministrativa, redigendo idonea relazione contenente precisi elementi sull'area di utenza, sui carichi di lavoro gravanti sulla struttura, sulle disponibilità finanziarie e di personale addetto, al fine di promuovere l'eventuale adeguamento negli obiettivi e nei mezzi;

d) adotta tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell'amministrazione, che rientrino nei limiti della competenza per valore superiore a 100 e fino a 400 milioni di lire;

e) adotta, secondo le modalità predeterminate dalla giunta regionale qualora non siano direttamente stabilite per legge, regolamento o programma, le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio della Regione, a favore di enti e persone fino all'importo di L. 400.000.000, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

f) provvede all'assolvimento dei compiti connessi con il coordinamento e controllo delle strutture amministrative dipendenti, nonché all'utilizzazione ottimale del personale, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

g) relaziona sulle proposte di transazione o richieste di rinuncia a diritti derivanti, in base a clausole contrattuali, da inadempimento, rappresenta l'amministrazione nella stipula o determinazione delle medesime e cura i relativi adempimenti;

h) cura la definizione di tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per operare, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo;

i) dispone i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed abilitazione, ad eccezione delle categorie di atti che la legge demanda alla competenza della giunta regionale;

h) emana provvedimenti di rilevanza esterna:

1) diretti alla conservazione del patrimonio regionale che abbiano carattere d'urgenza, nei limiti d'impegno della spesa fino a 100 milioni, salvo ratifica da parte dei competenti organi regionali;

2) a contenuto e natura vincolata ed obbligatoria in applicazione di norme di legge e di richieste che non comportino impegni di spesa;

m) dispone sulle domande di congedo ordinario inoltrate dal personale dipendente.

#### Art. 16.

##### *Attribuzioni specifiche dei coordinatori di settore*

1. Spetta ai coordinatori di settore adottare tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell'amministrazione, che rientrino nei limiti della competenza per valore fino all'importo di L. 100.000.000.

2. Il coordinatore di settore collabora con il coordinatore del servizio e con il coordinatore generale ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza.

#### Art. 17.

##### *Funzioni di ufficiale rogante*

1. Ai coordinatori di settore con profilo professionale di area giuridico-amministrativa può essere affidato, con decreto dell'assessore regionale competente in materia di personale previa deliberazione della giunta regionale su proposta del componente della giunta competente nel ramo dell'amministrazione di cui il settore fa parte, l'incarico di ufficiale rogante dell'amministrazione. Ove non sia possibile provvedervi a mezzo di coordinatori di settore, la stessa funzione può essere conferita ad un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla settima con profilo professionale della predetta area.

#### Art. 18.

##### *Attribuzioni specifiche del coordinatore di settore del servizio della Ragioneria generale*

1. Ai coordinatori di settore del servizio della ragioneria generale della Regione spetta, fino all'importo di 300 milioni di lire:

a) visitare l'assunzione di impegni a carico del bilancio o delle contabilità speciali;

b) sottoscrivere i titoli di spesa emessi a carico del bilancio o della contabilità speciale.

#### Art. 19.

##### *Riferimenti alle previgenti qualifiche e funzioni*

1. I riferimenti della legislazione regionale a qualifiche o funzioni previste dal precedente ordinamento del personale si intendono riferiti alle attuali qualifiche e funzioni secondo le equiparazioni indicate nella allegata tabella A.

#### Art. 20.

##### *Congedo, aspettativa ed invio in missione dei coordinatori*

1. Il coordinatore generale dispone per le proprie missioni nel territorio nazionale informandone l'assessore regionale.

2. Il coordinatore generale dispone l'invio in missione ed esprime il parere per la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa per i coordinatori di servizio. I coordinatori di servizio dispongono l'invio in missione ed esprimono parere per la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa per il restante personale.

#### Art. 21.

##### *Rapporto interorganico delle strutture organizzative periferiche dell'amministrazione*

1. I servizi e settori istituiti quali articolazioni periferiche dell'organizzazione regionale oltre ai compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, provvedono al disbrigo dei compiti operativi nelle materie attribuite alle strutture organizzative centrali del ramo amministrativo di appartenenza.

2. Quando la unicità dell'intervento sia opportuna per esigenze di organicità, l'attuazione degli interventi concernenti più ambiti territoriali è attribuita ai servizi centrali anziché alle strutture periferiche di cui al comma precedente.

#### Art. 22.

##### *Istituzione, composizione, ordinamento e funzioni del Servizio ispettivo*

1. Presso la presidenza della giunta regionale è istituito il servizio ispettivo.

2. Al Servizio ispettivo della presidenza della giunta regionale sono assegnati, con decreto dell'assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della giunta, adottata su proposta del presidente, da due a cinque impiegati del ruolo unico dell'amministrazione regionale appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale, i quali, per la durata dell'assegnazione al servizio ispettivo, sono equiparati ad ogni effetto giuridico ed economico ai coordinatori generali.

3. Con atto del presidente, previa conforme deliberazione della giunta regionale, essi sono incaricati di specifici compiti ispettivi, volti ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativo-contabile, nonché la razionale organizzazione dei servizi e l'adeguata utilizzazione del personale presso l'amministrazione regionale e gli enti amministrativi da essa dipendenti. Nell'atto di incarico sono determinati l'ambito dell'indagine ed il termine entro cui l'incaricato deve riferire alla Giunta regionale.

4. L'incaricato ha il potere di verificare e acquisire atti, di ricevere testimonianze per le quali redige processo verbale, evitando, per quanto possibile, d'intralciare l'attività corrente degli uffici.

5. Nell'ipotesi in cui l'ufficio oggetto dell'indagine rifiuti l'esibizione di particolari atti, l'incaricato riferisce immediatamente al presidente della giunta regionale, se il rifiuto è di ostacolo per i propri adempimenti.

6. Al termine dei propri accertamenti, l'incaricato riferisce alla giunta regionale l'esito delle ispezioni o inchieste ad esso affidate, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati. Comunica altresì al servizio di organizzazione e metodo e del personale copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute e non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate, nonché tutti i fatti che possono dar luogo a procedimenti disciplinari.

7. Il coordinatore con funzioni ispettive che, nell'esercizio o a causa di tali funzioni, accerta fatti che presentano caratteri di reati per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, è obbligato a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale.

8. Il coordinatore generale con maggiore anzianità di servizio fra quelli assegnati al servizio ispettivo svolge le funzioni di coordinamento dell'attività dell'ufficio, fermo restando che degli incarichi loro affidati i coordinatori assegnati al servizio ispettivo rispondono direttamente alla giunta regionale.

#### Art. 23.

##### *Competenza funzionale*

1. La competenza funzionale attribuita ai coordinatori dalla presente legge, prescinde dai limiti per valore nella medesima stabiliti.

#### Art. 24.

*Modifica dell'art. 8 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51*

1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è sostituito dal seguente:

«A detti servizi sono preposti coordinatori generali».

#### Art. 25.

##### *Applicazione agli enti strumentali*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli enti strumentali della Regione provvedono ad adeguare ad essa i propri regolamenti organici.

#### Art. 26.

##### *Compiti degli Uffici di Gabinetto*

1. È istituito, per ognuno dei componenti della giunta regionale, un ufficio di gabinetto, col compito di assistere i componenti medesimi nei rapporti esterni e in quelli con gli apparati politici ed amministrativi e fornire un supporto tecnico-professionale idoneo ad assicurare l'analisi e il perseguimento degli obiettivi programmatici. L'ufficio è diretto dal capo di gabinetto che può operare su delega dell'assessore.

2. L'ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale conserva inoltre i compiti di cui all'art. 9 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

3. Le segreterie particolari sono assorbite negli uffici di gabinetto e continuano a svolgere i compiti di cui all'art. 10 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

#### Art. 27.

##### *Composizione degli Uffici di Gabinetto*

1. Gli uffici di gabinetto sono costituiti da:

- a) un capo di gabinetto;
- b) un segretario particolare;
- c) un consulente;
- d) un addetto di gabinetto di qualifica non inferiore alla settima;
- e) un addetto di segreteria;
- f) non più di due impiegati per il lavoro di archivio ed il servizio di copia;
- g) un autista ed un commesso.

2. Nel gabinetto del presidente della giunta regionale, il numero delle unità di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) è elevato rispettivamente a due, due e quattro, mentre il numero dei commessi può essere elevato a quattro.

3. Il personale addetto al gabinetto dei componenti della giunta regionale deve essere scelto tra i funzionari e gli impiegati di ruolo dell'amministrazione regionale.

4. Il capo di gabinetto, il segretario particolare ed i consulenti che devono essere dotati di alta e specifica professionalità, possono essere scelti fra i funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, da comandarsi presso l'amministrazione regionale, o anche fra estranei all'amministrazione regionale.

#### Art. 28.

##### *Trattamento economico dei componenti dell'Ufficio di Gabinetto*

1. Ai capi di gabinetto, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico previsto per i funzionari della qualifica funzionale dirigenziale, oltre all'indennità di gabinetto.

2. Ai consulenti compete il trattamento economico previsto per i funzionari della qualifica funzionale dirigenziale.

3. Ai segretari particolari spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per i funzionari della settima qualifica funzionale oltre alla indennità di gabinetto.

4. Per il personale di gabinetto proveniente da altre amministrazioni il trattamento economico non può comunque essere inferiore a quello in godimento nell'Amministrazione di provenienza.

5. Il trattamento economico del restante personale dagli uffici di gabinetto è quello corrispondente alle qualifiche funzionali di appartenenza, oltre alla indennità di gabinetto.

#### Art. 29.

##### *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati l'art. 7 (Indirizzo politico-amministrativo), l'art. 14 (Consiglio dei servizi), l'art. 15 (Comitato di servizio) e l'intero capo III (Funzioni di coordinamento) del titolo I della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

#### Art. 30.

##### *Norma transitoria*

1. Fino a quando non siano state completate le operazioni di inquadramento e di mobilità verticale previste dalle norme transitorie del decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale del 5 dicembre 1986 per il triennio 1985-1987 relativo al personale dell'amministrazione regionale della Sardegna e degli enti pubblici strumentali della Regione (Legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6)», le funzioni di coordinamento possono essere conferite, a parziale modifica di quanto previsto dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 1, anche ad impiegati del ruolo unico regionale:

a) con un'anzianità complessiva di servizio, nella sesta fascia funzionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e nella settima qualifica funzionale, non inferiore ad otto anni per le funzioni di coordinatore generale e a cinque anni per quelle di coordinatore di servizio;

b) con un'anzianità complessiva di servizio, nella quinta o sesta fascia funzionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e nella sesta o nella settima qualifica funzionale, non inferiore a tre anni per le funzioni di coordinatore di settore.

#### Art. 31.

##### *Entrata in vigore delle norme relative agli Uffici di Gabinetto*

1. Le disposizioni contenute negli articoli 26, 27 e 28 della presente legge entrano in vigore dal 1° settembre 1989.

#### Art. 32.

##### *Norma finanziaria*

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in L. 146.000.000 per l'anno 1988 e in L. 2.046.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Alla maggiore spesa di L. 1.900.000.000 prevista per gli anni successivi al 1988 si fa fronte con il maggior gettito dell'impresa sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1988 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

S. Teodoro, addì 26 agosto 1988

MELIS

TABELLA A

Equiparazione di qualifiche e funzioni:

Segretario generale - Coordinatore generale della Presidenza della Giunta;

Direttore dei servizi di Assessorato - Coordinatore generale di Assessorato;

Direttore della ragioneria regionale - Coordinatore generale della ragioneria generale;

Capo ufficio del personale - Coordinatore generale del servizio di organizzazione e metodo e del personale;

Capo ufficio legislativo - Coordinatore generale del servizio legislativo;

Ispettore generale e Direttore di divisione - Coordinatore di servizio;

Direttore di sezione - Coordinatore di settore;

Funzionario - Impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla VII.

88R0896

REGIONE SICILIA

LEGGE 27 luglio 1988, n. 12.

**Provvidenze per l'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 34 del 6 agosto 1988)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more dell'istituzione di dipartimenti di ricerca e di assistenza di rilevanza e di interesse regionale, l'assessore regionale per la sanità è autorizzato a stipulare convenzione sentito il parere della commissione legislativa per la sanità dell'assemblea regionale siciliana, con l'università di Palermo, al fine di garantire la gestione sanitaria, tecnica ed amministrativa del dipartimento materno - infantile del Policlinico universitario di Palermo, ubicato in «Villa Belmonte» e costituito dalle sottoelencate cliniche universitarie e relativi servizi:

- clinica ostetrica e ginecologica R con annessi servizi per la diagnosi prenatale e per la sterilità della coppia;
- clinica chirurgica pediatrica;
- clinica di patologia neonatale con annesso servizio di genetica medica;
- clinica di radiologia II.

Art. 2.

1. I singoli istituti e le cliniche universitarie facenti parte del dipartimento infantile sito in «Villa Belmonte», previo consenso del Consiglio di amministrazione dell'Università, possono inoltrare richiesta all'assessorato regionale della sanità di stipulare convenzioni con divisioni ospedaliere ricadenti in nosocomi dell'area metropolitana palermitana finalizzate a costituire dipartimenti misti (universitari - ospedalieri) allo scopo di incrementare nelle strutture ospedaliere l'attività di ricerca e didattica.

2. Ove le unità sanitarie locali, da cui dipendono le divisioni ospedaliere individuate, esprimono il loro consenso, l'assessore regionale per la sanità autorizza la convenzione sentito il parere della commissione legislativa per la sanità dell'assemblea regionale siciliana.

3. Il personale sanitario medico e non medico facente parte della divisione e dell'istituto universitario tra di loro convenzionati per costituire il dipartimento misto potrà indifferentemente svolgere la propria attività sia nella divisione che nella clinica o istituto, sempre però nel rispetto degli standards di efficienza.

Art. 3.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, la spesa di lire 3.000 milioni.

2. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. La spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09, finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

4. All'onere di lire 3.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1988, si provvede con parte delle assegnazioni provenienti dal Fondo sanitario nazionale.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 luglio 1988

NICOLOSI

ALAIMO

88R0897

LEGGE 9 agosto 1988, n. 13.

**Perequazione dei maggiori costi di energia elettrica in favore delle imprese agricole; provvedimenti relativi alla seconda conferenza regionale dell'agricoltura ed ulteriori provvidenze per danni derivanti da eventi calamitosi.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 35 del 13 agosto 1988)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per far fronte ai maggiori costi determinati, a causa della grave situazione di siccità, dagli eccezionali consumi di energia elettrica per il sollevamento e la distribuzione di acqua irrigua, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per tre campagne agrarie, ad iniziare dal 1988 - 1989 e comunque sino al ripristino delle condizioni di normalità, il contributo del 50 per cento sull'importo della fattura, al netto dell'I.V.A. e degli altri oneri fiscali, per la fornitura di forza motrice alle aziende agricole, singole e associate, alle cooperative agricole o loro consorzi nonché ai consorzi irrigui che forniscono acqua per usi irrigui agli stessi associati.

## Art. 2.

1. Alle aziende singole e associate che hanno subito danni a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e degli accessi termici della primavera-estate 1988, si applicano le norme di cui al titolo V della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, ed al titolo II della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, così come modificato ed integrato dagli articoli 1, 3, 5 e 6 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 9.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ivi compreso l'Ente di sviluppo agricolo, per quanto riguarda i prestiti di conduzione concessi dal fondo di rotazione di cui all'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, sono autorizzati a prorogare al 31 dicembre 1989 e a rateizzare gli importi relativi ad operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento in scadenza entro il 31 dicembre 1988, purché poste in essere in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 9, possono essere concessi oltre che alle aziende avicole, anche alle aziende che allevano conigli ed api che hanno subito danni a seguito delle avversità di cui al comma 1.

4. Gli aiuti sono erogati previa presentazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di istanza corredata da certificazione rilasciata dai competenti veterinari comunali.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e successive integrazioni, la cui dotazione è incrementata per l'esercizio in corso di lire 15.000 milioni.

6. Per gli anni successivi le dotazioni del fondo di cui al comma 5 saranno determinate a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

7. All'onere di lire 15.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 8.000 milioni, con riduzione delle disponibilità del cap. 55708, quanto a lire 500 milioni, con riduzione delle disponibilità del capitolo 55676, quanto a lire 2.500 milioni, con riduzione del capitolo 55709 del bilancio della Regione.

## Art. 3.

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 possono essere concessi limitatamente alle acque erogate per fini irrigui ai consorzi di bonifica, purché gli stessi riducano i relativi canoni proporzionalmente al contributo ottenibile ed ottenuto.

2. La delibera relativa va trasmessa al competente ispettorato agrario, che esprime parere favorevole per l'ottenimento dei benefici contributivi.

## Art. 4.

1. Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 1 e 3 sono erogati direttamente all'Enel o altre aziende fornitrici che, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono autorizzati ad effettuare in favore degli utenti aventi diritto le detrazioni nella misura prevista dall'articolo 1 all'atto stesso dell'emissione della fattura di fornitura.

2. Alla liquidazione del concorso finanziario in favore dell'Enel o altre aziende fornitrici provvede bimestralmente l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sulla base di appositi rendiconti prodotti nelle forme di legge.

## Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente legge, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni triennali con l'ENEL e le altre aziende fornitrici.

## Art. 6.

1. Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 25.000 milioni.

2. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi saranno determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 2, è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 milioni da iscrivere al capitolo 10151 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

4. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

5. Gli oneri autorizzati dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario in corso e quelli ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 25.000 milioni, per le finalità dell'articolo 3, trovano altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 03.00. Progetto strategico «C», consolidamento ed ampliamento della base produttiva.

## Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1988

NICOLOSI

LA RUSSA — TRINCANATO

88R0898

## LEGGE 9 agosto 1988, n. 14.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: «Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali».**

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia* n. 35 del 13 agosto 1988)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale*  
*Istituzione e composizione*

1. L'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — È istituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con l'espressione "Consiglio regionale", presieduto dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto:

a) dal direttore regionale (o suo delegato) per il territorio e l'ambiente e dal direttore regionale (o suo delegato) per l'urbanistica dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dal direttore regionale (o suo delegato) per le foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore regionale (o suo delegato) per i beni culturali ed ambientali e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

b) da sette docenti universitari nelle seguenti discipline o facoltà: botanica, zoologia, ecologia e geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, giurisprudenza, economia e commercio e scienze agrarie, scelti su terne proposte per ciascuna professionalità dalle università dell'isola;

c) da sei esperti designati rispettivamente dalle sezioni regionali di Italia nostra, dall'Associazione italiana del *World wildlife fund* (W.W.F. - Fondo mondiale per la natura), dal club alpino italiano (C.A.I.), dalla legge per l'ambiente, dalla legge italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.) e dai gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.);

d) da due esperti: un urbanista e un vulcanologo, scelti su terne proposte rispettivamente dalla sezione regionale dell'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Istituto internazionale di vulcanologia del consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

e) da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni;

f) da un esperto designato dall'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) sono scelti tra persone di alta e sperimentata competenza nel campo della salvaguardia della natura e dell'ambiente.

Le designazioni di cui alla lettera b), c), e d) devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta. In mancanza, provvede l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Il consiglio regionale può essere costituito con i membri designati, purché in numero non inferiore a otto.

I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e, ad eccezione dei membri di cui alla lettera a), durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

L'organizzazione e il funzionamento del consiglio regionale sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La segreteria è assicurata da un gruppo di lavoro apposito costituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Il Consiglio regionale può articolarsi al suo interno in commissioni di lavoro, le cui relazioni sono sottoposte all'approvazione del consiglio medesimo.

Il presidente può chiamare a partecipare alle adunanze, senza diritto di voto, esperti, in numero non superiore a tre, particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno.

Ai componenti il consiglio regionale spetta, per ogni seduta del consiglio o delle commissioni nelle quali si articola, il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del presidente della regione, sentita la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1988. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47».

## Art. 2.

### *Compiti del Consiglio regionale*

1. All'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dopo la lettera h è aggiunta la seguente:

«i) predisporre direttive vincolanti relative alla valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e di manufatti da realizzarsi nei parchi e nelle riserve».

## Art. 3.

### *Norme per la predisposizione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali*

1. L'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — Il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali attribuisce ciascuna area da proteggere a una delle categorie della classificazione di cui alla presente legge, con la indicazione per ciascuna area protetta della delimitazione di massima e del regime di protezione da adottare anche nelle aree adiacenti.

Il piano è approvato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia della assemblea regionale siciliana.

Il piano è sottoposto a revisione ogni cinque anni. Eventuali varianti possono essere predisposte ed approvate in osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

## Art. 4.

### *Istituzione di parchi regionali e riserve naturali*

1. L'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — In attuazione del piano regionale di cui all'art. 5 si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale.

I decreti di istituzione delle riserve sono emanati entro un anno dall'emanazione del decreto approvativo del piano regionale di cui all'art. 5.

I decreti di cui al comma precedente conterranno la delimitazione definitiva delle singole riserve, l'individuazione dell'affidatario e la statuizione degli obblighi dello stesso, in rapporto alle indicazioni tecniche fissate dal consiglio regionale per la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve medesime. Detti decreti recheranno in allegato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi.

Il decreto di istituzione del parco è emanato dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'assemblea regionale siciliana.

Il predetto decreto provvede alla delimitazione del territorio destinato a parco, alla suddivisione secondo le articolazioni previste dall'art. 8, alla disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona, alla costituzione dell'ente cui è affidata la gestione del parco; fissa altresì la sede del parco e determina il finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione.

Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'art. 5, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale, può vincolare, per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per altri due anni, apposite aree da destinare a riserva naturale».

2. I vincoli biennali già apposti, ancorché scaduti, sono prorogati per un biennio a far data dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle aree sottoposte al vincolo di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al nono capoverso dell'articolo 23 della presente legge.

4. Le aree già destinate a riserva naturale con decreti assessoriali emanati ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, qualora siano comprese entro i territori delimitati a parco naturale, sono classificate nel decreto istitutivo del parco, emanato secondo quanto previsto dalla presente legge, come zone di riserva integrale (zona A) o di riserva generale (zona B).

5. I decreti di costituzione, affidamento e regolamentazione delle riserve ricadenti entro i territori dei parchi cessano di avere efficacia con la pubblicazione del decreto istitutivo del parco.

## Art. 5.

### *Tabellazioni*

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. — L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone la tipologia delle tabellazioni, comprensiva della indicazione dei divieti da adottare in tutte le aree del territorio della Regione sottoposte al vincolo di cui al precedente articolo, nonché in quelle individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

Alla tabellazione delle aree di cui al comma precedente provvede l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Dopo l'emanazione dei decreti di istituzione dei parchi e delle riserve provvedono rispettivamente l'ente parco e l'ente gestore della riserva».

#### Art. 6.

##### *Tipologia dei territori sottoposti a tutela*

1. L'art. 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — In via generale i territori sottoposti a tutela sono così tipologicamente distinti:

a) parco naturale, per la conservazione di ambienti di preesistente valore naturalistico e per la fruizione sociale, ricreativa e culturale;

b) riserva naturale, per la protezione di uno o più valori ambientali.

Le riserve naturali vanno distinte in:

1) riserva naturale integrale, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di soli interventi a carattere scientifico;

2) riserva naturale orientata, per la conservazione dell'ambiente naturale, nella quale sono consentiti interventi colturali, agricoli e silvo-pastorali, purché non in contrasto con la conservazione dell'ambiente naturale;

3) riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione biologica, biologico - forestale, geologica, etnoantropologica;

4) riserva naturale genetica, per la conservazione del patrimonio genetico delle popolazioni animali e vegetali della Regione.

Al contorno delle zone delimitate come parco o riserva sono individuate adeguate aree di protezione, pre - parco o pre - riserva, a sviluppo controllato allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale.

In tale aree possono essere previste iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo alle attività artigianali, silvo - pastorali, zootecniche e alla lavorazione dei relativi prodotti, nonché alle attività ricreative, turistiche e sportive».

#### Art. 7.

##### *Norme sull'articolazione zonale dei parchi regionali*

1. L'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — Il decreto istitutivo del parco regionale deve tener conto della seguente articolazione zonale del parco stesso:

a) zona di riserva integrale (zona A), nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali, tanto nell'individualità dei popolamenti biologici che nella loro interdipendenza.

In tali zone si identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (e loro parti) di grande interesse naturalistico e paesaggistico, presentanti una relativamente minima antropizzazione.

Per tali zone l'ente parco procederà gradualmente all'acquisizione delle relative aree;

b) zona di riserva generale (zona B), nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In dette zone possono essere consentite dall'ente gestore del parco le utilizzazioni agro - silvo - pastorali e le infrastrutture strettamente necessarie quali strade di accesso, opere di miglioria e di ricostruzione di ambienti naturali.

Nelle predette zone si identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di elevato pregio naturalistico e paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione rispetto alle zone A;

c) zone di protezione (zona C), nelle quali sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno rivolte specificamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco quali strutture turistico - ricettive, culturali, aree di parcheggio;

d) zone di controllo (zona D), nelle quali tutte le attività di cui al successivo articolo 10 sono consentite, purché compatibili con le finalità del parco».

#### Art. 8.

##### *Costituzione dell'Ente parco Deliberazioni e controlli, patrimonio*

1. L'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — In ciascuno dei territori, delimitati come parco ai sensi degli articoli 6 e 27, è costituito, con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'ente parco, ente di diritto pubblico, sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma precedente l'ente parco adotta il proprio statuto contenente le norme per l'amministrazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici dell'ente stesso.

Tutte le deliberazioni del consiglio del parco e del comitato esecutivo sono soggette al controllo di legittimità; quelle di cui al sesto comma sono soggette anche all'esame di merito.

Le deliberazioni, con esclusione di quelle soggette anche all'esame di merito, sono comunicate all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente: le stesse diventano esecutive ove non intervenga richiesta di chiarimenti entro quindici giorni dalla ricezione delle medesime.

Trascorsi dieci giorni dal ricevimento dei chiarimenti forniti dall'ente le deliberazioni di cui al comma precedente si intendono approvate ove non sia intervenuto provvedimento di annullamento.

Sono sottoposte al controllo di merito le deliberazioni concernenti:

- a) lo statuto dell'ente;
- b) il bilancio preventivo, da adottarsi entro il 31 ottobre, contestualmente al programma di intervento di cui all'art. 24;
- c) l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili;
- d) le materie di cui all'art. 16, ultimo comma;
- e) l'organizzazione degli uffici e servizi, con la specificazione dell'organico e la disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale che, per le qualifiche assimilabili, non può essere superiore a quello del personale della Regione siciliana.

Il controllo di merito viene esercitato mediante provvedimento di approvazione da emanarsi entro novanta giorni dalla ricezione della delibera. Entro il predetto termine l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente dovrà comunque pronunciarsi.

Qualora gli organi dell'ente parco omettano, sebbene diffidati o non siano in grado di compiere, atti obbligatori per legge, vi provvede l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di commissari ad acta.

Non si fa luogo alla diffida di cui al precedente comma nei casi di inosservanza dei termini previsti espressamente dalla presente legge.

Il patrimonio dell'ente parco è costituito:

- a) dagli immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli derivanti da lasciti o donazioni;
- b) dagli immobili derivanti da realizzazioni dell'ente;
- c) dai mobili, materiali, attrezzature fisse e mobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'ente parco sono costituite da:

- a) redditi di beni costituenti il patrimonio dell'ente;
- b) proventi dell'esercizio di attività ordinaria dell'ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti;
- c) dotazioni finanziarie che annualmente l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente attribuisce per spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;
- d) eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazioni della Regione, dello Stato della Comunità economica europea e di enti pubblici e soggetti privati.

L'ente è tenuto, altresì, alla compilazione ed aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili ed immobili nonché di tutti i titoli, atti e scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Nelle more della predisposizione del bilancio di previsione relativo al primo esercizio finanziario dell'ente parco, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente accredita all'ente le somme previste dal bilancio della Regione siciliana per le finalità istitutive dei parchi regionali, nonché le somme assegnate al comitato di proposta e non utilizzate alla data di costituzione degli organi del parco.

L'ente parco provvederà alla rendicontazione delle somme predette secondo le norme vigenti.

L'ente parco può gestire direttamente o dare in concessione attività economico - produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

L'ente parco agevola e promuove, con proprio contributo da erogare ad enti nonché ad associazioni e privati, attività ed iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

L'ente parco può altresì dare in concessione l'uso di beni del suo patrimonio per finalità di fruizione culturale, turistica e sportiva.

È in ogni caso soggetto ad autorizzazione dell'ente parco lo svolgimento di attività relative alla fruizione turistica e sportiva da esercitarsi nell'ambito delle zone A, B e C del parco».

#### Art. 9.

##### *Organi dell'Ente parco*

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis — Sono organi dell'ente parco: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori.

Il presidente è nominato con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ed è scelto tra persone che si siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell'ambiente e che siano in possesso di titoli culturali o professionali adeguati.

Al presidente competono la legale rappresentanza dell'ente, l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività e tutto quanto non rientra nelle competenze del consiglio e del comitato esecutivo.

Al presidente compete una indennità di carica stabilita con delibera della giunta di governo.

Il consiglio del parco è nominato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto da tre rappresentanti per ciascun comune facente parte del territorio del parco, eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno e con voto limitato ad uno, con il rispetto in ogni caso della rappresentanza delle minoranze in senso al consiglio comunale medesimo.

I tre comuni di ciascun parco, con maggiore estensione di superficie ricadente nel territorio del parco, partecipano al consiglio del parco con cinque rappresentanti per ciascun comune, di cui due in rappresentanza delle minoranze, eletti con le modalità di cui al comma precedente.

Restano salve le designazioni dei rappresentanti dei comuni, purché in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti, espresse ai sensi della normativa precedentemente in vigore, tranne che per i comuni di cui al comma precedente.

Il consiglio del parco elegge nel proprio seno un vicepresidente ed i membri del comitato esecutivo di cui al comma successivo.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio del parco, dal presidente del comitato tecnico - scientifico, dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dal direttore del parco e da quattro componenti eletti dal consiglio del parco con voto limitato ad uno, anche non facenti parte dello stesso e comunque di alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente.

Con il medesimo decreto di nomina del consiglio del parco l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alla nomina del collegio dei revisori.

Esso è composto di tre membri: uno designato dal medesimo assessore; uno dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze; uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente parco.

Gli organi dell'ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Al componenti degli organi previsti nel presente articolo competono indennità stabilite con delibera della Giunta di governo».

#### Art. 10.

##### *Regolamento del parco*

1. L'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — Il consiglio del parco, contestualmente al piano territoriale di cui all'articolo 18, adotta il regolamento dell'ente stesso che, nel rispetto delle prescrizioni del piano, disciplina le attività all'interno del parco e in particolare:

- a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;
- b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali e agro-silvo-pastorali;
- c) l'ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) il soggiorno del pubblico;
- e) le attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative;
- f) la tutela delle caratteristiche naturali, forestali, botaniche e faunistiche;

Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le procedure decisionali della valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e manufatti da realizzarsi nell'ambito del parco.

Inoltre il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del silenzio, dell'aspetto dei luoghi.

Il territorio è adottato dal consiglio del parco e approvato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente dopo aver acquisito il parere del consiglio regionale».

#### Art. 11.

##### *Comitato tecnico - scientifico*

1. L'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — Il consiglio del parco si avvale di un comitato tecnico-scientifico nominato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente e composto da:

a) un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un ecologo, un giurista esperto in legislazione ambientale, un economista, un urbanista esperto in pianificazione territoriale, un agronomo esperto in materie agrarie e forestali, designati dai singoli consigli delle facoltà, per le quali sono previsti insegnamenti riferiti alle suindicate specializzazioni, delle università di Catania o di Messina o di Palermo, rispettivamente secondo la sede dei predetti atenei in riferimento allo ambito territoriale nel quale rientra il parco;

b) da sei esperti nelle materie di cui alla lettera a), rispettivamente designati da: Italia nostra, W.W.F. - Fondo mondiale per la natura, Club alpino italiano (C.A.I.), Lega per l'ambiente, Lega italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.) e Gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.);

c) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio;

d) dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, o suo delegato.

Con decreto di cui al precedente comma viene altresì designato, tra i componenti lo stesso, il presidente del comitato.

I predetti componenti non devono essere titolari di interessi in conflitto con le finalità del parco».

#### Art. 12.

##### *Personale dell'Ente parco*

1. L'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — L'ente parco, per i compiti di vigilanza attribuiti, si avvale, oltre che del personale del proprio ruolo organico, del Corpo forestale della Regione siciliana.

Al personale di vigilanza del parco, reclutato per concorso secondo le norme vigenti, sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente al Corpo forestale della Regione siciliana».

## Art. 13.

*Compiti del consiglio del parco*

1. L'art. 14 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — Il consiglio del parco delibera in merito a tutte le questioni generali dell'ente:

- a) statuto dell'Ente;
- b) regolamento interno di funzionamento;
- c) bilancio preventivo e consuntivo;
- d) piano territoriale del parco di cui all'art. 18;
- e) programma pluriennale economico-sociale di cui all'art. 19;
- f) programma annuale di intervento di cui all'art. 24;
- g) regolamento del parco di cui all'art. 10;
- h) organizzazione degli uffici e servizi;
- i) acquisizione e alienazione di beni immobili.

Il consiglio del parco si riunisce almeno due volte l'anno.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente».

## Art. 14.

*Compiti del comitato esecutivo*

L'art. 15 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — Il comitato esecutivo del parco:

- a) adotta i provvedimenti di competenza del consiglio del parco nei casi di comprovata urgenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento;
- b) predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio del parco;
- c) esegue le deliberazioni del consiglio del parco;
- d) cura i rapporti con enti ed associazioni ai fini della salvaguardia del parco;
- e) bandisce i concorsi per i posti in organico, approva le graduatorie e provvede alla immissione in ruolo dei vincitori;
- f) rilascia le autorizzazioni e le concessioni relative all'esercizio di attività funzionali alla fruizione culturale, turistica e sportiva nell'ambito del parco;
- g) esercita ogni altra competenza non attribuita al consiglio del parco.

Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'ente parco».

## Art. 15.

*Compiti del comitato tecnico-scientifico*

1. L'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — Il comitato tecnico-scientifico esprime parere, su ogni richiesta degli organi del parco e del direttore, su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.

Il parere è obbligatorio sulle materie oggetto del regolamento del parco di cui all'art. 10 ed in particolare sulle materie riguardanti:

- a) assetto geomorfologico;
- b) conservazione di ecosistemi;
- c) introduzione di specie vegetali e animali estranee e programmi di ripopolamento animale;
- d) cattura e raccolta di animali, vegetali e minerali;
- e) accesso e transito con veicoli a motore;
- f) interventi di sistemazione forestale compresi gli interventi antiparassitari e quelli per la prevenzione degli incendi;
- g) viabilità interna del parco;
- h) ristrutturazione e restauro dei fabbricati esistenti di valore storico-architettonico-ambientale;
- i) programmi di restauro ambientale.

Le deliberazioni relative alle materie di cui al precedente comma, adottate in difformità del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico, sono sospese e sottoposte al controllo di merito dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo esercita sentito il parere del Consiglio regionale, il quale dovrà pronunciarsi entro il termine di novanta giorni».

## Art. 16.

*Divieti di attività nei parchi regionali e nelle riserve naturali*

1. L'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — Nei parchi regionali e nelle riserve sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna.

In particolare i divieti riguardano:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento di quelle vegetali, nonché l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) la modificazione del regime delle acque;
- c) lo svolgimento all'interno del parco e della riserva di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente parco o dall'ente gestore della riserva;
- d) la coltivazione delle cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole;
- e) l'introduzione, da parte di privati, di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
- f) l'accensione di fuochi all'aperto.

Eventuali deroghe ai suddetti divieti sono introdotte con il decreto istitutivo del parco e della riserva e con il regolamento, nella misura compatibile con le finalità del parco e della riserva.

Nei territori destinati a parchi e a riserve naturali restano salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e i vincoli già istituiti in base ad esse».

## Art. 17.

*Piano territoriale*

1. L'art. 18 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — Il comitato esecutivo del parco, entro tre mesi dalla nomina dei componenti dell'organo, procede all'affidamento dell'incarico della redazione del piano territoriale del parco medesimo, che deve essere effettuata nel termine di mesi nove.

Il piano territoriale del parco definisce:

- a) l'articolazione del relativo territorio in zone differenziate secondo i criteri di cui all'articolo 8, nel rispetto dei confini di riserva integrale e generale fissati dal decreto istitutivo del parco;
- b) la viabilità carrozzabile e pedonale e gli spazi destinati a parcheggio;
- c) le attrezzature pubbliche o di uso pubblico a servizio delle finalità del parco;
- d) le aree di inedificabilità assoluta, anche al di fuori della zona «A» del parco;
- e) le aree destinate ad interventi di restauro ambientale;
- f) le aree a destinazione forestale od agricola, con le relative norme di utilizzazione;
- g) le infrastrutture a servizio dell'agricoltura e della zootecnica, nelle zone in cui tali attività sono consentite;
- h) nell'ambito delle zone «C», le aree attrezzate per la fruizione turistica e culturale e l'eventuale previsione di strutture ricettive, commerciali e artigianali;
- i) i divieti di attività nonché le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di competenza degli enti locali, con riferimento alle zone «D».

Gli strumenti urbanistici generali comunali che comprendono le zone «D» del parco sono comunicati all'ente parco il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere entro sessanta giorni. Decorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente».

Si applicano comunque le disposizioni contenute nel decreto del presidente della Regione 17 marzo 1987, n. 37, istitutivo dell'ente regionale parco dell'Etna, nelle more dell'approvazione del piano territoriale.

## Art. 18.

*Procedure per l'approvazione del piano territoriale*

1. Il piano territoriale del parco è adottato dal consiglio del parco, sentito il comitato tecnico-scientifico entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

2. Dopo la sua adozione il piano è depositato, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione del consiglio del parco, presso la sede dell'Ente e presso le segreterie comunali dei comuni interessati a libera visione del pubblico per venti giorni consecutivi.

3. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e in almeno un quotidiano a diffusione regionale.

4. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano territoriale.

5. In ordine alle prescrizioni esecutive contenute nel piano possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili interessati.

6. Le osservazioni e le opposizioni devono essere visualizzate ove possibile su apposite tavole di piano a cura dei progettisti.

7. Il consiglio del parco, sentito il comitato tecnico-scientifico, formula le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime.

8. Il piano territoriale del parco è trasmesso dall'Ente parco all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro venti giorni dalla deliberazione sulle osservazioni ed opposizioni.

9. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente approva con proprio decreto il piano territoriale del parco entro centottanta giorni dalla sua presentazione, sentiti il consiglio regionale dell'urbanistica e il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

10. Con decreto di approvazione possono essere apportate modifiche al piano necessarie per assicurare l'osservanza di leggi statali e regionali nonché le modifiche, non sostanziali, che non comportino revisione dell'impostazione generale del piano territoriale.

11. Nel caso di restituzione del piano territoriale per rielaborazione parziale, il consiglio del parco è tenuto ad effettuarla nel termine di mesi tre; nel caso di restituzione del piano territoriale per rielaborazione totale, il consiglio del parco è tenuto ad effettuarla nel termine di mesi sei.

12. Le prescrizioni del piano sono di diretta ed immediata applicazione per le amministrazioni regionali e locali, per gli enti pubblici e privati e per i privati.

## Art. 19.

*Programma pluriennale economico-sociale dell'Ente parco*

1. L'art. 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. — Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dal piano di coordinamento e dai regolamenti, l'ente parco, sentito il proprio comitato tecnico-scientifico promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco.

A tal fine, entro due anni dalla costituzione dei suoi organi, tramite il proprio comitato esecutivo e sentiti i comuni interessati, predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili nell'ambito del parco.

In particolare attraverso il programma l'ente può:

- a) concedere sovvenzioni a privati o enti locali;
- b) predisporre attrezzature, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione con apposite convenzioni a enti locali o privati residenti;
- c) agevolare e promuovere attività agroturistiche e ogni altra iniziativa, anche in forma cooperativa, atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

Il programma è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente previo parere del consiglio regionale da esprimersi entro novanta giorni dalla ricezione del programma stesso.

Eventuali piani o programmi comunali o sovracomunali devono essere compatibili con il programma pluriennale economico-sociale e con le indicazioni contenute nel decreto istitutivo del parco.

La compatibilità di detti piani o programmi con il programma pluriennale economico-sociale dell'Ente parco o, sino all'approvazione di esso, con le finalità della presente legge, è accertata dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale».

## Art. 20.

*Norme per la gestione delle riserve naturali*

1. L'art. 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. — La gestione delle riserve naturali può essere affidata alle province regionali, all'azienda regionale delle foreste demaniali, ad associazioni naturalistiche, alle università, previo parere del consiglio regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'assemblea regionale siciliana.

Ai fini della gestione delle riserve l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, dopo la pubblicazione del decreto di affidamento della riserva, provvede ad accreditare agli enti gestori le somme necessarie alle spese di primo impianto e, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quelle relative alla gestione, previa relazione dell'ente gestore sui risultati conseguiti nell'anno precedente e documentata richiesta per quello successivo».

## Art. 21.

*Comunità del parco*

1. Presso ogni ente parco, su iniziativa del suo presidente, e previa delibera del comitato esecutivo, viene promossa la costituzione di una comunità del parco, organismo consultivo che riunisce in pubblica assemblea i rappresentanti delle organizzazioni di categorie economiche e produttive, sociali e culturali effettivamente operanti nel territorio del parco.

2. I componenti della comunità del parco non possono superare il numero di cinquanta. Ogni organizzazione può essere rappresentata da un solo componente.

3. La comunità del parco elegge nel suo seno il presidente ed un ufficio di presidenza.

4. La comunità del parco si riunisce almeno due volte all'anno per l'esame dei problemi del parco, per la presentazione di proposte di iniziative di carattere economico e sociale compatibili con le esigenze di tutela, nonché per la valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Alle assemblee della comunità del parco possono partecipare i cittadini residenti in uno dei comuni interessati al parco.

5. L'ente parco garantisce i servizi di segreteria e tutto quanto necessario al buon funzionamento della comunità del parco.

## Art. 22.

*Norme per l'acquisizione di beni e terreni ricadenti nelle aree protette. Espropri, utilizzazioni, indennizzi*

1. L'art. 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. — Per le finalità della presente legge, la Regione può acquisire terreni e manufatti ricadenti nelle aree di riserva e pre-riserva, mediante richiesta di vendita.

La medesima facoltà possono esercitare gli enti parco per l'acquisizione di terreni e manufatti ricadenti nelle aree di parco e pre-parco.

Qualora i proprietari aderiscano alla richiesta di cui al comma precedente, l'acquisizione dei manufatti viene effettuata sulla base della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale; quella dei terreni, sui valori unitari per ettaro fissati dall'art. 5 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2.

Per i terreni classificati «inculto sterile» il valore unitario per ettaro è fissato in L. 600.000.

I valori, così come determinati dai precedenti commi, sono aumentati, nel caso di manufatti, del 30 per cento e, nel caso di terreni, del 50 per cento.

Sui valori rivalutati ai sensi del precedente comma saranno corrisposti gli interessi, nella misura pari al saggio legale annuo, per il periodo intercorrente tra la data dell'atto di vendita e quella della corresponsione della somma.

All'acquisizione dei beni di cui al primo comma può provvedersi anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'art. 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modalità previste dalla legge citata e successive modificazioni.

In tale ipotesi i poteri spettanti alla Regione sono esercitati dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente; quelli spettanti agli organi amministrativi degli enti locali sono esercitati dal presidente del parco previa delibera del comitato esecutivo ai sensi della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

Gli immobili acquisiti, ove ricadano entro le aree di parco o di pre-parco, saranno destinati alla costituzione del patrimonio dell'ente parco; ove ricadano nelle aree di riserva o pre-riserva saranno affidati allo ente gestore che li destinerà ad usi pubblici finalizzati alla fruizione della riserva.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente per le aree vincolate ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 22, comma settimo, può, con decreto, disporre l'occupazione temporanea e contestualmente fissare l'ammontare della relativa indennità sulla base della valutazione dell'ufficio tecnico erariale.

Qualora le misure di salvaguardia comportino nelle aree protette la sospensione o la limitazione di attività economiche nelle stesse presenti, saranno previsti adeguati interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione delle predette attività.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali l'ente parco e l'ente gestore della riserva possono disporre dei beni costituenti patrimonio o demanio pubblico, e ricadenti nelle aree protette.

Gli enti titolari o gestori dei beni di cui al precedente comma continuano ad esercitare le proprie competenze nel rispetto delle regolamentazioni delle aree protette.

Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco o della riserva si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente parco o l'ente gestore della riserva provvederanno al conseguente indennizzo.

L'ente parco o l'ente gestore della riserva provvederanno altresì all'indennizzo dei danni provocati, all'interno dell'area protetta, dalla fauna selvatica. Gli stessi enti determineranno l'ammontare del danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia e provvedono alla liquidazione dello stesso entro i successivi centoventi giorni.

Le somme liquidate oltre il termine predetto sono aumentate dell'importo relativo agli interessi maturati per il periodo di ritardo registrato, calcolati nella misura pari al saggio legale annuo».

#### Art. 23.

##### *Norme di salvaguardia delle riserve*

1. L'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito con il seguente:

«Art. 22. — Dalla data di istituzione delle riserve le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle aree delimitate come riserva e pre-riserva diventano inefficaci. »

Nelle predette aree vigono le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 6, terzo comma.

Per le aree di pre-riserva, nel rispetto delle destinazioni di uso indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonché nei regolamenti delle stesse, i comuni singoli o associati, entro centottanta giorni dalla data del decreto istitutivo delle riserve o del decreto approvativo del regolamento delle riserve stesse, adottano piani di utilizzazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, secondo e terzo comma.

I piani di cui al precedente comma hanno la stessa efficacia dei piani particolareggiati e nella loro formazione, adozione e pubblicazione devono osservare le disposizioni vigenti relative ai piani particola-

reggiati medesimi, mentre la loro approvazione è demandata all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, previo parere del consiglio regionale dell'urbanistica e del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. I piani di utilizzazione sono redatti in variante agli strumenti urbanistici vigenti e la loro approvazione costituisce variante agli strumenti medesimi.

L'emanazione del decreto istitutivo della riserva comporta la decadenza delle concessioni ed autorizzazioni edilizie ove i lavori relativi non siano stati iniziati.

Dopo la istituzione delle riserve i provvedimenti di approvazione di opere pubbliche ricadenti nelle aree di riserva e pre-riserva sono sospesi e sottoposti al riesame dell'amministrazione pubblica competente che potrà rinnovarli, modificarli o ritirarli previo nulla-osta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il consiglio regionale.

Nelle aree per le quali sia intervenuta l'apposizione del vincolo di cui all'art. 6, nonché nelle aree destinate a riserva comprese nel piano di cui all'art. 5 della presente legge, dalla data di notifica ai comuni del piano stesso è sospesa l'esecuzione delle opere pubbliche. La prosecuzione eventuale dei lavori è subordinata al riesame dei progetti con la procedura di cui al precedente comma.

Nelle aree di cui al settimo comma è vietato:

- a) l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) la modificazione del regime delle acque;
- c) l'accensione di fuochi all'aperto;
- d) la coltivazione di cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole.

In dette aree sono consentiti la prosecuzione delle attività agro-silvo-pastorali compatibili con la tipologia di riserva proposta e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 20, lettera a), b), c), della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71».

#### Art. 24.

##### *Norme di salvaguardia del parco*

1. Dalla data di emanazione del decreto istitutivo del parco, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati o adottati, fatta eccezione per le zone territoriali omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, denominate A, B e C, questa ultima nei limiti delle necessità di sviluppo demografico degli abitanti esistenti, diventano inefficaci qualora le stesse interessino aree comprese nel perimetro del parco.

2. La disciplina da osservarsi nell'ambito delle aree facenti parte del parco è quella indicata nel decreto istitutivo del parco medesimo.

3. L'emanazione del decreto di istituzione del parco comporta gli stessi effetti indicati dall'articolo 19, quinto e sesto capoverso.

4. Dalla costituzione dell'ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale è subordinata al preventivo nulla-osta dell'ente parco che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco e alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui all'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove il nulla-osta non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato.

5. Il nulla-osta di cui al comma precedente, che è rilasciato dal presidente dell'ente parco, sentito il comitato tecnico-scientifico, sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni.

6. Nei territori del parco classificati A, B e C, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati della proposta di cui all'art. 27 della stessa legge e sino all'emanazione del decreto di istituzione del parco, qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio è subordinata al nulla-osta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il consiglio regionale.

7. Sulle richieste di nulla-osta in contrasto con le indicazioni della proposta è sospesa ogni determinazione assessoriale sino all'emanazione del decreto di istituzione del parco.

8. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di istituzione del parco, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni definitive in ordine alle richieste di nulla-osta di cui al comma 7.

9. La progettazione relativa ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi da parte di soggetti pubblici nelle zone comprese entro il perimetro del parco può essere avviata previa intesa con l'ente parco che verifica la compatibilità degli interventi proposti con le finalità istitutive.

#### Art. 25.

##### *Esecuzione di opere concesse alla diretta fruizione dei parchi. Deroghe*

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis. — Per la esecuzione di opere ed impianti necessari alla diretta fruizione del parco e ricadenti nelle zone C di cui all'art. 8, possono essere ammesse singole deroghe alle prescrizioni di cui all'art. 15, lettera e, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alle deroghe con proprio decreto, previo parere del Consiglio regionale».

#### Art. 26.

##### *Sanzioni amministrative*

1. L'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. — Il direttore del parco, accertata, sulla base di apposito rapporto redatto dal personale di vigilanza, la violazione delle prescrizioni in materia edilizia contenute nel decreto istitutivo del parco o nel piano territoriale, ne dà immediata comunicazione al sindaco competente per territorio ed al presidente dell'ente parco.

Decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della violazione senza che il sindaco del comune interessato abbia adottato i conseguenti provvedimenti, i poteri allo stesso attribuiti dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, per i casi di violazione urbanistico-edilizia, sono esercitati dal presidente dell'ente parco.

Per la violazione dei divieti stabiliti nei decreti istitutivi del parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonché dei decreti di vincolo biennale e delle prescrizioni per le aree inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa.

La sanzione predetta si cumula a quelle eventualmente previste dalle discipline di settore.

I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco.

Si applicano, altresì, in quanto non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi comprese quelle relative a misure cautelative e sanzioni accessorie.

Alle irrogazioni delle sanzioni, per le violazioni commesse nell'ambito dei territori destinati a parco, provvede il presidente dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza; per le violazioni commesse nell'ambito di territori destinati a riserva provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta dell'ente gestore della riserva.

Per le violazioni nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo biennale e per quelle inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve provvede l'assessore per il territorio e l'ambiente, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza.

Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate a norma del presente articolo sono acquisite all'erario regionale».

#### Art. 27.

##### *Programmi di intervento*

1. L'art. 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. — Per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo-pastorali, artigianali, turistiche e culturali, l'ente parco adotta programmi di intervento.

Per il raggiungimento delle finalità istitutive delle riserve gli enti gestori delle stesse possono proporre all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente misure di intervento tra quelle di cui al sesto comma del presente articolo.

Sino all'istituzione dell'ente parco, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente formula programmi di intervento relativi alle aree di cui all'art. 30, nei territori destinati agli istituendi parchi dei Nebrodi e delle Madonie.

Conservano validità ed efficacia i programmi di intervento già predisposti dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente relativi al territorio del parco dell'Etna.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente può altresì formulare programmi di intervento per le aree indicate nello schema di piano regionale dei parchi e delle riserve.

I programmi di cui al presente articolo dovranno di norma prevedere:

a) opere pubbliche, acquisizione di immobili, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio del parco;

b) indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle norme di cui all'articolo 17 e delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del parco o nel regolamento della riserva;

c) contributi a favore di soggetti singoli o associati o di cooperative che intraprendano o svolgano attività produttiva nei settori di cui al primo comma».

#### Art. 28.

##### *Recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso*

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis. — Il consiglio dell'ente parco, o l'ente gestore della riserva, promuove, sentiti rispettivamente il comitato tecnico-scientifico e il consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale di cui all'art. 31-bis, la tutela ed il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso esistente in qualunque zona del parco o della riserva e ne regola la fruizione.

A tal fine i predetti enti dispongono, entro novanta giorni dalla loro costituzione, un censimento del patrimonio tradizionale esistente.

Rientrano nel patrimonio sociale tradizionale fisso, oltre ai casali ed alle abitazioni montane, anche i sentieri, i manufatti e le strutture tradizionali di ogni tipo.

Per il recupero di manufatti in precario stato i conservazione i rispettivi proprietari, i quali dovranno attenersi alle direttive dell'ente parco o dell'ente gestore della riserva, potranno ottenere contributi finalizzati al mantenimento delle caratteristiche tradizionali.

Al fine di consentire la pubblica fruizione di edifici di particolare interesse l'ente parco, o l'ente gestore della riserva, potrà stipulare convenzioni con i relativi proprietari.

I predetti enti potranno provvedere all'acquisizione, secondo le modalità di cui all'art. 21, ed al recupero di quegli immobili o di quei manufatti non utilizzati, per i quali i proprietari non intendano essi stessi procedere al recupero. Gli enti medesimi provvederanno altresì all'acquisizione degli immobili e dei manufatti di interesse storico, artistico ed etno-antropologico esistente all'interno del rispettivo territorio.

Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 8.500 milioni.

Limitatamente agli anni 1989 e 1990, la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47».

#### Art. 29.

##### *Tecniche agricole e colturali tradizionali*

1. Dopo l'art. 24-bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-ter. — Il consiglio dell'ente parco, o l'ente gestore della riserva, cura, d'intesa con i comuni, la trasmissione e l'utilizzo delle conoscenze delle tecniche agricole, agricolo-biologiche e colturali tradizionali specifiche nelle diverse zone del parco o della riserva, e che costituiscono elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi.

A tal fine i predetti enti promuovono, di intesa con i comuni singoli o associati, appositi corsi formativi per tutti coloro che intendano avvalersene.

Lavoratori esperti o personale specializzato nella esecuzione delle opere colturali tradizionali e agricolo-biologiche potranno stipulare convenzioni con detti enti allo scopo di intervenire nelle aree rientranti nel territorio del parco o della riserva.

In applicazione del regolamento CEE n. 1760 del 15 giugno 1987, gli enti parco e gli enti gestori delle riserve promuoveranno tutte le iniziative atte a favorire la conversione delle tecniche agricole e colturali in uso nei territori dei parchi e delle riserve in tecniche agricole e colturali biologiche e biodinamiche.

Ai proprietari di terreni, ricadenti entro i territori dei parchi e delle riserve naturali, che mantengono colture tradizionali o che utilizzano tecniche biologiche, gli enti gestori potranno erogare contributi, previa presentazione di apposita documentazione, nella misura e con le modalità fissate con il decreto di approvazione del regolamento del parco o della riserva.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 1.000 milioni.

Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47».

#### Art. 30.

##### *Patrimonio faunistico domestico*

1. Dopo l'art. 24-ter della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-*quater*. — L'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, promuove iniziative atte a salvaguardare quelle specie o razze animali domestiche, presenti nell'area protetta, che corrono il rischio di estinzione e che hanno rilevanza storica e culturale.

A tale scopo i predetti enti potranno concedere ai residenti nei comuni interessati, che documentino il possesso di esemplari di tali specie, contributi per il loro mantenimento.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel decreto di approvazione del regolamento del parco o della riserva, stabilirà l'ammontare annuo e le modalità di erogazione dei contributi suddetti da parte degli enti gestori.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 500 milioni.

Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47».

#### Art. 31.

##### *Procedura per i programmi di intervento*

1. L'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. — I programmi di cui agli articoli 24, 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater* sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati e previo parere del consiglio regionale».

#### Art. 32.

##### *Priorità di finanziamenti*

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-*bis*. — Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione dei seguenti interventi, impianti ed opere:

- a) recupero dei centri storici e dei nuclei abitati anche al di fuori di essi, nonché di edifici di particolare valore storico-culturale;
- b) recupero di edilizia rurale tradizionale;
- c) opere igieniche ed idropotabili;
- d) viabilità rurale e connessa alle attività economiche tradizionali;
- e) agri-turismo ed escursionismo naturalistico;
- f) strutture turistico-ricettive, ricreative, sportive, culturali.

Il programma pluriennale economico-sociale e i programmi annuali di intervento possono prevedere la realizzazione di opere di interventi, finalizzati alla valorizzazione delle aree protette, nei territori dei comuni interessati al parco, anche al di fuori del perimetro del parco stesso».

#### Art. 33.

##### *Modalità per l'istituzione dei parchi dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie e dei rispettivi enti parco*

1. L'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. — La proposta di cui al precedente articolo è presentata dai rispettivi comitati all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro diciotto mesi dalla loro costituzione.

Trascorso detto termine, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario *ad acta* per l'esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni attribuite ai comitati di proposta.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati, previo parere del Consiglio regionale sulla proposta di cui al presente articolo e sulla accogliibilità delle osservazioni presentate, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del parco secondo le modalità di cui all'art. 6».

#### Art. 34.

##### *Gestione dell'Ente parco*

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-*bis*. — La gestione dell'ente parco è assicurata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che vi provvede a mezzo di un commissario straordinario, scelto tra i direttori regionali, i dirigenti superiori e i dirigenti dell'amministrazione regionale, che esercita le funzioni sino alla data di insediamento del presidente.

Il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 9-*bis*, assume le funzioni di commissario straordinario sino all'insediamento del consiglio del parco nonché nei casi di decadenza o scioglimento o scioglimento del consiglio stesso.

Le funzioni del direttore del parco, fino alla nomina dello stesso, sono esercitate da un direttore del parco reggente nominato tra i dirigenti o dirigenti superiori dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Al commissario straordinario di cui al primo comma ed al commissario di cui all'art. 27 compete dalla data della nomina, in aggiunta al trattamento di missione, il trattamento previsto dall'art. 9-*bis*, quarto comma.

Al direttore del parco reggente compete, oltre al trattamento di missione, una indennità la cui misura sarà determinata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47».

#### Art. 35.

##### *Pubblicità degli atti*

1. L'art. 28 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. — Le proposte di cui all'art. 4, lettera a, quelle relative agli articoli 26 e 27 e il programma pluriennale economico-sociale di cui all'art. 19 debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti presso i comuni interessati.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o l'ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell'ente preposto all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di pubblicità è di accesso agli atti, si applicano le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana».

## Art. 36.

*Modifica all'art. 31 della legge regionale  
6 maggio 1981, n. 98*

1. All'art. 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dopo le parole «Provincia di Ragusa», le parole «Pineta di Vittoria, comune di Vittoria» sono sostituite con le parole «Pino d'Aleppo».

## Art. 37.

*Istituzione e compiti dei consigli provinciali scientifici  
delle riserve e del patrimonio naturale*

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis. — Presso ogni provincia regionale è costituito un consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale, in seguito indicato "Consiglio provinciale scientifico"»

Esso è composto:

- a) dal presidente dell'amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) dall'assessore provinciale per l'ambiente ovvero dall'assessore provinciale competente in materia;
- c) dal soprintendente per i beni culturali ed ambientali, o suo delegato;
- d) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, o suo delegato;
- e) da sei docenti universitari esperti in materia di gestione degli ambienti naturali: un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un giurista, un economista, un agronomo, designati dalle università dell'Isola;
- f) da tre esperti scelti tra quelli designati dalle sezioni provinciali di Italia nostra, W.W.F. - Fondo mondiale per la natura, club alpino italiano (C.A.I.), lega per l'ambiente, lega italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.), gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.) ed ente fauna siciliana.

Partecipano ai lavori del consiglio provinciale scientifico i direttori delle riserve.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo del ruolo organico della provincia.

I componenti sono nominati con delibera del consiglio provinciale, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Ai componenti il consiglio provinciale scientifico spetta per ogni seduta del consiglio stesso, in quanto dovuto, il trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti, nonché la corresponsione di gettoni di presenza.

Qualora entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli provinciali scientifici non siano stati costituiti, vi provvede, in via sostitutiva, l'assessore regionale, per il territorio e l'ambiente.

Il consiglio provinciale scientifico fornisce alle strutture di gestione delle riserve ogni indicazione tecnica utile a conseguire i fini istituzionali delle aree medesime e ad assicurare le conoscenze scientifiche dei valori fondamentali delle aree protette.

In particolare, il consiglio provinciale scientifico:

- a) elabora il piano di sistemazione di ciascuna riserva, che dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nel decreto istitutivo, nonché nel regolamento della medesima, ed a rispettare gli indirizzi espressi dal consiglio regionale;
- b) svolge, oltre ai compiti ad esso attribuiti dai decreti istitutivi delle riserve, qualsiasi altro compito ad esso affidato dal consiglio regionale;
- c) predisporre la relazione annuale sui problemi di tutela ambientale connessi alla gestione delle singole riserve;
- d) promuove, d'intesa con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, iniziative dirette ad una più larga conoscenza dei valori naturalistici presenti nelle riserve, o in altre aree ricadenti nell'ambito provinciale;
- e) esprime, se richiesto, pareri su argomenti o proposte dell'amministrazione provinciale».

## Art. 38.

*Contributi ai comuni per l'acquisizione dei terreni*

1. L'art. 32 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. — La Regione, al fine di favorire l'acquisizione da parte delle province regionali e dei comuni di terreni destinati alla formazione di parchi urbani e suburbani, anche attrezzati, può concedere contributi per le spese di acquisizione, di impianto e di gestione».

## Art. 39.

*Esercizio della vigilanza*

1. Dopo l'art. 37 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis. — Le funzioni di vigilanza previste dall'art. 21 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, si esercitano anche nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 6, settimo comma, nonché nelle aree protette».

## Art. 40.

*Notizie concernenti il personale di vigilanza*

1. L'art. 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. — Al personale di vigilanza dei parchi e delle riserve naturali sono riconosciute, per le finalità della presente legge e nei limiti del servizio cui esso è destinato, le funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.

Al medesimo personale si applicano le disposizioni dell'art. 42, primo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 400 milioni.

Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47».

## Art. 41.

*Reclutamento del personale per la gestione delle riserve*

1. Dopo l'art. 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

«Art. 39-bis. — Ferma restando l'utilizzazione del personale del Corpo forestale della Regione, la dotazione organica complessiva per i parchi e le riserve regionali, da assumere secondo la normativa vigente ed il cui finanziamento resta a carico della Regione, non può superare le 500 unità assegnate secondo l'allegata tabella "B".

Le province regionali, per l'espletamento dei compiti connessi alla gestione delle riserve, sono autorizzate a modificare le proprie dotazioni organiche.

Con decreto del presidente della regione, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il personale assegnato alle province regionali secondo l'allegata tabella "B" sarà ripartito tra le singole province regionali sulla base del numero delle riserve ricadenti in ciascuna provincia e della superficie delle riserve stesse e secondo le qualifiche previste nell'allegata tabella "A".

## Art. 42.

*Personale tecnico*

1. Il secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

«La tabella annessa alla citata legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, modificata dalla tabella H annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è integrata con le seguenti unità:

- n. 2 dirigenti botanici;
- n. 2 dirigenti tecnici zoologici;
- n. 2 dirigenti tecnici forestali;
- n. 2 dirigenti tecnici agrari;
- n. 1 dirigente tecnico ingegnere idraulico;
- n. 1 dirigente tecnico chimico».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 200 milioni.

Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47».

#### Art. 43.

##### *Interventi sostitutivi*

1. Qualora gli organi competenti non abbiano espresso i pareri previsti dalla presente legge entro i termini indicati dai rispettivi articoli e, ove non espressamente previsto, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta, detti pareri si intendono resi favorevolmente.

2. Qualora gli enti obbligati non provvedano agli adempimenti di cui alla presente legge entro i termini previsti dalla medesima, vi provvede in via sostitutiva l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

#### Art. 44.

##### *Protezione del patrimonio naturale. Interventi divulgativi*

1. Al fine di una più ampia conoscenza dei valori naturalistici presenti nel territorio della Regione, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale, è autorizzato:

a) a provvedere alla divulgazione ed alla conoscenza dei valori ambientali e delle attività svolte in materia di protezione del patrimonio naturale;

b) a favorire la realizzazione, anche mediante convenzioni con enti pubblici o con privati specializzati, di pubblicazioni scientifiche e di ricerche, nonché di documentazioni grafiche, fotografiche e audiovisive, relative ai temi ed alle materie di cui alla lettera a);

c) a promuovere, di concerto con l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, la conoscenza dell'educazione ambientale delle aree protette nel territorio della Regione siciliana.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 200 milioni.

3. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

#### Art. 45.

##### *Norme interpretative*

1. L'indicazione del nome del comune posto a fianco di ciascuna delle riserve istituite ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, deve intendersi come criterio di individuazione dell'area geografica e non di delimitazione delle predette riserve.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, debbono intendersi vigenti anche nella fattispecie di cui all'art. 26 della stessa legge.

3. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, deve intendersi riferita ai compiti attribuiti al comitato di proposta dal primo comma dello stesso art. 26, nonché alle altre spese di funzionamento del comitato stesso.

#### Art. 46.

##### *Testo coordinato*

1. Il presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali concernenti l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di parchi e riserve naturali.

#### Art. 47.

##### *Ulteriori disposizioni per il personale tecnico*

2. In attesa che le province regionali provvedano ad integrare le proprie dotazioni organiche delle qualifiche professionali correlate ai compiti di tutela dell'ambiente, il personale tecnico assunto ai sensi

dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, in servizio da almeno quattro anni, alla data del 31 dicembre 1986, è immesso a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo superamento di un esame colloquio, da effettuarsi secondo le modalità di cui al comma 2, nei ruoli, anche in soprannumero, delle province regionali ove tale personale tecnico presta servizio.

2. L'esame colloquio ha luogo innanzi ad una commissione nominata dal presidente della provincia regionale e composta dall'assessore provinciale per l'ambiente, che la presiede, e da due esperti nelle discipline di cui all'art. 13, numero 3, lettere e ed f, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e deve svolgersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale tecnico di cui al comma 1 continua a prestare servizio sino all'espletamento dell'esame colloquio previsto dal medesimo comma 1, con il trattamento economico di cui all'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78.

4. Il trattamento economico del personale immesso in ruolo ai sensi del presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento, rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato. L'inquadramento è effettuato con deliberazione del consiglio provinciale.

5. Il personale delle comunità montane di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, utilizzato presso i comitati di proposta di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche, sino alla istituzione degli organi degli enti parco, è iscritto nel contingente unico regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, e continua a prestare servizio negli uffici che all'entrata in vigore della citata legge lo utilizzavano; istituiti i predetti organici, il personale viene immesso nei medesimi uffici anche in soprannumero.

#### Art. 48.

##### *Norma finanziaria*

1. Per le finalità degli articoli 4, 8 e 20 connesse all'avviamento, all'impianto e alla gestione dei parchi e delle riserve naturali, sono rispettivamente autorizzate, per l'anno finanziario 1988, le spese di lire 600 milioni, 5.000 milioni e 500 milioni.

2. Per gli anni successivi le spese predette saranno determinate ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 22, 23, 27, 38 e 47, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando le disponibilità del capitolo 86103, 86104 e 86203 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Le conseguenti variazioni di bilancio saranno effettuate con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

4. Gli oneri autorizzati dalla presente legge, pari a lire 32.300 milioni, nonché quelli da determinare ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, valutati in lire 17.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della regione, codice 06.00 - Progetto strategico «F»: «Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali».

5. All'ordine di lire 20.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede a lire 6.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 13.500 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 49.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1988

NICOLOSI

LA RUSSA — PLACENI

88R0899

LEGGE 9 agosto 1988; n. 15.

**Interventi nei settori dell'edilizia scolastica e universitaria.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia  
n. 35 del 13 agosto 1988)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 1.

*Programmi di intervento*

1. È autorizzata la formulazione di un programma di interventi nel settore dell'edilizia scolastica ordinaria, di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 130.

2. I programmi successivi al 1989 verranno formulati con le stesse modalità ed al loro finanziamento si provvederà con stanziamento di bilancio.

3. Le strutture e gli impianti, a servizio della scuola, da destinare ad attività sportive e/o culturali, devono essere realizzati, su richiesta dell'ente obbligato, nelle misure idonee previste dalle federazioni competenti con sistemi modulari, al fine di consentire la normale attività sportiva o culturale.

Art. 2.

*Procedure per la programmazione*

1. I programmi di cui all'articolo 1 sono formulati sulla base delle indicazioni dei provveditori agli studi e delle richieste di comuni e province ed approvati dalla giunta regionale, previo parere della commissione legislativa per la pubblica istruzione dell'assemblea regionale in ordine alle ripartizioni territoriali della spesa ed ai criteri della programmazione. I provveditori forniscono le loro indicazioni sentiti i consigli scolastici provinciali.

2. I programmi sono approvati entro tre mesi dal parere di cui al comma 1.

3. I due terzi dei finanziamenti del primo programma successivo all'approvazione della presente legge sono destinati alla scuola dell'obbligo, ivi compresa la scuola materna, ed il rimanente terzo alla scuola secondaria superiore.

4. Nei programmi di intervento di cui all'art. 1 particolare attenzione deve essere riservata ai comuni aventi scuole dislocate in più frazioni, a condizione che gli stessi realizzino edifici scolastici centralizzati, in grado di accogliere tutta la popolazione scolastica, al fine di riutilizzare i locali già esistenti nelle singole frazioni per servizi socio-culturali.

5. I comuni devono dare precedenza alle opere di edilizia scolastica da realizzare nelle zone di espansione, di riordino urbanistico e di edilizia economica e popolare.

Art. 3.

*Tempi di attuazione degli interventi*

1. Gli enti obbligati affidano la progettazione delle opere entro trenta giorni dalla comunicazione dell'intervento programmato, approvano il progetto esecutivo nei successivi centottanta giorni e procedono all'affidamento entro sei mesi dalla notifica del decreto di finanziamento.

2. Qualora gli enti obbligati non osservino i tempi di cui al comma 1, si richiama l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, l'assessore regionale per gli enti locali dispone la nomina di un commissario *ad acta* con il compito di adottare tutti gli atti necessari fino alla completa realizzazione dell'opera.

Art. 4.

*Coordinamento degli interventi*

1. Gli enti che procedono al finanziamento o alla concessione di mutui o contributi per la realizzazione di opere di edilizia scolastica e gli enti destinatari degli stessi, devono darne contestuale comunicazione all'Amministrazione regionale.

Art. 5.

*Interventi urgenti*

1. L'assessore regionale per i lavori pubblici, ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, ha facoltà di ordinare, su richiesta dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di sicurezza.

2. Agli interventi predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

Art. 6.

*Contributi per manutenzione ordinaria*

1. L'amministrazione regionale concede alle istituzioni scolastiche assegnazioni annuali non superiori a lire 10 milioni, per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici destinati ad uso della scuola pubblica dell'obbligo e materna.

2. La somma di cui al comma 1 va iscritta nel bilancio del consiglio di circolo o di istituto.

Art. 7.

*Disciplina dei rapporti tra province e comuni*

1. Per effetto dell'articolo 13, comma primo, lettera b, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, si devono intendere caducati nella Regione sicilia tutti gli atti che avevano posto a carico dei comuni oneri rientranti nella previsione della disposizione citata.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le province regionali disciplineranno i loro rapporti in ordine all'uso e al trasferimento degli edifici di proprietà comunale adibiti a sede di istituto di istruzione media di secondo grado, nonché delle attrezzature ed arredi.

Art. 8.

*Adeguamento a norme anti-infortunistiche*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre interventi per l'adeguamento degli edifici scolastici alla vigente normativa anti-infortunistica.

Art. 9.

*Riserva di somme per opere artistiche*

1. Una somma compresa tra il 2 e il 3 per cento dell'ammontare complessivo dei lavori a base d'asta per la realizzazione di nuove opere è destinata alla esecuzione di opere artistiche.

Art. 10.

*Integrazioni finanziarie*

1. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad integrare i mutui concessi da parte della Cassa depositi e prestiti per le finalità previste dalle lettere a e b dell'art. 11 del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1986, n. 488.

2. All'integrazione si provvederà con finanziamento, a favore degli enti obbligati, fino alla concorrenza della differenza fra l'ammontare del mutuo concesso per ogni singolo intervento e l'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione dell'opera.

3. L'integrazione potrà essere concessa anche in corso d'opera al fine di assicurare la realizzazione della stessa nella consistenza programmata.

## Art. 11.

*Integrazione fondo di accantonamento*

1. È autorizzata per l'anno finanziario 1988 la spesa di lire 5.000 milioni per l'incremento del fondo di accantonamento previsto dal quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 130, e destinato alle opere già finanziate con la predetta legge.

## Art. 12.

*Vigilanza e controllo*

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle opere da realizzarsi ai sensi della legge 9 agosto 1986, n. 488, competono, nei limiti di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, all'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si avvale, per i profili tecnici, dell'Ispettorato tecnico regionale.

## Art. 13

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 130, in quanto compatibili.

## TITOLO II

INTERVENTI NEL SETTORE  
DELL'EDILIZIA UNIVERSITARIA

## Art. 14.

*Programmi di interventi*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi compresi in organici programmi di edilizia riguardanti le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo e l'Istituto universitario di Magistero di Catania.

2. Gli interventi sono diretti alla costruzione, allo ampliamento, al completamento, all'acquisto, al riattamento e alle opere di manutenzione straordinaria degli edifici permanentemente destinati ad uso delle attività delle Università stesse e delle Opere universitarie.

3. Tra gli oneri per la realizzazione degli interventi programmati sono comprese le spese relative alla acquisizione delle aree, nonché, entro il limite del 10 per cento del costo totale dell'opera, le spese necessarie alle eventuali opere di urbanizzazione esterne ai comparti universitari.

4. Gli interventi programmati sono diretti anche alla dotazione di attrezzature e di arredamenti.

5. Il 15 per cento degli stanziamenti previsti è destinato alla realizzazione di impianti sportivi al servizio della popolazione universitaria e del territorio.

## Art. 15.

*Procedure per la programmazione*

1. I programmi di cui all'articolo 14 vengono formulati sulla scorta delle indicazioni dei consigli di amministrazione degli enti interessati e sono approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione legislativa per la pubblica istruzione dell'assemblea regionale.

## Art. 16.

*Contributi per la manutenzione*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo, nonché all'Istituto universitario di Magistero di Catania e alle corrispondenti Opere universitarie, un contributo per concorrere alle spese per la manutenzione degli edifici permanentemente destinati ad attività istituzionali delle stesse.

2. È fatto obbligo all'amministrazione regionale di esercitare la vigilanza amministrativa e tecnica sulla utilizzazione del contributo.

## TITOLO III

## NORME COMUNI

## Art. 17.

*Esercizio delle competenze*

1. Tutte le competenze attribuite all'amministrazione regionale dalla presente legge sono esercitate dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

2. Per l'espletamento delle competenze nel settore del coordinamento, della programmazione e dell'esecuzione, nonché della vigilanza e del controllo degli interventi è utilizzato personale tecnico assegnato, o da assegnare, in posizione di comando a tempo indeterminato presso il servizio dell'edilizia scolastica ed universitaria.

## Art. 18.

*Affidamento ed esecuzione delle opere*

1. L'affidamento e l'esecuzione degli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati dalla legislazione regionale in materia di lavori pubblici.

2. Nei limiti di cui all'art. 26 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, la nomina del collaudatore compete all'amministrazione regionale, anche per le opere incluse nei programmi a contributo o nei programmi comunque formulati dalla stessa amministrazione regionale.

3. La programmazione della quota di riserva di cui all'art. 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, relativamente all'edilizia scolastica, è attribuita all'assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

## Art. 19.

*Abbattimento barriere architettoniche*

1. Nella Regione siciliana, al fine di favorire e promuovere l'inserimento e l'integrazione dei cittadini in condizioni di permanente disabilità fisica e sensoriale nella vita sociale e di relazione, i progetti di edilizia scolastica ed universitaria non saranno ammessi a finanziamento se non conformi alle sprescizioni sulla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

2. La conformità deve risultare da apposita dichiarazione dell'organo tecnico competente a rendere il parere sul progetto, senza la quale non potrà essere emesso il relativo decreto.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

## Art. 20.

*Acquisto di edifici monumentali*

1. Possono utilizzare le procedure di cui all'articolo 21 della legge regionale 1º agosto 1977, n. 80, relativa all'acquisto di edifici monumentali, oltre che gli enti locali, anche le Università e le Opere universitarie dell'Isola.

2. Tali edifici dovranno essere destinati rispettivamente: ad attività scolastiche negli istituti di secondo grado, per gli enti locali; a sede di istituti, per università; ad attività culturali, per le opere universitarie.

3. Agli enti di cui sopra possono essere concessi contributi del 95 per cento per il restauro e per le attrezzature necessarie a rendere funzionali gli edifici acquisiti.

## Art. 21.

*Dichiarazione di pubblica utilità*

1. Ai soli fini dei procedimenti espropriativi, tutte le opere incluse nei programmi di edilizia scolastica ed universitaria formulati in esecuzione della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

## Art. 22.

*Contributi su interessi per mutui  
in favore delle Università*

1. Per il completamento dei programmi di edilizia universitaria-ospedaliera di cui all'art. 39 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, eseguiti ed ammessi in precedenza al contributo dello Stato, è autorizzato, per l'anno finanziario 1988, il limite trentacinquennale d'impegno di lire 9.700 milioni destinato alle Università di Palermo, Catania e Messina, rispettivamente per lire 6.050 milioni, lire 2.550 milioni e lire 1.100 milioni.

## Art. 23.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per il biennio 1988-89, la spesa complessiva di lire 214.700 milioni, così suddivisa:

	1988	1989
	(milioni di lire)	
Art. 1. (Programma di intervento dell'edilizia scolastica) . . . . .	—	100.000
Art. 5. (Interventi urgenti) . . . . .	3.000	3.000
Art. 6. (Contributi per manutenzione ordinaria) . . . . .	5.000	10.000
Art. 8. (Adeguamento a norme anti-infortunistiche) . . . . .	4.000	4.000
Art. 10. (Integrazioni finanziarie) . . . . .	5.300	15.000
Art. 11. (Integrazione fondo di accantonamento) . . . . .	5.000	—
Art. 14. (Programmi di interventi dell'edilizia universitaria) . . . . .	—	20.000
Art. 16. (Contributi per manutenzione universitaria) . . . . .	5.000	5.000
Art. 19. (Abbattimento barriere architettoniche) . . . . .	3.000	3.000
Art. 20. (Acquisto edifici monumentali) . . . . .	—	5.000
Art. 22. (Contributi su interessi per mutui in favore delle Università) . . . . .	9.700	9.700
<b>Totale . . . . .</b>	<b>40.000</b>	<b>174.700</b>

2. Gli oneri di lire 214.700 milioni derivanti dalla applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 05.00 - Progetto strategico «E»: Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale.

3. All'onere di lire 40.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 5.000 milioni di cui all'art. 6, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 35.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990 gli stanziamenti di spesa, con esclusione di quelli di cui agli articoli 11 e 22, saranno iscritti in bilancio a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

## Art. 24.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione sicilia.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1988

NICOLOSI

GENTILE

88R0900

## LEGGE 9 agosto 1988, n. 16.

**Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1981.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 35 del 13 agosto 1988)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. È approvato il bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane C.R.I.A.S.) per l'esercizio finanziario 1981 nel testo riportato dalla deliberazione commissariale n. 722/1 del 22 aprile 1982.

## Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione sicilia.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1988

NICOLOSI

LOMBARDO

88R0901

## LEGGE 9 agosto 1988, n. 17.

**Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1982.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 35 del 13 agosto 1988)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. È approvato il bilancio della (C.R.I.A.S.) (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane) per l'esercizio finanziario 1982 nel testo riportato dalla deliberazione commissariale n. 739/1 del 21 aprile 1983.

## Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione sicilia.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1988

NICOLOSI

LOMBARDO

88R0902

**LEGGE 9 agosto 1988, n. 18.**

**Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1983.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 35 del 13 agosto 1988)*

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. È approvato il bilancio della (C.R.I.A.S.) (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane) per l'esercizio 1983 nel testo riportato dalla deliberazione commissariale n. 754/1 del 18 aprile 1984.

**Art. 2.**

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione sicilia.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1988

NICOLOSI  
LOMBARDO

88R0903

**LEGGE 9 agosto 1988, n. 19.**

**Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1984.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 35 del 13 agosto 1988)*

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. È approvato il bilancio della (C.R.I.A.S.) (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane) per l'esercizio 1984 nel testo riportato dalla deliberazione commissariale n. 766/1 del 22 aprile 1985.

**Art. 2.**

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione sicilia.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1988

NICOLOSI  
LOMBARDO

88R0904

**LEGGE 9 agosto 1988, n. 20.**

**Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1986.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 35 del 13 agosto 1988)*

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. È approvato il bilancio della (C.R.I.A.S.) (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane) per l'esercizio 1986 nel testo riportato dalla deliberazione commissariale n. 798/1 del 27 aprile 1987.

**Art. 2.**

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1988

NICOLOSI  
LOMBARDO

88R0905

**LEGGE 9 agosto 1988, n. 21.**

**Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, relativa all'accelerazione delle procedure dei concorsi per l'assunzione del personale.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 35 del 13 agosto 1988)*

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Al fine di consentire agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, di procedere all'assunzione dei vincitori dei concorsi, la Regione siciliana assicurerà, a titolo di anticipazione, l'apposita copertura finanziaria.

2. Nella prima fase di quanto disposto dal comma 1 la copertura finanziaria avverrà limitatamente a quanto previsto dai successivi articoli.

**Art. 2.**

1. Il finanziamento totale o parziale per la copertura dei posti vacanti presso i comuni e le province regionali, alla data di entrata in vigore del decreto legge, 1° febbraio 1988, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1988, n. 99, è assicurato, per le assunzioni previste dall'art. 6 dello stesso decreto, della Regione a titolo di anticipazione nei confronti dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni e le province deliberano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ordine di priorità nella copertura dei posti relativi alle prime cinque qualifiche funzionali. Trascorso il suddetto termine, provvede in via sostitutiva, senza previa diffida, l'Assessore regionale per gli enti locali.

3. Resta salvo l'obbligo dell'adozione del piano programmatico d'occupazione previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.

**Art. 3.**

1. L'erogazione delle somme dovute a titolo di anticipazione ai comuni ed alle province regionali ai sensi dell'art. 2, avviene, su richiesta degli stessi, dopo la nomina dei concorrenti idonei inclusi nelle graduatorie concorsuali previste dall'art. 2 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e dopo la pubblicazione delle graduatorie dei concorsi espletati.

2. L'assessore regionale per gli enti locali autorizza, altresì, l'immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatorie e dispone contestualmente i trasferimenti dei mezzi finanziari occorrenti.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 20.000 milioni.

4. Gli oneri relativi agli anni successivi saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

#### Art. 4.

1. I fondi attribuiti con la presente legge sono versati agli enti destinatari con somministrazioni semestrali anticipate e non possono essere utilizzati, anche se in termini di cassa, per finalità diverse da quelle per cui sono concessi.

2. A tal fine le somme assegnate vengono versate, a cura dei tesorieri, in apposito conto vincolato, presso uno degli istituti di credito che esercitano il servizio di cassa della Regione.

3. Gli interessi maturati sui conti vincolati e le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono versati, entro il mese di febbraio successivo, in conto entrate della Regione.

4. In mancanza di tempestivo versamento delle somme suindicate viene sospesa l'erogazione delle successive semestralità.

#### Art. 5.

1. Per gli adempimenti di cui al secondo e terzo periodo della lettera *b* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 1.000 milioni.

2. Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

#### Art. 6.

1. All'art. 2 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

«4. Ove esistano più graduatorie approvate da non oltre due anni utilizzabili per i medesimi posti, la disposizione di cui al comma 1 si applica avendo riguardo all'ultima graduatoria».

#### Art. 7.

1. L'art. 7 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2 è così sostituito:

«1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte dal legale rappresentante dell'ente, o da un suo delegato, che le presiede, e da cinque membri eletti dall'assemblea dell'ente o dall'organo deliberante ed in possesso di titolo di studio di grado non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Negli enti locali l'elezione avverrà con voto limitato ad uno da parte dei rispettivi consigli. Per i concorsi dell'amministrazione regionale, su proposta dell'assessore competente, la giunta regionale delibera la composizione delle commissioni e l'assessore stesso emana il relativo decreto.

2. Della commissione fa altresì parte un rappresentante scelto tra i designati, entro quindici giorni dalla richiesta, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.). Decorso il termine predetto, in assenza di designazione, la commissione si intende validamente costituita senza il rappresentante sindacale.

3. È facoltà dell'assemblea o dell'organo deliberante dell'ente di aggiungere un membro esperto, quando ciò sia richiesto dal particolare contenuto tecnico delle prove di esame.

4. Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

5. Trascorso il termine suddetto, ed entro i successivi dieci giorni, in caso di inadempienza, l'assessore regionale per gli enti locali provvede con proprio decreto, restando l'onere finanziario a carico dell'ente inadempiente, alla nomina delle commissioni medesime, scegliendo i relativi componenti tra i funzionari di pubbliche amministrazioni, in servizio o in quiescenza, e tra docenti delle università degli studi statali e delle scuole medie superiori pubbliche.

6. Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dagli enti ed insediatesi prima della emanazione del provvedimento assessoriale di cui al comma 5.

Art. 7. — Agli adempimenti di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 5 provvede il funzionario di qualifica più elevata dell'ente. Le graduatorie sono approvate dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente.

8. Nei casi di cui al comma 7, ove sia prevista la prova pratica di idoneità, la commissione giudicatrice di tale prova per i concorrenti in graduatoria è nominata ai sensi dei primi tre commi del presente articolo».

#### Art. 8.

1. Le graduatorie dei concorsi in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, devono essere utilizzate dagli enti di cui all'art. 1 della medesima legge per la copertura dei posti vacanti da qualsiasi data e per qualsiasi motivo e disponibili, ove i relativi concorsi non siano stati banditi, ancorché deliberati.

#### Art. 9.

1. Il terzo comma dell'art. 219 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito con i seguenti:

«Qualora, nei ventiquattro mesi successivi all'approvazione della graduatoria, si verificano, per rinuncia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze di posti nei relativi ruoli organici, l'Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori; sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale».

#### Art. 10.

1. La pubblicazione dei bandi di concorso nella Gazzetta ufficiale della Regione, prevista dall'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, è effettuata gratuitamente per i comuni, le province siciliane e loro aziende e consorzi.

#### Art. 11.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 "Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

2. All'onere di lire 21.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1988, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 12.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1988.

NICOLOSI

CANINO

88R0906

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolio  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**  
Libreria D'AURIA  
Palazzo di Giustizia

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**  
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria -UNIVERSITAS-  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaete Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria G.B. MONETA  
di Schiavi Mario  
Via P. Boselli, 8/r

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Eboli s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria F.lli VERONI  
di Veroni Aldo e C.  
Via Robbioni, 5

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 108
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
Libreria MALIPIERO  
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 59

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Calicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Enea, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Centro didattico IBLEO  
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via Fillungo, 43  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalibè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tillet, 34

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

### MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

#### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà

diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189